SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 novembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Camera di commercio, industria e artigianato di Alessandria-Asti

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 ottobre 2023, n. **158**.

Istituzione del Museo della Shoah in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il «Museo della Shoah» con sede in Roma, il Ministero della cultura partecipa alla «Fondazione Museo della Shoah» in Roma, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione Museo della Shoah.

3. La Fondazione Museo della Shoah è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale attività è svolta dal predetto Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Per la realizzazione e il funzionamento del Museo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzati alle spese necessarie alla realizzazione del Museo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;

b) quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 614):

Presentato dal Ministro della cultura Gennaro SANGIULIANO (Governo MELONI-I), il 23 marzo 2023.

Assegnato alla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica), in sede redigente, il 28 marzo 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica), in sede redigente, il 19 e il 27 aprile 2023; il 23, il 24, il 30 e il 31 maggio 2023.

Esaminato in Aula e approvato l'11 luglio 2023.

Camera dei deputati (atto n. 1295):

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 17 luglio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 25 luglio 2023 e il 20 settembre 2023.

Esaminato in Aula il 16 settembre 2023 e approvato definitivamente il 18 ottobre 2023.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

«Art. 112 *(Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica)*. — 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

«Art. 113 *(Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata)*. — 1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.

3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.

4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'art. 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3».

23G00166

LEGGE 13 novembre 2023, n. **159**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 2023, N. 123

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «nell'ambito del» sono sostituite dalle seguenti: «funzionale al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione»;

al secondo periodo, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «comma 1, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si provvede» e la parola: «relative» è soppressa;

al secondo periodo, dopo le parole: «articolo 63 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo la parola: «comunque» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «ulteriore anno» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al secondo periodo, le parole: «una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale» e le parole: «in materia di ricostruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,»;

al terzo periodo, dopo le parole: «rispettivi ordinamenti» sono inserite le seguenti: «, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66»;

al quinto periodo, le parole: «dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale,» sono sostituite dalle seguenti: «dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,»;

al sesto periodo, dopo le parole: «amministrazioni locali e» sono inserite le seguenti: «degli enti territoriali, nonché»;

dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico»;

al settimo periodo, le parole: «con il decreto di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo», le parole: «n. 98.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 98,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al comma 4, le parole: «Società Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «società Sport e Salute Spa», dopo le parole: «articolo 63 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo la parola: «comunque» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 5, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «e Corpi civili dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e dei corpi civili dello Stato»;

al comma 6, le parole: «nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «nella regione Campania»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare "Legalità" 2014-2020»;

al comma 8, le parole: «semplificate di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «semplificate ai sensi dell'articolo», le parole: «di cui all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 30 e 34-*bis*» e dopo le parole: «medesimo decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «n. 165 del 2001»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.

10-*ter*. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-*bis*, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici.

10-*quater*. Le assunzioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM.

10-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 10-*bis* e 10-*ter*, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10-*sexies*. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis (Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano).* — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonché di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea e in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 1-*ter (Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano).* — 1. L'Agenzia italiana per la gioventù destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

2. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali.

3. L'Agenzia italiana per la gioventù è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «con una o più Università statali aventi sede in Campania» sono inserite le seguenti: «, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera *a)*, capoverso 4, le parole: «Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo» sono sostituite dalle seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo»;

alla lettera *b)*:

al numero 1), le parole: «il delitto di cui all'articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «i delitti di cui all'articolo 73»;

al numero 2), dopo le parole: «comma 3,» è inserita la seguente: «alinea,»;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-*bis*) al comma 7, le parole: "può essere" sono sostituite dalle seguenti: "è sempre"»;

alla lettera *c)*, numero 1), dopo le parole: «604-*ter* del codice penale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, lettera *b)*, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attività di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni.

2-*ter*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro"».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis* *(Osservatorio sulle periferie)*. — 1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;

b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;

d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità;

e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle *best practice* adottate.

2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione *online* nel sito *web* del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 3-*ter* *(Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)*. — 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 676, le parole: "15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "19 milioni di euro";

b) i commi 777 e 778 sono abrogati.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «legge 1975» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 aprile 1975»;

alla lettera *c)*, il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis (Porto di armi per cui non è ammessa licenza)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

a) da persone travisate o da più persone riunite;

b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-*ter*), del codice penale;

c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;

d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica"»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma è abrogato»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-*quinquies*) è aggiunta la seguente:

"m-*sexies*) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

2-*ter*. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "nonché per i delitti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli".

2-*quater*. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 è inserito il seguente:

"Art. 421-*bis (Pubblica intimidazione con uso di armi)*. — Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni".

2-*quinquies*. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è abrogato.

2-*sexies*. All'articolo 4, comma 1, lettera *g)*, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: "condannati" sono inserite le seguenti: "per il delitto di cui all'articolo 421-*bis* del codice penale o"»;

al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità"»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 85-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "esclusa la fattispecie di cui al comma 5," sono soppresse».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera *a)*:

al numero 1), capoverso 3-*bis*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore»;

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-*bis*) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne è opponibile davanti al tribunale per i minorenni"»;

al numero 3):

al capoverso 6-*bis*, le parole: «la persona, il patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «la persona o il patrimonio», le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «per i minorenni», le parole: «il divieto» sono sostituite dalle seguenti: «del divieto» e le parole: «radio trasmittente» sono sostituite dalla seguente: «radiotrasmittente»;

al capoverso 6-*ter*, primo periodo, dopo le parole: «Il giudice» sono inserite le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,» e dopo la parola: «proposta» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 6-*bis*»;

al comma 1, lettera *b)*, il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il provvedimento di cui al comma 2 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore»;

al comma 8, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»;

alla lettera *a)* è premessa la seguente:

«0a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 *(Servizi minorili)*. — 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale"»;

alla lettera *a)*, le parole: «per uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei delitti», le parole: «*h)*, *m)*» sono sostituite dalle seguenti: «*h)* e *m)*», le parole: «per uno dei reati» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei reati» e dopo le parole: «n. 110» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

«b-*bis*) all'articolo 19, comma 5, le parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni" sono soppresse;

b-*ter*) all'articolo 22, comma 4, le parole: ", per un tempo non superiore a un mese," sono soppresse e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

b-*quater*) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23"»;

alla lettera *c)*:

al numero 1), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo», le parole: «e-*bis*), *g)*» sono sostituite dalle seguenti: «e-*bis*) e *g)*», le parole: «delitti consumati o tentati,» sono sostituite dalle seguenti: «delitti, consumati o tentati,», dopo le parole: «agli articoli 336» sono inserite le seguenti: «, primo comma,» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) al comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"a-*bis*) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga"»;

dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-*ter*, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-*quinquies*), del codice penale"»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-*ter*) e *c)*, numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto» e le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 609-*decies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "ne dà notizia al" sono inserite le seguenti: "procuratore della Repubblica presso il"».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»;

la lettera *a)* è soppressa;

la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

"Art. 27-*bis (Percorso di rieducazione del minore)*. — 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di

giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale"».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*."» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente: "Art. 10-*bis (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti)*. —"»;

al comma 1, capoverso 3-*bis*:

al comma 1, alinea, le parole: «istituto penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «istituto penale per i minorenni» e le parole: «Dipartimento della amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia»;

al comma 2, le parole: «ivi indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 1»;

al comma 3, le parole: «comma n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «individuato» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 10:

al comma 1, capoverso 4-*bis*.1, dopo le parole: «"Agenda Sud"» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023,», la parola: «INVALSI» è sostituita dalle seguenti: «Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)» e le parole: «per l'anno 2023 si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, si provvede mediante»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «10.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro» e, al secondo periodo, le parole: «All'attuazione del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo»;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: «2014-2020» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera *b)*, le parole: «fuori contesto» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dal contesto»;

alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018,» e dopo le parole: «6 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

alla lettera *b)*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata», al quarto periodo, le parole: «di assegnazione provvisoria, di utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di assegnazione provvisoria o di utilizzazione» e le parole da: «di 10 punti» fino a: «2 punti» sono sostituite dalle seguenti: «, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e»;

al comma 6, le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023» e le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis (Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – "Agenda Sud")*. — 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «Investimento 1.1» sono inserite le seguenti: «del PNRR,»;

al comma 2, dopo le parole: «Componente 1 del PNRR» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «Fondo opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2 – Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "4 milioni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024"»;

alla rubrica, le parole: «Piano asili nido» sono sostituite dalle seguenti: «Piano per asili nido per la».

All'articolo 12:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 114 *(Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione)*. — 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"»;

al comma 1, capoverso Art. 570-*ter*:

al primo comma, le parole: «obbligo scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di istruzione», le parole: «comma 4 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo» e le parole: «l'assenza del minore dalla scuola,» sono sostituite dalle seguenti: «la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione,»;

al secondo comma, le parole: «obbligo scolastico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di istruzione», le parole: «comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo»;

al comma 2, le parole: «Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-*ter* del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo», dopo le parole: «ne informa» sono inserite le seguenti: «senza ritardo» e le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»;

al comma 4:

la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione"»;

alla lettera *c)*, numero 3), le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3» e le parole: «ai commi 3 e 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3-*bis*»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera *b)* del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

alla rubrica, le parole: «obbligo scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di istruzione».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 14»;

alla lettera *b)*, le parole: «smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolles di videogames» sono sostituite dalle seguenti: «*smartphone, computer, tablet* e, ove compatibili, *consolle* di videogiochi» e dopo le parole: «oggetti connessi» sono inserite le seguenti: «che consentano l'accesso ai *browser*,»;

alla lettera *c)*, le parole: «, di seguito "applicazioni"» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore», dopo la parola: «applicazioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di controllo parentale» e dopo la parola: «codice» sono inserite le seguenti: «delle comunicazioni elettroniche,»;

al comma 3, le parole: «sull'importanza di installare applicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale», dopo le parole: «delle applicazioni» sono inserite le seguenti: «di controllo parentale» e le parole: «siti della Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «siti internet della Presidenza»;

al comma 4, dopo la parola: «applicazioni» sono inserite le seguenti: «di controllo parentale»;

al comma 6, dopo la parola: «applicazioni» sono inserite le seguenti: «di controllo parentale»;

al comma 7, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole: «di cui al comma 1, lettera *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «di controllo parentale»;

al comma 8, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di *streaming* o *social*".

8-*ter*. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis* *(Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici)*. — 1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità».

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: «di tali servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma»;

al comma 3, le parole: «per le imprese ed il» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del»;

al comma 4, le parole: «con delega alla famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «con delega alle politiche per la famiglia», le parole: «uso dell'applicazione del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «uso delle applicazioni di controllo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 13-*bis*, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici»;

al comma 5, le parole: «sull'attuazione della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attuazione degli articoli 13 e 13-*bis* e del presente articolo» e le parole: «contro le donne» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti delle donne»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2»;

al comma 4, lettera *b)*, capoverso 32-*bis*:

al primo periodo, le parole: «artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065», le parole: «artt. 51 e 52» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 51 e 52» e le parole: «nazionale ed europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e dell'Unione europea»;

al secondo periodo, le parole: «artt. 51 e 52» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 51 e 52» e le parole: «nazionale ed europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e dell'Unione europea»;

al quarto periodo, le parole: «ed eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'eventuale»;

al quinto periodo, le parole: «ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal presente comma»;

al comma 5, al secondo periodo, le parole: «nel 2024», «nel 2025», «nel 2026», «nel 2027», «nel 2028», «nel 2029», «nel 2030», «nel 2031» e «nel 2032» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2024», «per l'anno 2025», «per l'anno 2026», «per l'anno 2027», «per l'anno 2028», «per l'anno 2029», «per l'anno 2030», «per l'anno 2031» e «per l'anno 2032» e le parole: «dal 2033» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2033» e, al sesto periodo, le parole: «di ISTAT e Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia»;

al comma 6, le parole: «fuori ruolo, aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o aspettativa», dopo le parole: «collocamento fuori ruolo» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «Tale personale» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale di cui al primo periodo».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-*bis* *(Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)*. — 1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta.

1-*ter*. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 1-*bis*, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato ad attivare, con proprio provvedimento, le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-*bis*, definendone funzioni e compiti";

b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR";

c) all'articolo 17, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*ter*. Al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico".

Art. 15-*ter* *(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)*. — 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: "può ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina";

2) al comma 2, le parole: "ove tecnicamente possibile" sono soppresse;

3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento";

4) al comma 4, terzo periodo, le parole: "dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "tramite la piattaforma all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento";

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'ac-

cessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4";

6) al comma 6, secondo periodo, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "l'Autorità applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,";

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013".

Art. 15-*quater (Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive)*. — 1. All'articolo 1, comma 1031-*bis*, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive," sono soppresse e dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 878):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, GIORGIA MELONI, dal Ministro dell'interno MATTEO PIANTEDOSI, dal Ministro della giustizia CARLO NORDIO, dal Ministro per lo sport e i giovani ANDREA ABODI, dal Ministro dell'istruzione e del merito GIUSEPPE VALDITARA, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR RAFFAELE FITTO, dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità EUGENIA MARIA ROCCELLA, dal Ministro dell'Università e della ricerca ANNA MARIA BERNINI (GOVERNO MELONI-*I*), il 15 settembre 2023.

Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 18 settembre 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione, e delle Commissioni 4ª (Politiche dell'Unione europea) 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 27 settembre 2023; il 3, il 4, il 10, l'11, il 12, il 17, il 18, il 24, il 25 e il 26 ottobre 2023.

Esaminato in Aula il 26 ottobre 2023 e approvato il 27 ottobre 2027.

Camera dei deputati (atto n. 1517):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 27 ottobre 2023, con i pareri del Comitato per la Legislazione, e delle Commissioni II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 30 e il 31 ottobre 2023.

Esaminato in Aula il 31 ottobre 2023; il 6 e il 7 novembre 2023 e approvato definitivamente l'8 novembre 2023.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 216 del 15 settembre 2023.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 81.

23G00172

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 3 NOVEMBRE 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che il territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena il giorno 18 settembre 2023 è stato interessato da un evento sismico di magnitudo 4.9 della scala Richter, e da un successivo sciame sismico, che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato, altresì, che tale fenomeno sismico ha provocato l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni, nonché danneggiamenti alle infrastrutture e agli edifici pubblici e privati;

Viste le note della Regione Emilia-Romagna del 22 settembre 2023, del 3 e del 13 ottobre 2023;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati i giorni 5 e 6 ottobre 2023 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Emilia-Romagna e dei comuni interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 6.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare
MUSUMECI

23A06268

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 11 maggio 2023.

Individuazione degli Standard Value per l'uva da vino applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della Politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2022 (di seguito PSRN) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38 recante disposizioni in materia di agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della politica agricola comune e, in particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Codice in materia di protezione di dati personali, in merito alle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 2 febbraio 2023, n. 54082 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Visto il decreto dell'Autorità di gestione del PSRN 23 marzo 2021, n. 137391 con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (di seguito PGRA);

Vista la comunicazione del 19 aprile 2023 assunta al protocollo n. 211543 di pari data, con la quale ISMEA ha trasmesso l'elenco di *Standard Value* riferiti all'uva da vino, calcolati conformemente alle procedure di cui all'allegato M17.1-3 del PSRN e all'allegato 5 del PGRA 2023;

Vista la comunicazione del 20 aprile 2023 assunta al protocollo n. 214074 di pari data, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value*, come previsto dal decreto 23 marzo 2021;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 23 marzo 2021, reso in data 20 aprile 2023;

Ritenuto pertanto necessario approvare gli *Standard Value* per l'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2023;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione degli Standard Value
per l'uva da vino - Anno 2023

1. Gli *Standard Value* per l'uva da vino DOP e IGP utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2023, sono riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.

2. Gli *Standard Value* per l'uva da vino comune e varietale utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2023, sono riportati nell'Allegato 2 al presente decreto.

3. I coefficienti di maggiorazione per le produzioni biologiche, da applicare agli *Standard Value* di cui ai commi 1 e 2, sono riportati nell'Allegato 3 al presente decreto.

4. La tabella di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard Value* di cui ai commi 1 e 2 e relativo gruppo di appartenenza è riportata nell'Allegato 4 al presente decreto.

5. La tabella di corrispondenza tra ID varietà afferenti agli *Standard Value* di cui al comma 1 e relativo gruppo di appartenenza è riportata nell'Allegato 5 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1107

ALLEGATO *1*

STANDARD VALUE UVE DA VINO DOP E IGP - ANNO 2023

(Per le produzioni sotto impianto di protezione si applicano gli stessi valori delle corrispettive colture a cielo aperto)

Regione	**Gruppo Uve DOP e IGP**	**Standard Value**	**Unità di misura**
ABRUZZO	GRUPPO 1 DOP ABRUZZO	8.116	€/ha
ABRUZZO	GRUPPO 1 IGP ABRUZZO	10.587	€/ha
ABRUZZO	GRUPPO 2 DOP ABRUZZO	5.379	€/ha
ABRUZZO	GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	13.234	€/ha
BASILICATA	GRUPPO 1 DOP BASILICATA	6.825	€/ha
BASILICATA	GRUPPO 1 IGP BASILICATA	14.723	€/ha
BASILICATA	GRUPPO 2 DOP BASILICATA	13.530	€/ha
BASILICATA	GRUPPO 2 IGP BASILICATA	20.523	€/ha
BASILICATA	GRUPPO 3 DOP BASILICATA	10.319	€/ha
CALABRIA	GRUPPO 1 DOP CALABRIA	8.508	€/ha
CALABRIA	GRUPPO 1 IGP CALABRIA	8.674	€/ha
CALABRIA	GRUPPO 2 DOP CALABRIA	8.336	€/ha
CALABRIA	GRUPPO 2 IGP CALABRIA	8.974	€/ha
CALABRIA	GRUPPO 3 IGP CALABRIA	14.018	€/ha
CAMPANIA	GRUPPO 1 DOP CAMPANIA	8.276	€/ha
CAMPANIA	GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	10.285	€/ha
CAMPANIA	GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	9.093	€/ha
CAMPANIA	GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	10.946	€/ha
CAMPANIA	GRUPPO 3 DOP CAMPANIA	13.193	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	8.112	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	11.612	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	10.811	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	13.518	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 3 DOP EMILIA ROMAGNA	12.019	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 3 IGP EMILIA ROMAGNA	8.151	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	8.408	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	15.547	€/ha
EMILIA ROMAGNA	GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	17.551	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	15.311	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	14.401	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	21.680	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	14.430	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	16.091	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	13.698	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 4 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	23.347	€/ha

Regione	Gruppo Uve DOP e IGP	Standard Value	Unità di misura
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 4 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	32.034	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	16.353	€/ha
FRIULI VENEZIA GIULIA	GRUPPO 6 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	16.916	€/ha
LAZIO	GRUPPO 1 DOP LAZIO	5.936	€/ha
LAZIO	GRUPPO 1 IGP LAZIO	5.494	€/ha
LAZIO	GRUPPO 2 DOP LAZIO	7.597	€/ha
LAZIO	GRUPPO 2 IGP LAZIO	9.661	€/ha
LAZIO	GRUPPO 3 DOP LAZIO	8.259	€/ha
LAZIO	GRUPPO 3 IGP LAZIO	13.254	€/ha
LAZIO	GRUPPO 4 DOP LAZIO	9.546	€/ha
LAZIO	GRUPPO 5 DOP LAZIO	12.998	€/ha
LIGURIA	GRUPPO 1 DOP LIGURIA	13.151	€/ha
LIGURIA	GRUPPO 1 IGP LIGURIA	10.554	€/ha
LIGURIA	GRUPPO 2 DOP LIGURIA	15.410	€/ha
LIGURIA	GRUPPO 2 IGP LIGURIA	14.221	€/ha
LIGURIA	GRUPPO 3 DOP LIGURIA	13.820	€/ha
LIGURIA	GRUPPO 4 DOP LIGURIA	17.808	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 1 DOP LOMBARDIA	10.438	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	18.359	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	14.698	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 2 IGP LOMBARDIA	21.349	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 3 DOP LOMBARDIA	11.710	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 3 IGP LOMBARDIA	13.670	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 4 DOP LOMBARDIA	14.304	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 5 DOP LOMBARDIA	17.605	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 6 DOP LOMBARDIA	24.258	€/ha
LOMBARDIA	GRUPPO 7 DOP LOMBARDIA	22.148	€/ha
MARCHE	GRUPPO 1 DOP MARCHE	8.317	€/ha
MARCHE	GRUPPO 1 IGP MARCHE	11.295	€/ha
MARCHE	GRUPPO 2 DOP MARCHE	10.453	€/ha
MARCHE	GRUPPO 2 IGP MARCHE	12.140	€/ha
MARCHE	GRUPPO 3 DOP MARCHE	9.673	€/ha
MARCHE	GRUPPO 3 IGP MARCHE	19.652	€/ha
MARCHE	GRUPPO 4 DOP MARCHE	10.468	€/ha
MOLISE	GRUPPO 1 DOP MOLISE	7.858	€/ha
MOLISE	GRUPPO 1 IGP MOLISE	9.039	€/ha
MOLISE	GRUPPO 2 DOP MOLISE	6.854	€/ha
PIEMONTE	GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	7.834	€/ha

Regione	Gruppo Uve DOP e IGP	Standard Value	Unità di misura
PIEMONTE	GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	12.428	€/ha
PIEMONTE	GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	17.399	€/ha
PIEMONTE	GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	17.934	€/ha
PIEMONTE	GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	21.542	€/ha
PIEMONTE	GRUPPO 6 DOP PIEMONTE	20.876	€/ha
PIEMONTE	GRUPPO 7 DOP PIEMONTE	24.729	€/ha
PIEMONTE	GRUPPO 8 DOP PIEMONTE	34.142	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 1 DOP PUGLIA	10.273	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 1 IGP PUGLIA	14.702	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 2 DOP PUGLIA	13.146	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 2 IGP PUGLIA	17.146	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 3 DOP PUGLIA	7.693	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 3 IGP PUGLIA	26.073	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 4 DOP PUGLIA	5.808	€/ha
PUGLIA	GRUPPO 5 DOP PUGLIA	13.959	€/ha
SARDEGNA	GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	17.280	€/ha
SARDEGNA	GRUPPO 1 IGP SARDEGNA	11.856	€/ha
SARDEGNA	GRUPPO 2 DOP SARDEGNA	21.967	€/ha
SARDEGNA	GRUPPO 3 DOP SARDEGNA	16.770	€/ha
SICILIA	GRUPPO 1 DOP SICILIA	8.609	€/ha
SICILIA	GRUPPO 1 IGP SICILIA	11.090	€/ha
SICILIA	GRUPPO 2 DOP SICILIA	13.505	€/ha
SICILIA	GRUPPO 2 IGP SICILIA	9.045	€/ha
SICILIA	GRUPPO 3 DOP SICILIA	10.849	€/ha
SICILIA	GRUPPO 4 DOP SICILIA	16.659	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 1 DOP TOSCANA	14.433	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 1 IGP TOSCANA	16.517	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 10 DOP TOSCANA	33.888	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 11 DOP TOSCANA	42.147	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 2 DOP TOSCANA	10.391	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 2 IGP TOSCANA	13.409	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 3 DOP TOSCANA	13.662	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 3 IGP TOSCANA	17.387	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 4 DOP TOSCANA	14.832	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 5 DOP TOSCANA	17.779	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 6 DOP TOSCANA	14.538	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 7 DOP TOSCANA	26.293	€/ha
TOSCANA	GRUPPO 8 DOP TOSCANA	16.667	€/ha

Regione	**Gruppo Uve DOP e IGP**	**Standard Value**	**Unità di misura**
TOSCANA	GRUPPO 9 DOP TOSCANA	30.477	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 1 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	10.593	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 1 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	8.634	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	25.562	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 2 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	14.159	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	33.462	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	14.159	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 4 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	33.463	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	28.459	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	36.101	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 6 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	38.655	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 7 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	25.939	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 8 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	51.030	€/ha
TRENTINO-ALTO ADIGE	GRUPPO 9 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	47.151	€/ha
UMBRIA	GRUPPO 1 DOP UMBRIA	6.978	€/ha
UMBRIA	GRUPPO 1 IGP UMBRIA	10.520	€/ha
UMBRIA	GRUPPO 2 DOP UMBRIA	8.505	€/ha
UMBRIA	GRUPPO 2 IGP UMBRIA	13.477	€/ha
UMBRIA	GRUPPO 3 DOP UMBRIA	14.319	€/ha
VALLE D'AOSTA	GRUPPO 1 DOP VALLE D'AOSTA	27.114	€/ha
VENETO	GRUPPO 1 DOP VENETO	11.141	€/ha
VENETO	GRUPPO 1 IGP VENETO	12.655	€/ha
VENETO	GRUPPO 10 DOP VENETO	15.834	€/ha
VENETO	GRUPPO 11 DOP VENETO	27.593	€/ha
VENETO	GRUPPO 12 DOP VENETO	64.927	€/ha
VENETO	GRUPPO 2 DOP VENETO	12.889	€/ha
VENETO	GRUPPO 2 IGP VENETO	16.330	€/ha
VENETO	GRUPPO 3 DOP VENETO	13.313	€/ha
VENETO	GRUPPO 3 IGP VENETO	18.987	€/ha
VENETO	GRUPPO 4 DOP VENETO	21.141	€/ha
VENETO	GRUPPO 4 IGP VENETO	15.403	€/ha
VENETO	GRUPPO 5 DOP VENETO	18.289	€/ha
VENETO	GRUPPO 6 DOP VENETO	22.409	€/ha
VENETO	GRUPPO 7 DOP VENETO	23.977	€/ha
VENETO	GRUPPO 8 DOP VENETO	6.059	€/ha
VENETO	GRUPPO 9 DOP VENETO	23.436	€/ha

ALLEGATO *2*

STANDARD VALUE UVE DA UVE DA VINO COMUNE E VARIETALE - ANNO 2023

(Per le produzioni sotto impianto di protezione si applicano gli stessi valori delle corrispettive colture a cielo aperto)

TERRITORIO	CODICE	PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	H82	UVA DA VINO COMUNE	14.863	€/ha
ITALIA	H73	UVA DA VINO VARIETALE	14.863	€/ha

ALLEGATO *3*

COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE PRODUZIONI BIOLOGICHE

(Per le produzioni sotto impianto di protezione si applicano gli stessi coefficienti delle corrispettive colture a cielo aperto)

<table>
<tr><th>Cod. prodotto</th><th>Denominazione prodotto</th><th>Coefficiente di maggiorazione</th></tr>
<tr><td>H73</td><td>UVA DA VINO VARIETALE</td><td rowspan="3">1,15</td></tr>
<tr><td>H82</td><td>UVA DA VINO COMUNE</td></tr>
<tr><td>H81</td><td>UVA DA VINO IGP</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>H80</td><td>UVA DA VINO DOP</td><td>1,25</td></tr>
</table>

ALLEGATO *4*

Tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard Value* di cui agli Allegati 1 e 2 e relativo gruppo di appartenenza

Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
H73	UVA DA VINO VARIETALE	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO
H82	UVA DA VINO COMUNE	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO
H80	UVA DA VINO DOP	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO DOP
H81	UVA DA VINO IGP	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO IGP

ALLEGATO *5*

La tabella di corrispondenza tra ID varietà afferenti agli *Standard Value* di cui al comma 1 e relativo gruppo di appartenenza

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	DOLCETTO OVADA SUPERIORE - (ROSSO)	H80	2468
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE - (ROSSO)	H80	2467
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	COLLI TORTONESI BIANCO - (BIANCO)	H80	1042
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	COLLINA TORINESE ROSSO - (ROSSO)	H80	1118
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	PINEROLESE ROSSO - (ROSSO)	H80	1036
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	COLLI TORTONESI MOSCATO BIANCO - (BIANCO)	H80	1043
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	RUBINO DI CANTAVENNA - (ROSSO)	H80	1061
GRUPPO 1 DOP PIEMONTE	COLLI TORTONESI ROSSO - (ROSSO)	H80	1044
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE DOLCETTO - (ROSSO)	H80	1035
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	CORTESE COLLI TORTONESI - (BIANCO)	H80	1045
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLI TORTONESI FREISA - (ROSSO)	H80	2390
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE BONARDA - (ROSSO)	H80	1034
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	GRIGNOLINO MONFERRATO CASALESE - (ROSSO)	H80	1056
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	GABIANO - (ROSSO)	H80	1054
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE FREISA - (ROSSO)	H80	1147
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	DOLCETTO COLLI TORTONESI - (ROSSO)	H80	1050
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	GRIGNOLINO PIEMONTE - (ROSSO)	H80	1057
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BARBERA COLLI TORTONESI - (ROSSO)	H80	1040
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	DOLCETTO MONFERRATO - (ROSSO)	H80	1052
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE BARBERA - (ROSSO)	H80	1033
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	CORTESE MONFERRATO CASALESE - (BIANCO)	H80	1047
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE RAMIE - (ROSSO)	H80	1149
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLINE NOVARESI ROSSO - (ROSSO)	H80	1157
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	MONFERRATO DOLCETTO - (ROSSO)	H80	1019
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO - (BIANCO)	H80	1012
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	(COLLINE PINEROLESI) PINEROLESE - (ROSSO)	H80	1011
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	DOLCETTO D'ACQUI - (ROSSO)	H80	1051
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE ROSATO - (ROSSO)	H80	1151
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	UVE PER COSTE DELLA SESIA ROSSO (ROSSO)	H80	2397
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	DOLCETTO OVADA - (ROSSO)	H80	1053
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE DOUX D'HENRY - (ROSSO)	H80	1145
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BARBERA DEL MONFERRATO - (ROSSO)	H80	1004
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	GRIGNOLINO - (ROSSO)	H80	1068
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	DOLCETTO D'ASTI - (ROSSO)	H80	1066
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE RAMIE - (ROSSO)	H80	1150

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE ROSATO - (ROSSO)	H80	1152
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	FREISA MONFERRATO - (ROSSO)	H80	1015
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE DOUX D'HENRY - (ROSSO)	H80	1146
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	FREISA DI CHIERI - (ROSSO)	H80	1120
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PINEROLESE FREISA - (ROSSO)	H80	1148
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLINE NOVARESI BIANCO - (BIANCO)	H80	1010
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	UVE PER COLLI TORTONESI SOTTOZONA MONLEALE (ROSSO)	H80	2398
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	GRIGNOLINO D'ASTI - (ROSSO)	H80	1069
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PIEMONTE GRIGNOLINO - (ROSSO)	H80	1027
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BARBERA D'ASTI - (ROSSO)	H80	1003
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLI TORTONESI FAVORITA - (BIANCO)	H80	1156
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE MERLOT - (ROSSO)	H80	1123
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BARBERA D'ASTI - (ROSSO)	H80	1063
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BOCA-FARA-SIZZANO - (ROSSO)	H80	1005
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PIEMONTE FREISA - (ROSSO)	H80	1137
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	MALVASIA DI (CASARZO) CASORZO D'ASTI - (ROSSO)	H80	1017
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	TERRE ALFIERI ANEIS - (BIANCO)	H80	1037
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	FREISA D'ASTI - (ROSSO)	H80	1067
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE ROSATO - (ROSSO)	H80	1128
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	PIEMONTE BRACHETTO - (ROSSO)	H80	1023
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1122
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LESSONA - (ROSSO)	H80	1016
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLINE SALUZZESI CHATUS - (ROSSO)	H80	1114
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	GATTINARA - (ROSSO)	H80	1298
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BRAMATERRA - (ROSSO)	H80	1007
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE ROSSO - (ROSSO)	H80	1091
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLINE SALUZZESI BARBERA - (ROSSO)	H80	1113
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	DOLCETTO D'ALBA E SIMILARI (DOLCETTO DI DIANO, DOLCETTO DOGLIANI, DOLCETTO DELLE LANGHE ECC..) - (ROSSO)	H80	1013
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE PINOT NERO - (ROSSO)	H80	1126
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	CISTERNA D'ASTI - (ROSSO)	H80	1009
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLINE SALUZZESI - (ROSSO)	H80	1081
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE ROSSO PASSITO - (ROSSO)	H80	1104
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1130
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE DOLCETTO - (ROSSO)	H80	1088
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	COLLINE SALUZZESI QUAGLIANO - (ROSSO)	H80	1082
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE FAVORITA - (BIANCO)	H80	1089
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	LANGHE NASCETTA - (ROSSO)	H80	1124
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BRACHETTO D'ACQUI - (ROSSO)	H80	1065
GRUPPO 2 DOP PIEMONTE	BRACHETTO D'ACQUI - (ROSSO)	H80	1101

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	COLLINA TORINESE BONARDA - (ROSSO)	H80	1115
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	UVE PER VINI DOC - (BIANCO)	H80	1107
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	UVE PER VINI DOC - (ROSSO)	H80	1108
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	MONFERRATO BIANCO - (BIANCO)	H80	1018
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	CANAVESE BARBERA - (ROSSO)	H80	2151
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	CORTESE PIEMONTE - (BIANCO)	H80	1048
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	COLLINA TORINESE BARBERA - (ROSSO)	H80	1116
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	UVE PER MONFERRATO ROSSO (E SIMILARI) - (ROSSO)	H80	1039
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE SYRAH - (ROSSO)	H80	1144
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE MERLOT - (ROSSO)	H80	1138
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	BONARDA PIEMONTE - (ROSSO)	H80	1006
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE CORTESE - (BIANCO)	H80	1026
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	CANAVESE ROSSO - (ROSSO)	H80	1008
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE SPUMANTE - (BIANCO)	H80	1032
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE PINOT BIANCO TIP. SPUMANTE - (BIANCO)	H80	1029
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE CHARDONNAY PINOT SPUMANTE - (BIANCO)	H80	1135
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE PINOT CHARDONNAY SPUMANTE - (BIANCO)	H80	1141
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	UVA ATTA A CANAVESE BIANCO-(BIANCO)	H80	2150
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE ROSATO - (ROSSO)	H80	1142
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE BIANCO - (BIANCO)	H80	1133
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE PINOT GRIGIO SPUMANTE - (BIANCO)	H80	1139
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	COLLINA TORINESE MALVASIA - (ROSSO)	H80	1119
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE PINOT SPUMANTE - (BIANCO)	H80	1140
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE ROSSO DOC - (ROSSO)	H80	1110
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE CHARDONNAY TIP. SPUMANTE - (BIANCO)	H80	1025
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE DOLCETTO - (ROSSO)	H80	1136
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE PINOT NERO TIP. SPUMANTE - (ROSSO)	H80	1031
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE BRACHETTO SPUMANTE - (ROSSO)	H80	1106
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE BARBERA - (ROSSO)	H80	1022
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	CANAVESE ROSATO - (ROSSO)	H80	2268
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PINOT GRIGIO PIEMONTE DOC - (BIANCO)	H80	1111
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO - (ROSSO)	H80	1071
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	COLLINA TORINESE PELAVERGA O CARI - (ROSSO)	H80	1117
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	CROATINA - (NERA)	H80	2148
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE CABERNET-SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1134
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1143
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	CANAVESE NEBBIOLO - (ROSSO)	H80	2152
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE PINOT NERO - (ROSSO)	H80	1030
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	PIEMONTE CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1024

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	LANGHE BARBERA - (ROSSO)	H80	1121
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	LANGHE BIANCO - (BIANCO)	H80	1086
GRUPPO 3 DOP PIEMONTE	ERBALUCE - (BIANCO)	H80	1014
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	FREISA LANGHE - (ROSSO)	H80	1084
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	LANGHE CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1087
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	PIEMONTE MOSCATO - (BIANCO)	H80	1028
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	LANGHE NASCETTA DEL COMUNE DI NOVELLO - (ROSSO)	H80	1125
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	LANGHE ROSSESE - (BIANCO)	H80	1129
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	DOGLIANI SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1083
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	LANGHE BIANCO PASSITO - (BIANCO)	H80	1103
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	LANGHE RIESLING - (BIANCO)	H80	1127
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	MOSCATO D'ASTI - (BIANCO)	H80	1074
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	TERRE ALFIERI NEBBIOLO - (ROSSO)	H80	1038
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	LANGHE ARNEIS - (BIANCO)	H80	1085
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	BARBERA D'ASTI SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1155
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ASTI - (BIANCO)	H80	1098
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ASTI - (BIANCO)	H80	1097
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	MOSCATO - (BIANCO)	H80	1100
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ASTI - (BIANCO)	H80	1099
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	PELAVERGA PER COLLINE SALUZZESI E SIMILARI - (ROSSO)	H80	1094
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	BARBERA D'ASTI SUPERIORE E SOTTOZONE NIZZA COLLI ASTIANI E TINELLA - (ROSSO)	H80	1064
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	MOSCATO D'ASTI - (BIANCO)	H80	1072
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	MOSCATO D'ASTI - (BIANCO)	H80	1073
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	UVE PER ALBUGNANO - (ROSSO)	H80	1075
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	BARBERA D'ASTI SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1154
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	NEBBIOLO PER GATTINARA - (ROSSO)	H80	1299
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	LANGHE ARNEIS PASSITO - (BIANCO)	H80	1102
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ALTA LANGA - (BIANCO)	H80	1077
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ALTA LANGA - (BIANCO)	H80	1078
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ARNEIS - (BIANCO)	H80	1002
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ALTA LANGA - (BIANCO)	H80	1079
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ROERO ARNEIS - (BIANCO)	H80	1096
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	PELAVERGA VERDUNO - (ROSSO)	H80	1095
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	ALBA - (ROSSO)	H80	1112
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	GHEMME - (ROSSO)	H80	1158
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	BARBERA D'ALBA - (ROSSO)	H80	1080
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	PIEMONTE BRACHETTO PASSITO - (ROSSO)	H80	1105
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	PIEMONTE ALBAROSSA - (ROSSO)	H80	1132
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	UVE PER RUCHÉ DI CASTAGNOLE MONFERRATO E SIMILARI - (ROSSO)	H80	1076

Gruppo	**Menzione**	**ID prodotto**	**ID varietà**
GRUPPO 4 DOP PIEMONTE	MOSCATO PASSITO PIEMONTE - (BIANCO)	H80	1020
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	TIMORASSO - (BIANCA)	H80	2149
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	MOSCATO PASSITO STREVI - (BIANCO)	H80	1059
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	CORTESE DI GAVI (ESCLUSO COMUNE DI GAVI) - (BIANCO)	H80	1046
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	BARBERA D'ALBA SUPERIORE CON MENZIONE GEOGRAFICA - (ROSSO)	H80	2027
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	ROERO - (ROSSO)	H80	1153
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	NEBBIOLO D'ALBA PER SPUMANTE - (ROSSO)	H80	1131
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	GAVI DI GAVI - (BIANCO)	H80	1055
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	LANGHE NEBBIOLO - (ROSSO)	H80	1090
GRUPPO 5 DOP PIEMONTE	NEBBIOLO D'ALBA - (ROSSO)	H80	1093
GRUPPO 6 DOP PIEMONTE	NEBBIOLO DA BARBARESCO - (ROSSO)	H80	1021
GRUPPO 7 DOP PIEMONTE	NEBBIOLO PER BARBARESCO CON MENZIONE GEOGRAFICA - (ROSSO)	H80	2026
GRUPPO 7 DOP PIEMONTE	ACQUI PASSITO - (ROSSO)	H80	2109
GRUPPO 7 DOP PIEMONTE	LOAZZOLO - (BIANCO)	H80	1070
GRUPPO 8 DOP PIEMONTE	NEBBIOLO DA BAROLO - (ROSSO)	H80	1092
GRUPPO 8 DOP PIEMONTE	NEBBIOLO PER BAROLO CON MENZIONE GEOGRAFICA - (ROSSO)	H80	2025
GRUPPO 1 DOP VALLE D'AOSTA	UVE BIANCHE - (BIANCO)	H80	2431
GRUPPO 1 DOP VALLE D'AOSTA	UVE NERE - (ROSSO)	H80	2430
GRUPPO 1 DOP LOMBARDIA	LAMBRUSCO MANTOVANO DOP	H80	2436
GRUPPO 1 DOP LOMBARDIA	CORTESE O.P. - (BIANCO)	H80	1196
GRUPPO 1 DOP LOMBARDIA	UVE BIANCHE PER GARDA COLLI MANTOVANI - (BIANCO)	H80	2435
GRUPPO 1 DOP LOMBARDIA	UVE BIANCHE PER GARDA - (BIANCO)	H80	2433
GRUPPO 1 DOP LOMBARDIA	BARBERA OLTREPO' PAVESE - (ROSSO)	H80	1194
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	SAUVIGNON O.P. - (BIANCO)	H80	1200
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	CABERNET O.P. - (ROSSO)	H80	1201
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	UVE NERE PER GARDA COLLI MANTOVANI - (ROSSO)	H80	2434
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	RIESLING OLTREPO' PAVESE - (BIANCO)	H80	1199
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	UVE NERE PER GARDA - (ROSSO)	H80	2432
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	MALVASIA O.P. - (BIANCO)	H80	1197
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	BONARDA OLTREPO' PAVESE - (ROSSO)	H80	1195
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	CHARDONNAY O.P. - (BIANCO)	H80	1202
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	CELLATICA - (ROSSO)	H80	1177
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	CAPRIANO - (BIANCO)	H80	1176
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA MARZEMINO - (ROSSO)	H80	1185
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	PINOT NERO O.P. - (ROSSO)	H80	1203

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	UVA ATTA A TERRE DEL COLLEONI ROSSO - (NERA)	H80	2160
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	PINOT NERO - (ROSSO)	H80	1190
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	BOTTICINO - (ROSSO)	H80	1175
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA MERLOT - (ROSSO)	H80	1186
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	UVA ATTA A TERRE DEL COLLEONI BIANCO - (BIANCA)	H80	2159
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1180
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA CLASSICO-BIANCO - (BIANCO)	H80	1182
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	ROSSA DI CAPRIANO DEL COLLE - (ROSSO)	H80	1191
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	MOSCATO OLTREPÒ PAVESE - (BIANCO)	H80	1198
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	UVA ATTA A VALCALEPIO ROSSO - (NERA)	H80	2157
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	SAN MARTINO D.B. (TOCAI) - (BIANCO)	H80	1192
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	UVA PER VALTENESI - (ROSSO)	H80	2500
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA CLASSICO-ROSSO - (ROSSO)	H80	1183
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA CABERNET - (ROSSO)	H80	1179
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA CLASSICO-ROSSO SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1184
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	GARDA CLASSICO GROPPELLO - (ROSSO)	H80	1181
GRUPPO 2 DOP LOMBARDIA	UVA ATTA A CURTEFRANCA BIANCO - (BIANCA)	H80	2161
GRUPPO 3 DOP LOMBARDIA	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1189
GRUPPO 3 DOP LOMBARDIA	PINOT GRIGIO O.P. - (BIANCO)	H80	1204
GRUPPO 4 DOP LOMBARDIA	VALCALEPIO MOSCATO PASSITO - (NERA)	H80	2158
GRUPPO 4 DOP LOMBARDIA	UVA ATTA A VALCALEPIO BIANCO - (BIANCA)	H80	2156
GRUPPO 5 DOP LOMBARDIA	UVA ATTA A CURTEFRANCA ROSSO - (NERA)	H80	2162
GRUPPO 5 DOP LOMBARDIA	VALTELLINA - (ROSSO)	H80	1209
GRUPPO 5 DOP LOMBARDIA	VALTELLINA SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1210
GRUPPO 5 DOP LOMBARDIA	VALGELLA - (ROSSO)	H80	1208
GRUPPO 6 DOP LOMBARDIA	LUGANA - (BIANCO)	H80	1187
GRUPPO 6 DOP LOMBARDIA	LUGANA SUPERIORE - (BIANCO)	H80	1188
GRUPPO 7 DOP LOMBARDIA	FRANCIACORTA - (BIANCO)	H80	1178
GRUPPO 7 DOP LOMBARDIA	MOSCATO DI SCANZO - (BIANCO)	H80	1211
GRUPPO 7 DOP LOMBARDIA	GRUMELLO - (ROSSO)	H80	1205
GRUPPO 7 DOP LOMBARDIA	INFERNO - (ROSSO)	H80	1206
GRUPPO 7 DOP LOMBARDIA	SASSELLA - (ROSSO)	H80	1207

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 1 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ENANTIO VALDADIGE "TERRE DEI FORTI" - (ROSSO)	H80	1251
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	MERLOT - (ROSSO)	H80	1252
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	SCHIAVA VALDADIGE - (ROSSO)	H80	1225
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	REBO - (ROSSO)	H80	1257
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	NOSIOLA - (BIANCO)	H80	1254
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	CABERNET - (ROSSO)	H80	1212
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	2111
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	MULLER THURGAU - (BIANCO)	H80	1253
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	MARZEMINO - (ROSSO)	H80	1217
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	RIESLING ITALICO E RENANO - (BIANCO)	H80	1258
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO PINOT BIANCO - (BIANCO)	H80	1262
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	INCROCIO MANZONI 6.0.13 - (BIANCO)	H80	2110
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1255
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1259
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TEROLDEGO - (ROSSO)	H80	1227
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	SYLVANER VERDE - (BIANCO)	H80	1260
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	SCHIAVA DI CALDARO - (ROSSO)	H80	1247
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	LAGREIN - (ROSSO)	H80	1216
GRUPPO 2 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	MOSCATO - (BIANCO)	H80	1218
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO PINOT NERO - (ROSSO)	H80	2113
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE MERLOT - (ROSSO)	H80	2413
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE MULLER THURGAU - (BIANCO)	H80	2414
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE NOSIOLA - (BIANCO)	H80	2415
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE CABERNET FRANC - (ROSSO)	H80	2425
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	2411
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE RIESLING - (BIANCO)	H80	2418
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE SANTA MADDALENA - (ROSSO)	H80	1244
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE REBO - (ROSSO)	H80	2417
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE CABERNET - (ROSSO)	H80	2421
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	2426
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE PINOT BIANCO - (BIANCO)	H80	2410
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE MARZEMINO - (ROSSO)	H80	2423

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 3 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE BIANCO - (BIANCO)	H80	2428
GRUPPO 4 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	CHARDONNAY E SIMILARI BS DOC - (BIANCO)	H80	1249
GRUPPO 4 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT NERO B.S DOC - (ROSSO)	H80	1256
GRUPPO 4 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO KERNER - (BIANCO)	H80	2508
GRUPPO 4 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRAMINER AROMATICO - (BIANCO)	H80	1261
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE MULLER THURGAU - (BIANCO)	H80	1239
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE MOSCATO GIALLO - (BIANCO)	H80	2424
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	2416
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	2419
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE ROSSO - (ROSSO)	H80	2429
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1236
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE SYLVANER - (BIANCO)	H80	1245
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1241
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE LAGREIN - (ROSSO)	H80	2422
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE KERNER - (BIANCO)	H80	2343
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE PINOT BIANCO - (BIANCO)	H80	1240
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	A.A. MOSCATO GIALLO - (BIANCO)	H80	1229
GRUPPO 5 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	A.A. UVE BIANCHE	H80	2511
GRUPPO 6 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	A.A. UVE ROSSE - (ROSSO)	H80	1234
GRUPPO 6 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO RISERVA - (BIANCO)	H80	2509
GRUPPO 7 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE PINOT NERO - (ROSSO)	H80	2412
GRUPPO 7 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	A.A. MOSCATO ROSA - (BIANCO)	H80	1230
GRUPPO 7 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE MOSCATO ROSA - (ROSATO)	H80	2427
GRUPPO 8 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE VIN SANTO - (BIANCO)	H80	2449
GRUPPO 8 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE MERLOT - (ROSSO)	H80	1238
GRUPPO 8 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE LAGREIN - (ROSSO)	H80	1237
GRUPPO 8 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1246
GRUPPO 8 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE RIESLING RENANO - (BIANCO)	H80	1243
GRUPPO 8 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	A.A. RIESLING - (BIANCO)	H80	1231
GRUPPO 9 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	A.A. TRAMINER AROMATICO - (ROSSO)	H80	1233
GRUPPO 9 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE PINOT NERO - (ROSSO)	H80	1242
GRUPPO 9 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO SUPERIORE TRAMINER - (BIANCO)	H80	2420

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 9 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTO ADIGE CABERNET - (ROSSO)	H80	1235
GRUPPO 9 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRAMINER AROMATICO - (BIANCO)	H80	1248
GRUPPO 9 DOP TRENTINO-ALTO ADIGE	A.A. SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1232
GRUPPO 1 DOP VENETO	MERLARA - (BIANCO)	H80	1323
GRUPPO 1 DOP VENETO	ARCOLE - (ROSSO)	H80	1311
GRUPPO 1 DOP VENETO	MERLARA UVE NERE - (ROSSO)	H80	1326
GRUPPO 1 DOP VENETO	GARDA (UVE NERE, MERLOT, CABERNET FRANC E SAUVIGNON) - (ROSSO)	H80	1317
GRUPPO 1 DOP VENETO	UVE PER CUSTOZA - (BIANCO)	H80	1333
GRUPPO 1 DOP VENETO	ARCOLE CABERNET FRANC E SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1312
GRUPPO 1 DOP VENETO	UVE PER SOAVE - (BIANCO)	H80	1335
GRUPPO 1 DOP VENETO	VALDADIGE UVE BIANCHE - (BIANCO)	H80	1340
GRUPPO 1 DOP VENETO	VALDADIGE UVE NERE - (ROSSO)	H80	1341
GRUPPO 1 DOP VENETO	MERLARA MALVASIA - (BIANCO)	H80	1324
GRUPPO 1 DOP VENETO	TOCAI ROSSO - (ROSSO)	H80	1287
GRUPPO 1 DOP VENETO	MERLARA MARZEMINO - (ROSSO)	H80	1325
GRUPPO 1 DOP VENETO	VERDUZZO - (BIANCO)	H80	1302
GRUPPO 1 DOP VENETO	FRIULANO - (ROSSO)	H80	1295
GRUPPO 1 DOP VENETO	VERDUZZO - (BIANCA)	H80	2359
GRUPPO 1 DOP VENETO	SAUVIGNON - (BIANCA)	H80	2360
GRUPPO 1 DOP VENETO	FRIULANO - (BIANCA)	H80	2267
GRUPPO 1 DOP VENETO	UVE PER BARDOLINO - (ROSSO)	H80	1841
GRUPPO 1 DOP VENETO	SOAVE CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1285
GRUPPO 1 DOP VENETO	MARZEMINO - (ROSSO)	H80	2115
GRUPPO 1 DOP VENETO	ARCOLE CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1313
GRUPPO 1 DOP VENETO	BARDOLINO UVE PER CLASSICO - (ROSSO)	H80	1315
GRUPPO 1 DOP VENETO	MARZEMINO - (ROSSO)	H80	1306
GRUPPO 1 DOP VENETO	PINELLA - (BIANCO)	H80	1296
GRUPPO 1 DOP VENETO	MONTI LESSINI (DURELLO) - (BIANCO)	H80	2142
GRUPPO 1 DOP VENETO	GAMBELLARA - (BIANCO)	H80	2117
GRUPPO 1 DOP VENETO	VALDADIGE CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1337
GRUPPO 1 DOP VENETO	SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1308
GRUPPO 1 DOP VENETO	PER MALBECK - (ROSSO)	H80	1343
GRUPPO 1 DOP VENETO	GARDA CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1318
GRUPPO 1 DOP VENETO	RIESLING - (BIANCO)	H80	1283
GRUPPO 1 DOP VENETO	MANZONI BIANCO - (BIANCO)	H80	1274
GRUPPO 1 DOP VENETO	SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1304
GRUPPO 1 DOP VENETO	RIESLING - (BIANCO)	H80	1307
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI CABERNET FRANC E SAUVIGNON	H80	2370

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI SERPINO	H80	2369
GRUPPO 1 DOP VENETO	SCHIAVA VALDADIGE - (ROSSO)	H80	1328
GRUPPO 1 DOP VENETO	GARDA PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1320
GRUPPO 1 DOP VENETO	ARCOLE PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1314
GRUPPO 1 DOP VENETO	SOAVE UVE PER IL CLASSICO - (BIANCO)	H80	1330
GRUPPO 1 DOP VENETO	MOSCATO BIANCO - (BIANCO)	H80	1275
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI CARMENERE	H80	2512
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI RABOSO	H80	2513
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI MOSCATO BIANCO	H80	2514
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI MOSCATO GIALLO	H80	2515
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI CHARDONNAY	H80	2516
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI PINOT BIANCO	H80	2517
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI PINELLA	H80	2518
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI TAI	H80	2519
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI MANZONI BIANCO	H80	2520
GRUPPO 1 DOP VENETO	COLLI EUGANEI GARGANEGA	H80	2521
GRUPPO 2 DOP VENETO	ARCOLE - (BIANCO)	H80	1310
GRUPPO 2 DOP VENETO	GARDA GARGANEGA E ALTRE UVE BIANCHE - (BIANCO)	H80	1319
GRUPPO 2 DOP VENETO	GARGANEGA - (BIANCO)	H80	2141
GRUPPO 2 DOP VENETO	DELLE VENEZIE BIANCO - (BIANCO)	H80	2472
GRUPPO 2 DOP VENETO	GARGANEGA - (BIANCO)	H80	1321
GRUPPO 2 DOP VENETO	PER CARMENERE - (ROSSO)	H80	1344
GRUPPO 2 DOP VENETO	MONTI LESSINI (DURELLO) - (BIANCO)	H80	1327
GRUPPO 2 DOP VENETO	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1277
GRUPPO 2 DOP VENETO	RABOSO - (ROSSO)	H80	1279
GRUPPO 2 DOP VENETO	VENETO MERLOT - (ROSSO)	H80	2524
GRUPPO 2 DOP VENETO	CABERNET - (ROSSO)	H80	2523
GRUPPO 2 DOP VENETO	VENETO REFOSCO - (ROSSO)	H80	2527
GRUPPO 3 DOP VENETO	VALDADIGE TERRA DEI FORTI ENANTIO - (ROSSO)	H80	1338
GRUPPO 3 DOP VENETO	COLLI EUGANEI MERLOT RISERVA	H80	2371
GRUPPO 3 DOP VENETO	UVE PER LISON CLASSICO - (BIANCO)	H80	2393
GRUPPO 3 DOP VENETO	BARDOLINO UVE PER DOCG - (ROSSO)	H80	1316
GRUPPO 3 DOP VENETO	VERDISIO - (BIANCA)	H80	2358
GRUPPO 3 DOP VENETO	COLLI EUGANEI SAUVIGNON - (BIANCA)	H80	2368
GRUPPO 3 DOP VENETO	COLLI EUGANEI CABERNET RISERVA	H80	2372
GRUPPO 3 DOP VENETO	VESPAIOLA - (BIANCO)	H80	1309
GRUPPO 3 DOP VENETO	BAGNOLI FRIULARO - (ROSSO)	H80	2023
GRUPPO 3 DOP VENETO	UVE PER VALPOLICELLA, CABERNET - (ROSSO)	H80	1336
GRUPPO 4 DOP VENETO	VALDADIGE PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1339

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 4 DOP VENETO	TRAMINER AROMATICO - (BIANCO)	H80	2392
GRUPPO 4 DOP VENETO	BAGNOLI FRIULARO DA PASSITO - (ROSSO)	H80	2024
GRUPPO 4 DOP VENETO	VALPOLICELLA CLASSICO - (ROSSO)	H80	1342
GRUPPO 5 DOP VENETO	VENETO PINOT NERO - (ROSSO)	H80	2526
GRUPPO 5 DOP VENETO	VENETO PINOT BIANCO - (BIANCO)	H80	2525
GRUPPO 6 DOP VENETO	VALPOLICELLA DA RIPASSO - (ROSSO)	H80	1292
GRUPPO 6 DOP VENETO	LUGANA - (BIANCO)	H80	1322
GRUPPO 6 DOP VENETO	UVA DA VINO PER LUGANA SUPERIORE - (BIANCO)	H80	1331
GRUPPO 7 DOP VENETO	UVE ATTE A PROSECCO DOCG (BIANCHE)	H80	3035
GRUPPO 7 DOP VENETO	UVE PER RECIOTO - (ROSSO)	H80	1334
GRUPPO 8 DOP VENETO	GAMBELLARA PER RECIOTO - (BIANCO)	H80	2118
GRUPPO 9 DOP VENETO	UVE ATTE A PROSECCO DOC (BIANCHE)	H80	3034
GRUPPO 10 DOP VENETO	SOAVE UVE DA RECIOTO - (BIANCO)	H80	1329
GRUPPO 11 DOP VENETO	UVE PER AMARONE - (ROSSO)	H80	1332
GRUPPO 11 DOP VENETO	UVE PER RECIOTO E AMARONE ZONA "CLASSICO" - (ROSSO)	H80	2028
GRUPPO 12 DOP VENETO	CARTIZZE - (BIANCO)	H80	1297
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	MERLOT - (ROSSO)	H80	1355
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	VERDUZZO FRIULANO - (BIANCO)	H80	1373
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	VERDUZZO FRIULANO - (BIANCO)	H80	1404
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	VERDUZZO FRIULANO - (BIANCO)	H80	1405
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	2030
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	REFOSCO - (ROSSO)	H80	2029
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	MOSCATO GIALLO - (BIANCO)	H80	1356
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	FRANCONIA - (ROSSO)	H80	1349
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	REFOSCO PER FRIULI COLLI ORIENTALI E COLLIO - (ROSSO)	H80	1363
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	REFOSCO COLLI ORIENTALI - (ROSSO)	H80	1402
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULANO - (BIANCO)	H80	1345
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIESLING - (BIANCO)	H80	1365
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIESLING ITALICO E RENANO - (BIANCO)	H80	1366
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	REFOSCO COLLIO - (ROSSO)	H80	1403
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	MOSCATO ROSA - (ROSATO)	H80	2120
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	MULLER THURGAU - (BIANCO)	H80	1357
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	CABERNET FRANC - (ROSSO)	H80	1347
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	VITOUSKA - (BIANCO)	H80	1398
GRUPPO 1 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	VITOUSKA - (BIANCO)	H80	2032

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1348
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT BIANCO - (BIANCO)	H80	1360
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1375
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT NERO - (ROSSO)	H80	2119
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H80	1361
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT NERO B.S DOC - (ROSSO)	H80	1362
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PICOLIT - (BIANCO)	H80	1358
GRUPPO 2 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	RAMANDOLO - (BIANCO)	H80	1376
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT NERO DOC COLLIO - (ROSSO)	H80	1395
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	TRAMINER AROMATICO - (BIANCO)	H80	1371
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	TOCAI PER FRIULI COLLI ORIENTALI E COLLIO - (BIANCO)	H80	1370
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1367
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	MALVASIA ISTRIANA - (BIANCO)	H80	1352
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	MALVASIA ISTRIANA - (BIANCO)	H80	1400
GRUPPO 3 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	MALVASIA ISTRIANA - (BIANCO)	H80	1401
GRUPPO 4 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	UVE ATTE A PROSECCO DOC - (BIANCHE)	H80	2385
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	UVE TERRANO PER DOC CARSO - (ROSSO)	H80	1394
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIBOLLA GIALLA - (BIANCO)	H80	1364
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIBOLLA GIALLA - (BIANCO)	H80	1406
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIBOLLA GIALLA - (BIANCO)	H80	1407
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	PIGNOLO - (ROSSO)	H80	1359
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	SCHIOPPETTINO - (ROSSO)	H80	1377
GRUPPO 5 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	SCHIOPPETTINO - (ROSSO)	H80	2031
GRUPPO 6 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	TAZZELENGHE - (ROSSO)	H80	1368
GRUPPO 6 DOP FRIULI VENEZIA GIULIA	TAZZELENGHE - (ROSSO)	H80	1396
GRUPPO 1 DOP LIGURIA	BIANCHETTA - (BIANCO)	H80	1410
GRUPPO 1 DOP LIGURIA	ORMEASCO - (ROSSO)	H80	1415
GRUPPO 1 DOP LIGURIA	BOSCO - (BIANCO)	H80	1411
GRUPPO 1 DOP LIGURIA	MOSCATO - (BIANCO)	H80	2108
GRUPPO 1 DOP LIGURIA	DOLCETTO - (ROSSO)	H80	1413
GRUPPO 1 DOP LIGURIA	COLLI DI LUNI - (ROSSO)	H80	2496
GRUPPO 1 DOP LIGURIA	COLLI DI LUNI - (BIANCO)	H80	2497
GRUPPO 2 DOP LIGURIA	ALBAROLA - (BIANCO)	H80	1422

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 2 DOP LIGURIA	CILIEGIOLO - (ROSSO)	H80	1412
GRUPPO 2 DOP LIGURIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	1421
GRUPPO 2 DOP LIGURIA	ROSSESE DOLCEACQUA - (ROSSO)	H80	1417
GRUPPO 2 DOP LIGURIA	UVE BOSCO DA SCIACCHETRÀ - (BIANCO)	H80	1423
GRUPPO 3 DOP LIGURIA	ROSSESE ALBENGA RIVIERA LIGURE DI PONENTE - (ROSSO)	H80	1418
GRUPPO 4 DOP LIGURIA	PIGATO - (BIANCO)	H80	1416
GRUPPO 4 DOP LIGURIA	VERMENTINO - (BIANCO)	H80	1420
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	BIANCO DEI COLLI BOLOGNESI - (BIANCO)	H80	1427
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	BARBERA DEI COLLI BOLOGNESI - (ROSSO)	H80	1424
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI RIMINI BIANCAME E BIANCO - (BIANCO)	H80	1495
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI RIMINI ROSSO - (ROSSO)	H80	1498
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI RIMINI REBOLA - (BIANCO)	H80	1497
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	UVE PER COLLI D'IMOLA - (ROSSO)	H80	2067
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI ROMAGNA CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1437
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	ALBANA DI ROMAGNA - (BIANCO)	H80	1474
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	PIGNOLETTO - (BIANCO)	H80	1452
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1473
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	ALBANA - (BIANCO)	H80	1470
GRUPPO 1 DOP EMILIA ROMAGNA	CAGNINA - (ROSSO)	H80	1431
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	PER BOSCO ELICEO FORTANA - (ROSSO)	H80	1502
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	PER BOSCO ELICEO BIANCO - (BIANCO)	H80	1500
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	PER BOSCO ELICEO MERLOT - (ROSSO)	H80	1501
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	PER BOSCO ELICEO SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1499
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	REGGIANO ROSSO - (NERA)	H80	2184
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	RENO MONTUNI - (BIANCO)	H80	1475
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	RENO BIANCO - (BIANCO)	H80	2068
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	RENO MONTUNI - (BIANCO)	H80	2069
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	RENO PIGNOLETTO - (BIANCO)	H80	1457
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	PAGADEBIT - (BIANCO)	H80	1449
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	TREBBIANO DI ROMAGNA - (BIANCO)	H80	1467
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	SPERGOLA - (BIANCO)	H80	2464
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	MALBO - (NERA)	H80	2180
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	MARZEMINO - (NERA)	H80	2181

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI PIACENTINI MALVASIA - (BIANCO)	H80	1480
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	BONARDA (COLLI PIACENTINI) - (ROSSO)	H80	1477
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	MALVASIA DI CANDIA AROMATICA - (BIANCO)	H80	2466
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	CABERNET DEI COLLI - (ROSSO)	H80	1430
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	CABERNET- SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1493
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	UVE BIANCHE DOP PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP - (BIANCO)	H80	2278
GRUPPO 2 DOP EMILIA ROMAGNA	UVE NERE DOP PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP - (ROSSO)	H80	2279
GRUPPO 3 DOP EMILIA ROMAGNA	LAMBRUSCO - (ROSSO)	H80	1442
GRUPPO 3 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI PIACENTINI VIN SANTO DI VIGOLENO - (BIANCO)	H80	2446
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	PIGNOLETTO DEI COLLI - (BIANCO)	H80	1454
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	MERLOT DEI COLLI BOLOGNESI - (ROSSO)	H80	1447
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	PINOT DEI COLLI BOLOGNESI - (BIANCO)	H80	1456
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	SAUVIGNON COLLI BOLOGNESI - (BIANCO)	H80	1463
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI PARMA TUTTE LE UVE BIANCHE - (BIANCO)	H80	1488
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI PARMA TUTTE LE UVE ROSSE - (ROSSO)	H80	1489
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI RIMINI CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1496
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI PIACENTINI CABERNET-SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1478
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI PIACENTINI SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1483
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI PIACENTINI CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1479
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI PIACENTINI PINOT NERO - (ROSSO)	H80	1482
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	PINOT GRIGIO COLLI PIACENTINI - (BIANCO)	H80	1486
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	PINOT NERO COLLI PIACENTINI - (ROSSO)	H80	1487
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI ROMAGNA CABERNET - (ROSSO)	H80	1436
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI DI ROMAGNA SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1438
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	COLLI PIACENTINI ORTRUGO - (BIANCO)	H80	1481
GRUPPO 4 DOP EMILIA ROMAGNA	SANGIOVESE DI ROMAGNA - (ROSSO)	H80	1460
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	COLLI ETRURIA CENTR.B. - (BIANCO)	H80	1517
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDICHIANA BIANCO - (BIANCO)	H80	1552
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MONTEREGIO BIANCO - (BIANCO)	H80	1587
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	BIANCO EMPOLESE - (BIANCO)	H80	1574
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	COLLI ETRURIA CENTR.R. - (ROSSO)	H80	1518
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MONTECUCCO BIANCO - (BIANCO)	H80	1585
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VAL D'ARBIA BIANCO - (BIANCO)	H80	1616

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	BIANCO PISANO S.TORPE' - (BIANCO)	H80	1511
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA BIANCO - (BIANCO)	H80	2056
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA ROSSO - (ROSSO)	H80	2038
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	CAPALBIO B. - (BIANCO)	H80	1581
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA BIANCO - (BIANCO)	H80	2063
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	CAPALBIO R. - (ROSSO)	H80	1582
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDICHIANA ROSSO - (ROSSO)	H80	1554
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDINIEVOLE BIANCO - (BIANCO)	H80	1607
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA ROSATO - (ROSSO)	H80	2049
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	UVE PER BIANCO DI PITIGLIANO - (BIANCO)	H80	2107
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO - (BIANCO)	H80	2062
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA ANSONICA - (BIANCO)	H80	2057
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	CAPALBIO SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	1583
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDICHIANA CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1553
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDICHIANA SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	1555
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MONTE SCUDAIO B. - (BIANCO)	H80	1603
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDICHIANA GRECHETTO - (BIANCO)	H80	1551
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MONTECUCCO VERMENTINO - (BIANCO)	H80	2145
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	2058
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	PITIGLIANO BIANCO SUPERIORE - (BIANCO)	H80	1592
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA ROSSO - (ROSSO)	H80	2048
GRUPPO 1 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	2053
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	VIN SANTO CHIANTI - (ROSSO)	H80	1579
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	UVE PER VAL DI CORNIA - (BIANCO)	H80	1550
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	VIN SANTO CHIANTI - (ROSSO)	H80	1630
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	COLLI DI LUNI - (ROSSO)	H80	1516
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	UVE PER BOLGHERI - (BIANCO)	H80	1598
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	UVE PER GRANCE SENESI BIANCO - (BIANCO)	H80	2348
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	ORCIA BIANCO - (BIANCO)	H80	1527
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	MONTEREGIO ROSSO - (ROSSO)	H80	1588
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	MONTECARLO BIANCO - (BIANCO)	H80	1601
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	UVE BIANCHE ATTE A DOC CORTONA - (BIANCO)	H80	1564
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	UVE PER COLLINE LUCCHESI - (ROSSO)	H80	1600
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	UVE NERE ATTE A DOC CORTONA - (ROSSO)	H80	1565
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	CORTONA SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	1570
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	UVE PER GRANCE SENESI ROSSO - (ROSSO)	H80	2349
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	SANT'ANTIMO BIANCO - (BIANCO)	H80	1613
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	UVE PER TERRE DI CASOLE BIANCO - (BIANCO)	H80	2346
GRUPPO 2 DOP TOSCANA	MONTE SCUDAIO R. - (ROSSO)	H80	1604

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CORTONA GRECHETTO - (BIANCO)	H80	1567
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CORTONA CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1566
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	MONTECARLO ROSSO - (ROSSO)	H80	1602
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI COLLINE PISANE - (ROSSO)	H80	1625
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	ORCIA ROSSO - (ROSSO)	H80	1528
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI COLLI ARETINI - (ROSSO)	H80	1623
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	SANT'ANTIMO ROSSO - (ROSSO)	H80	1614
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CORTONA SYRAH - (ROSSO)	H80	1572
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI MONTALBANO - (ROSSO)	H80	1622
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CORTONA CABERNET - SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1563
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CORTONA MERLOT - (ROSSO)	H80	1568
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CORTONA SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1571
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI MONTESPERTOLI - (ROSSO)	H80	1575
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI SUP. - (ROSSO)	H80	1577
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	SAN GIMIGNANO ROSSO - (ROSSO)	H80	1611
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI COLLI FIORENTINI - (ROSSO)	H80	1624
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	UVE PER TERRE DI CASOLE ROSSO - (ROSSO)	H80	2347
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	TERRE DI PISA ROSSO - (ROSSO)	H80	2046
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI COLLI SENESI - (ROSSO)	H80	1608
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1628
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	MONTECUCCO SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	2045
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	PARRINA BIANCO - (BIANCO)	H80	1590
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	UVA DA CHIANTI SOTTO-ZONE - (ROSSO)	H80	1547
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	UVA DA CHIANTI - (ROSSO)	H80	1545
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	PARRINA ROSSO - (ROSSO)	H80	1591
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO - (BIANCO)	H80	1617
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CHIANTI RUFINA - (ROSSO)	H80	1576
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	MONTECUCCO ROSSO - (ROSSO)	H80	1586
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA PASSITO - (BIANCO)	H80	2066
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	BARCO REALE - (ROSSO)	H80	1510
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	TERRE DI PISA SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	2047
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	SOVANA SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1594
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	CORTONA VIN SANTO - (BIANCO)	H80	1573
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	VIN SANTO S. GIMIGNANO - (BIANCO)	H80	1562
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	MONTEREGIO OCCHIO PERNICE - (ROSSO)	H80	1584
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	MORELLINO SCANSANO - (ROSSO)	H80	1589
GRUPPO 3 DOP TOSCANA	ROSATO CARMIGNANO - (ROSATO)	H80	1606
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA CABERNET - (ROSSO)	H80	2040
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	2041

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA ALICANTE - (ROSSO)	H80	2042
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA CABERNET FRANC - (ROSSO)	H80	2050
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA MERLOT - (ROSSO)	H80	2043
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	2039
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VERMENTINO - (BIANCO)	H80	1558
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	2060
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	2051
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	2064
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	UVA ATTA A MAREMMA TOSCANA VIN SANTO - (BIANCA)	H80	2185
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA SYRAH - (ROSSO)	H80	2054
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	ANSONICA - (BIANCO)	H80	1509
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA SYRAH - (ROSSO)	H80	2044
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA VERMENTINO - (BIANCO)	H80	2059
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	2065
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VALDARNO DI SOPRA MERLOT - (ROSSO)	H80	2052
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	VALDICHIANA VIN SANTO - (BIANCO)	H80	1556
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	MAREMMA TOSCANA VIOGNIER - (BIANCO)	H80	2061
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	SOVANA ROSSO - (ROSSO)	H80	1593
GRUPPO 4 DOP TOSCANA	SOVANA - (ROSSO)	H80	1537
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	SOVANA MERLOT - (ROSSO)	H80	1538
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	SOVANA CABERNET SAUVIGNON SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1627
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	VIN SANTO ORCIA - (BIANCO)	H80	1561
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	CORTONA VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE - (ROSSO)	H80	2037
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	POMINO PINOT NERO - (ROSSO)	H80	2106
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	UVE PER TERRATICO BIANCO - (BIANCO)	H80	1539
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	CANDIA - (BIANCO)	H80	1514
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	MONTEPULCIANO ROSSO - (ROSSO)	H80	1526
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	POMINO - (BIANCO)	H80	1578
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	UVA DA VAL DI CORNIA - (ROSSO)	H80	1548
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	UVE PER TERRATICO ROSSO - (ROSSO)	H80	1540
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	ELBA - (ROSSO)	H80	1596
GRUPPO 6 DOP TOSCANA	VIN SANTO DI CARMIGNANO - (BIANCO)	H80	1560
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	VIN SANTO CHIANTI CLASSICO - (ROSSO)	H80	1629
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	UVA DA CHIANTI CLASSICO - (ROSSO)	H80	1546
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	VIN SANTO CHIANTI CLASSICO - (ROSSO)	H80	1580
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	UVA ATTA A PRODURRE VINO NOBILE E SIMILARI - (ROSSO)	H80	1615
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	ELBA - (BIANCO)	H80	1595
GRUPPO 5 DOP TOSCANA	CARMIGNANO - (ROSSO)	H80	1605
GRUPPO 7 DOP TOSCANA	MONTALCINO ROSSO - (ROSSO)	H80	1609

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 7 DOP TOSCANA	VIN SANTO MONTEPULCIANO - (ROSSO)	H80	1618
GRUPPO 7 DOP TOSCANA	ELBA ALEATICO - (ROSSO)	H80	1597
GRUPPO 7 DOP TOSCANA	ELBA ANSONICA - (BIANCO)	H80	1519
GRUPPO 8 DOP TOSCANA	MOSCADELLO DI MONTALCINO - (ROSSO)	H80	1610
GRUPPO 8 DOP TOSCANA	BOLGHERI VERMENTINO - (BIANCO)	H80	2055
GRUPPO 8 DOP TOSCANA	ELBA MOSCATO - (BIANCO)	H80	1520
GRUPPO 9 DOP TOSCANA	BOLGHERI SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1639
GRUPPO 9 DOP TOSCANA	UVE PER DOC BOLGHERI - (ROSSO)	H80	1599
GRUPPO 10 DOP TOSCANA	SANGIOVESE PER BRUNELLO - (ROSSO)	H80	1612
GRUPPO 11 DOP TOSCANA	BOLGHERI SASSICAIA - (ROSSO)	H80	1640
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI BIANCO - (BIANCA)	H80	2186
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI TREBBIANO - (BIANCA)	H80	2190
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI ROSSO - (NERA)	H80	2191
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI CABERNET SAUVIGNON - (NERA)	H80	2192
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI MERLOT - (NERA)	H80	2193
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI SANGIOVESE - (NERA)	H80	2194
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI CHARDONNAY - (BIANCA)	H80	2187
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI GRECHETTO - (BIANCA)	H80	2188
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVA ATTA A COLLI PERUGINI PINOT GRIGIO - (BIANCA)	H80	2189
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	LAGO DI CORBARA - (ROSSO)	H80	1652
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVE ATTE A LAGO DI CORBARA BIANCO - (BIANCA)	H80	2195
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	ORVIETO - (BIANCO)	H80	1643
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	ROSSO ORVIETANO - (ROSSO)	H80	1653
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	MALVASIA - (ROSSO)	H80	1663
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	GARGANEGA TERNI - (BIANCO)	H80	1651
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	CILIEGIOLO - (ROSSO)	H80	1650
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	CILIEGIOLO - (ROSSO)	H80	1661
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	CANAIOLO - (ROSSO)	H80	1666
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	VERDICCHIO - (BIANCO)	H80	1646
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	VERMENTINO - (BIANCO)	H80	1664
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1660
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	SANGIOVESE PER PRODUZIONE VINI ROSSI UMBRI - (ROSSO)	H80	1645
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	GRECHETTO - (BIANCO)	H80	1642
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVE PER TORGIANO DOC BIANCHE	H80	2549
GRUPPO 1 DOP UMBRIA	UVE PER TORGIANO DOC NERE	H80	2550
GRUPPO 2 DOP UMBRIA	UVE PER MONTEFALCO ROSSO - (ROSSO)	H80	1648
GRUPPO 2 DOP UMBRIA	ORVIETO CLASSICO - (BIANCO)	H80	1665
GRUPPO 2 DOP UMBRIA	GAMAY - (ROSSO)	H80	1662
GRUPPO 2 DOP UMBRIA	TREBBIANO SPOLETINO - (BIANCA)	H80	2406

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 2 DOP UMBRIA	ALEATICO - (ROSSO)	H80	1649
GRUPPO 2 DOP UMBRIA	UVE PER TORGIANO DOCG	H80	2551
GRUPPO 3 DOP UMBRIA	SAGRANTINO - (ROSSO)	H80	1647
GRUPPO 1 DOP MARCHE	OFFIDA ROSSO - (ROSSO)	H80	1673
GRUPPO 1 DOP MARCHE	OFFIDA PASSERINA - (BIANCO)	H80	1671
GRUPPO 1 DOP MARCHE	ROSSO PICENO SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1674
GRUPPO 2 DOP MARCHE	ROSSO COLLI MACERATESI - (ROSSO)	H80	1687
GRUPPO 2 DOP MARCHE	COLLI MACERATESI BIANCO - (BIANCO)	H80	1682
GRUPPO 2 DOP MARCHE	ESINO ROSSO - (ROSSO)	H80	1670
GRUPPO 2 DOP MARCHE	ESINO BIANCO - (BIANCO)	H80	1669
GRUPPO 2 DOP MARCHE	FALERIO PASSERINA - (BIANCO)	H80	2276
GRUPPO 2 DOP MARCHE	FALERIO DEI COLLI ASCOLANI - (BIANCO)	H80	1681
GRUPPO 2 DOP MARCHE	LACRIMA DI MORRO - (ROSSO)	H80	1678
GRUPPO 2 DOP MARCHE	ROSSO PICENO - (ROSSO)	H80	1680
GRUPPO 2 DOP MARCHE	VERDICCHIO - (BIANCO)	H80	1676
GRUPPO 3 DOP MARCHE	OFFIDA PECORINO - (BIANCO)	H80	1672
GRUPPO 3 DOP MARCHE	VERNACCIA DI SERRA PETRONA - (BIANCO)	H80	1688
GRUPPO 3 DOP MARCHE	VERDICCHIO CLASSICO SUPERIORE - (BIANCO)	H80	1677
GRUPPO 3 DOP MARCHE	I TERRENI DI SANSEVERINO MORO - (ROSSO)	H80	1683
GRUPPO 3 DOP MARCHE	I TERRENI DI SANSEVERINO ROSSO - (ROSSO)	H80	1684
GRUPPO 3 DOP MARCHE	I TERRENI DI SANSEVERINO ROSSO PASSITO - (ROSSO)	H80	1685
GRUPPO 3 DOP MARCHE	I TERRENI DI SANSEVERINO ROSSO SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1686
GRUPPO 4 DOP MARCHE	BIANCHELLO DEL METAURO - (BIANCO)	H80	2123
GRUPPO 4 DOP MARCHE	COLLI PESARESI - (BIANCO)	H80	2124
GRUPPO 4 DOP MARCHE	COLLI PESARESI - (ROSSO)	H80	2125
GRUPPO 4 DOP MARCHE	ROSSO CONERO - (ROSSO)	H80	1679
GRUPPO 1 DOP LAZIO	UVE PER CERVETERI ROSSO - (ROSSO)	H80	2085
GRUPPO 1 DOP LAZIO	UVE PER COLLI DELLA SABINA BIANCO - (BIANCO)	H80	2096
GRUPPO 1 DOP LAZIO	UVE PER COLLI DELLA SABINA ROSSO - (ROSSO)	H80	2095
GRUPPO 1 DOP LAZIO	COLLI ETRUSCHI VITERBESI GRECHETTO - (BIANCO)	H80	1729
GRUPPO 1 DOP LAZIO	UVE PER GENAZZANO ROSSO - (ROSSO)	H80	2088
GRUPPO 1 DOP LAZIO	ORVIETO - (BIANCO)	H80	1708
GRUPPO 1 DOP LAZIO	UVE PER VIGNANELLO - (ROSSO)	H80	2097
GRUPPO 1 DOP LAZIO	CILIEGIOLO - (ROSSO)	H80	1703
GRUPPO 2 DOP LAZIO	CASTELLI ROMANI - (BIANCO)	H80	1701
GRUPPO 2 DOP LAZIO	CASTELLI ROMANI ROSSA - (ROSSO)	H80	1702
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER CERVETERI BIANCO - (BIANCO)	H80	2084
GRUPPO 2 DOP LAZIO	CERVETERI BIANCO CON INDICAZIONE DI VITIGNO - (BIANCO)	H80	2086
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER COLLI ALBANI - (BIANCO)	H80	1713

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER COLLI ETRUSCHI VITERBESI ROSSO CON INDICAZIONE DI VITIGNO - (ROSSO)	H80	2099
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER COLLI ETRUSCHI VITERBESI BIANCO CON INDICAZIONE DI VITIGNO - (BIANCO)	H80	2100
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER COLLI LANUVINI - (BIANCO)	H80	1714
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER GENAZZANO BIANCO - (BIANCO)	H80	2087
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER TARQUINIA BIANCO - (BIANCO)	H80	2094
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER TARQUINIA ROSSO - (ROSSO)	H80	2093
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER VELLETRI - (BIANCO)	H80	1715
GRUPPO 2 DOP LAZIO	VIGNANELLO - (BIANCO)	H80	1716
GRUPPO 2 DOP LAZIO	BELLONE - (BIANCO)	H80	1722
GRUPPO 2 DOP LAZIO	UVE PER ZAGAROLO - (BIANCO)	H80	2098
GRUPPO 3 DOP LAZIO	ALEATICO DI GRADOLI - (ROSSO)	H80	1699
GRUPPO 3 DOP LAZIO	CORI BELLONE - (BIANCO)	H80	2490
GRUPPO 3 DOP LAZIO	CORI NERO BUONO - (ROSSO)	H80	2491
GRUPPO 3 DOP LAZIO	UVE PER ROMA BIANCO - (BIANCO)	H80	2092
GRUPPO 3 DOP LAZIO	ROMA MALVASIA PUNTINATA - (BIANCO)	H80	2492
GRUPPO 3 DOP LAZIO	ROMA BELLONE - (BIANCO)	H80	2493
GRUPPO 3 DOP LAZIO	UVE PER ROMA ROSSO - (ROSSO)	H80	2091
GRUPPO 3 DOP LAZIO	CESANESE - (ROSSO)	H80	1723
GRUPPO 4 DOP LAZIO	TREBBIANO GIALLO (UVAGGIO PER EST EST EST, COLLI ETRUSCHI) - (BIANCO)	H80	2019
GRUPPO 4 DOP LAZIO	CORI BIANCO - (BIANCO)	H80	2488
GRUPPO 4 DOP LAZIO	CORI ROSSO - (ROSSO)	H80	2489
GRUPPO 4 DOP LAZIO	UVE FRASCATI - (BIANCO)	H80	1712
GRUPPO 4 DOP LAZIO	UVE PER MARINO - (BIANCO)	H80	2089
GRUPPO 4 DOP LAZIO	MARINO CON INDICAZIONE DI VITIGNO - (BIANCO)	H80	2090
GRUPPO 4 DOP LAZIO	VELLETRI - (ROSSO)	H80	1725
GRUPPO 5 DOP LAZIO	UVE PER CESANESE DEL PIGLIO (ROSSO)	H80	2394
GRUPPO 5 DOP LAZIO	CESANESE DI AFFILE (ROSSO)	H80	2395
GRUPPO 5 DOP LAZIO	ROSSA CESANESE - (ROSSO)	H80	1719
GRUPPO 1 DOP ABRUZZO	MONTEPULCIANO D'ABRUZZO - (ROSSO)	H80	1734
GRUPPO 1 DOP ABRUZZO	TREBBIANO D'ABRUZZO - (BIANCO)	H80	2018
GRUPPO 2 DOP ABRUZZO	COLLINE TERAMANE MONTEPULCIANO D'ABRUZZO - (ROSSO)	H80	1738
GRUPPO 1 DOP MOLISE	SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	1741
GRUPPO 1 DOP MOLISE	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1739
GRUPPO 1 DOP MOLISE	UVE PER MOLISE BIANCO - (BIANCO)	H80	2379
GRUPPO 1 DOP MOLISE	GRECO BIANCO - (BIANCO)	H80	1740
GRUPPO 1 DOP MOLISE	UVE PER BIFERNO BIANCO - (BIANCO)	H80	2375
GRUPPO 1 DOP MOLISE	UVE PER MOLISE ROSSO - (ROSSO)	H80	2377
GRUPPO 1 DOP MOLISE	UVE PER MOLISE ROSATO - (ROSSO)	H80	2378

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 1 DOP MOLISE	UVE PER BIFERNO ROSSO - (ROSSO)	H80	2373
GRUPPO 1 DOP MOLISE	UVE PER BIFERNO ROSATO - (ROSSO)	H80	2374
GRUPPO 1 DOP MOLISE	UVE PER BIFERNO ROSSO SUPERIORE - (ROSSO)	H80	2376
GRUPPO 1 DOP MOLISE	SAUVIGNON - (BIANCO)	H80	1742
GRUPPO 2 DOP MOLISE	TINTILIA - (ROSSO)	H80	1743
GRUPPO 2 DOP MOLISE	UVE PER MOLISE TINTILIA - (ROSSO)	H80	2380
GRUPPO 1 DOP CAMPANIA	MALVASIA ROSSA - (ROSSO)	H80	2357
GRUPPO 1 DOP CAMPANIA	UVE PER SANNIO SOLOPACA - (BIANCO)	H80	1751
GRUPPO 1 DOP CAMPANIA	UVE PER SANNIO SOLOPACA - (ROSSO)	H80	1750
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	PIEDIROSSO - (ROSSO)	H80	2103
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	AGLIANICO - (ROSSO)	H80	2105
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	CODA DI VOLPE - (BIANCO)	H80	1748
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H80	2356
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	SCIASCINOSO - (ROSSO)	H80	2455
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	CASAVECCHIA DI PONTELATONE - (ROSSO)	H80	2456
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	FIANO - (BIANCO)	H80	2453
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	FIANO DOC SANNIO - (BIANCO)	H80	1752
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	GRECO SANNIO - (BIANCO)	H80	1749
GRUPPO 2 DOP CAMPANIA	SANNIO FALANGHINA - (BIANCA)	H80	2203
GRUPPO 3 DOP CAMPANIA	GRECO - (BIANCO)	H80	2454
GRUPPO 3 DOP CAMPANIA	GRECO DI TUFO - (BIANCO)	H80	1747
GRUPPO 3 DOP CAMPANIA	FIANO DI AVELLINO E SIMILARI - (BIANCO)	H80	1746
GRUPPO 3 DOP CAMPANIA	AGLIANICO PER TAURASI - (ROSSO)	H80	1745
GRUPPO 3 DOP CAMPANIA	AVERSA ASPRINO - (BIANCO)	H80	2452
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H80	1815
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	MALVASIA BIANCA - (BIANCO)	H80	1835
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	VERDECA - (BIANCO)	H80	1842
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	PAMPANUTO - (BIANCO)	H80	1804
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	UVE PER ROSSO DI CERIGNOLA - (ROSSO)	H80	1846
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	MONTEPULCIANO - (ROSSO)	H80	1795
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	CACC'E MMITTE DI LUCERA - (ROSSO)	H80	1843
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	CABERNET - (ROSSO)	H80	1767
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H80	1769
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	MALVASIA NERA - (ROSSO)	H80	1790

Gruppo	**Menzione**	**ID prodotto**	**ID varietà**
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	GRECO - (BIANCO)	H80	1779
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	MALVASIA NERA - (ROSSO)	H80	1836
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	MALBECH - (ROSSO)	H80	1786
GRUPPO 1 DOP PUGLIA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	2557
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	UVE BIANCHE - (BIANCO)	H80	1827
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	BOMBINO BIANCO - (BIANCO)	H80	1761
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	SAN SEVERO BIANCO - (BIANCO)	H80	1844
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	BIANCO D' ALESSANO - (BIANCO)	H80	1760
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	BIANCA D'ALESSANO - (BIANCO)	H80	1834
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	BOMBINO NERO - (ROSSO)	H80	1764
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	UVE NERE - (ROSSO)	H80	1829
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	SAN SEVERO NERO - (ROSSO)	H80	1845
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	UVA DI TROIA - (ROSSO)	H80	1823
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	NEGROAMARO - (ROSSO)	H80	1857
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	NEGROAMARO - (ROSSO)	H80	1837
GRUPPO 2 DOP PUGLIA	AGLIANICO - (ROSSO)	H80	2558
GRUPPO 3 DOP PUGLIA	OTTAVIANELLO - (ROSSO)	H80	1838
GRUPPO 4 DOP PUGLIA	ALEATICO - (ROSSO)	H80	1755
GRUPPO 5 DOP PUGLIA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H80	1810
GRUPPO 5 DOP PUGLIA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H80	1861
GRUPPO 1 DOP BASILICATA	UVE PER GROTTINO DI ROCCANOVA ROSSO - (ROSSO)	H80	2285
GRUPPO 1 DOP BASILICATA	UVE PER GROTTINO DI ROCCANOVA BIANCO - (BIANCO)	H80	2284
GRUPPO 2 DOP BASILICATA	UVE PER TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI - (ROSSO)	H80	2286
GRUPPO 2 DOP BASILICATA	UVE PER MATERA ROSSO - (ROSSO)	H80	2283
GRUPPO 2 DOP BASILICATA	UVE PER MATERA BIANCO - (BIANCO)	H80	2282
GRUPPO 2 DOP BASILICATA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H80	1864
GRUPPO 2 DOP BASILICATA	AGLIANICO DEL VULTURE DOP - (ROSSO)	H80	1863
GRUPPO 3 DOP BASILICATA	AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE DOCG - (ROSSO)	H80	2287
GRUPPO 1 DOP CALABRIA	MALVASIA NERA - (ROSSO)	H80	1908
GRUPPO 1 DOP CALABRIA	BARBERA - (ROSSO)	H80	1900
GRUPPO 1 DOP CALABRIA	CALABRESE - (ROSSO)	H80	1903
GRUPPO 1 DOP CALABRIA	GAGLIOPPO - (ROSSO)	H80	1905
GRUPPO 1 DOP CALABRIA	GRECO BIANCO - (BIANCO)	H80	1919
GRUPPO 1 DOP CALABRIA	GRECO NERO - (ROSSO)	H80	1906
GRUPPO 1 DOP CALABRIA	UVE PER MELISSA BIANCO DOC	H80	2554
GRUPPO 2 DOP CALABRIA	MAGLIOCCO CANINO - (ROSSO)	H80	1907
GRUPPO 2 DOP CALABRIA	NERELLO MASCALESE - (ROSSO)	H80	1912

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 2 DOP CALABRIA	GUARNACCIA - (BIANCO)	H80	1921
GRUPPO 2 DOP CALABRIA	NERELLO CAPPUCCIO - (ROSSO)	H80	1911
GRUPPO 2 DOP CALABRIA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H80	1918
GRUPPO 2 DOP CALABRIA	AGLIANICO - (ROSSO)	H80	1899
GRUPPO 1 DOP SICILIA	INSOLIA - (BIANCO)	H80	1944
GRUPPO 1 DOP SICILIA	GRECANICO - (BIANCO)	H80	1940
GRUPPO 1 DOP SICILIA	CATARRATTO - (BIANCO)	H80	1936
GRUPPO 1 DOP SICILIA	GRILLO - (BIANCO)	H80	2127
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SANTA MARGHERITA DI BELICE - (BIANCA)	H80	2246
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SALAPARUTA - (BIANCA)	H80	2244
GRUPPO 1 DOP SICILIA	RIESI - (BIANCA)	H80	2243
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SCIACCA - (BIANCA)	H80	2247
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SAMBUCA DI SICILIA - (BIANCA)	H80	2245
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SICILIA - (NERA)	H80	2228
GRUPPO 1 DOP SICILIA	CARRICANTE - (ROSSO)	H80	1935
GRUPPO 1 DOP SICILIA	NERO D'AVOLA - (ROSSO)	H80	2129
GRUPPO 1 DOP SICILIA	ALCAMO - (NERA)	H80	2213
GRUPPO 1 DOP SICILIA	RIESI - (ROSSO)	H80	2130
GRUPPO 1 DOP SICILIA	MONREALE - (BIANCA)	H80	2239
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SICILIA - (BIANCA)	H80	2248
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SICILIA MERLOT - (NERA)	H80	2212
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SYRAH - (NERA)	H80	2231
GRUPPO 1 DOP SICILIA	NOTO - (BIANCA)	H80	2242
GRUPPO 1 DOP SICILIA	DELIA NIVOLELLI - (NERA)	H80	2216
GRUPPO 1 DOP SICILIA	CONTEA DI SCALFANI - (BIANCA)	H80	2233
GRUPPO 1 DOP SICILIA	CONTESSA ENTELLINA - (BIANCA)	H80	2234
GRUPPO 1 DOP SICILIA	DELIA NIVOLELLI - (BIANCA)	H80	2235
GRUPPO 1 DOP SICILIA	SICILIA CABERNET SAUVIGNON - (NERA)	H80	2211
GRUPPO 1 DOP SICILIA	CONTEA DI SCALFANI - (NERA)	H80	2214
GRUPPO 2 DOP SICILIA	ERICE - (BIANCA)	H80	2236
GRUPPO 2 DOP SICILIA	CONTESSA ENTELLINA - (NERA)	H80	2215
GRUPPO 2 DOP SICILIA	ALCAMO - (BIANCO)	H80	2136
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MARSALA - (BIANCA)	H80	2232
GRUPPO 2 DOP SICILIA	ERICE - (NERA)	H80	2218
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MONREALE - (NERA)	H80	2222
GRUPPO 2 DOP SICILIA	SAMBUCA DI SICILIA - (NERA)	H80	2225
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MENFI - (BIANCA)	H80	2238

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 2 DOP SICILIA	SANTA MARGHERITA DI BELICE - (NERA)	H80	2226
GRUPPO 2 DOP SICILIA	SCIACCA - (NERA)	H80	2227
GRUPPO 2 DOP SICILIA	ELORO - (NERA)	H80	2217
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MENFI - (NERA)	H80	2221
GRUPPO 2 DOP SICILIA	SALAPARUTA - (NERA)	H80	2224
GRUPPO 2 DOP SICILIA	NOTO - (NERA)	H80	2223
GRUPPO 2 DOP SICILIA	VITTORIA - (NERA)	H80	2230
GRUPPO 2 DOP SICILIA	SIRACUSA - (NERA)	H80	2229
GRUPPO 2 DOP SICILIA	SIRACUSA - (BIANCA)	H80	2249
GRUPPO 2 DOP SICILIA	NERELLO MASCALESE - (ROSSO)	H80	2135
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MONDEUSE - (ROSSO)	H80	2133
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MAMERTINO DI MILAZZO - (BIANCA)	H80	2237
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MOSCATO DI PANTELLERIA - (BIANCA)	H80	2240
GRUPPO 2 DOP SICILIA	MAMERTINO DI MILAZZO - (NERA)	H80	2220
GRUPPO 2 DOP SICILIA	FARO - (NERA)	H80	2219
GRUPPO 3 DOP SICILIA	MALVASIA DELLE LIPARI - (BIANCO)	H80	1945
GRUPPO 3 DOP SICILIA	UVE PER ETNA ROSSO - (ROSSO)	H80	1954
GRUPPO 3 DOP SICILIA	CERASUOLO DI VITTORIA - (ROSSO)	H80	2134
GRUPPO 4 DOP SICILIA	UVE PER ETNA BIANCO - (BIANCO)	H80	1953
GRUPPO 4 DOP SICILIA	PASSITO DI PANTELLERIA - (BIANCA)	H80	2241
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	ALTRE UVE NERE DOC - (ROSSO)	H80	2345
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	ALTRE UVE BIANCHE DOC - (BIANCHE)	H80	2344
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	UVE ATTE A SEMIDANO DI SARDEGNA - (BIANCA)	H80	2264
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	CHARDONNAY PER ALGHERO BIANCO - (BIANCO)	H80	1964
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	GIRÒ DI CAGLIARI - (ROSSO)	H80	1969
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	SANGIOVESE PER ALGHERO ROSSO - (ROSSO)	H80	1963
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	SAUVIGNON PER ALGHERO BIANCO - (BIANCO)	H80	1965
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	MONICA DI SARDEGNA - (ROSSO)	H80	1958
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	CABERNET PER ALGHERO ROSSO - (ROSSO)	H80	1961
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	MONICA DI CAGLIARI - (ROSSO)	H80	1974
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	MONICA PER MANDROLISAI - (ROSSO)	H80	1973
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	TORBATO PER ALGHERO BIANCO - (BIANCO)	H80	1966
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	CAGNULARI PER ALGHERO ROSSO - (ROSSO)	H80	1962
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	BOVALE PER MANDROLISAI - (ROSSO)	H80	1971
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	UVE ATTE A VERNACCIA DI ORISTANO - (BIANCA)	H80	2265

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	CANNONAU - (ROSSO)	H80	1957
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	CANNONAU PER MANDROLISAI - (ROSSO)	H80	1972
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	NASCO DI CAGLIARI - (BIANCO)	H80	1978
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	VERMENTINO DI GALLURA - (BIANCO)	H80	1960
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	CARIGNANO DEL SULCIS - (ROSSO)	H80	1968
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	UVE PER CARIGNANO DEL SULCIS - (ROSSO)	H80	2510
GRUPPO 1 DOP SARDEGNA	MALVASIA DI CAGLIARI - (BIANCO)	H80	1970
GRUPPO 2 DOP SARDEGNA	NURAGUS DI CAGLIARI - (BIANCO)	H80	1979
GRUPPO 2 DOP SARDEGNA	VERMENTINO PER ALGHERO BIANCO - (BIANCO)	H80	1967
GRUPPO 3 DOP SARDEGNA	VERMENTINO DI SARDEGNA - (BIANCO)	H80	1956
GRUPPO 3 DOP SARDEGNA	MOSCATO DI SORSO-SENNORI - (BIANCO)	H80	1977
GRUPPO 3 DOP SARDEGNA	MOSCATO DI SARDEGNA - (BIANCO)	H80	1976
GRUPPO 3 DOP SARDEGNA	MOSCATO DI CAGLIARI - (BIANCO)	H80	1975
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE NERE PER QUISTELLO - (ROSSO)	H81	2441
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE BIANCHE PER QUISTELLO - (BIANCO)	H81	2442
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE NERE PER SABBIONETA - (ROSSO)	H81	2443
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE BIANCHE PER SABBIONETA - (BIANCO)	H81	2444
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE NERE - (ROSSO)	H81	1193
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE BIANCHE PER ALTO MINCIO - (BIANCO)	H81	2438
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	CORTESE - (BIANCO)	H81	2459
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	ALTRE UVE ROSSE - (ROSSO)	H81	2458
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE BIANCHE - (BIANCO)	H81	1174
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	CABERNET - (ROSSO)	H81	1163
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	MERLOT - (ROSSO)	H81	1166
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVA RARA - (ROSSO)	H81	1159
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	MULLER THURGAU - (BIANCO)	H81	1167
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE NERE PER PROVINCIA DI MANTOVA - (ROSSO)	H81	2439
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE NERE PER ALTO MINCIO - (ROSSO)	H81	2437
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	BARBERA - (ROSSO)	H81	1161
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	UVE BIANCHE PER PROVINCIA DI MANTOVA - (BIANCO)	H81	2440
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	MALVASIA - (BIANCO)	H81	2460
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	RIESLING - (BIANCO)	H81	1170

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1172
GRUPPO 1 IGP LOMBARDIA	CROATINA - (ROSSO)	H81	1165
GRUPPO 2 IGP LOMBARDIA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1164
GRUPPO 2 IGP LOMBARDIA	PINOT NERO - (ROSSO)	H81	1169
GRUPPO 2 IGP LOMBARDIA	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H81	1168
GRUPPO 2 IGP LOMBARDIA	MOSCATO - (BIANCO)	H81	1160
GRUPPO 3 IGP LOMBARDIA	UVA ATTA A BERGAMASCA DUE VITIGNI NERA - (NERA)	H81	2154
GRUPPO 3 IGP LOMBARDIA	TERRAZZE RETICHE - (BIANCO)	H81	1173
GRUPPO 3 IGP LOMBARDIA	UVA ATTA A BERGAMASCA SCHIAVA - (NERA)	H81	2155
GRUPPO 3 IGP LOMBARDIA	UVA ATTA A BERGAMASCA DUE VITIGNI - BIANCA	H81	2153
GRUPPO 1 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	ENANTIO - (ROSSO)	H81	1214
GRUPPO 1 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	REBO - (ROSSO)	H81	1263
GRUPPO 2 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	LAGREIN PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (ROSSO)	H81	1265
GRUPPO 2 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	CABERNET E CABERNET SAUVIGNON PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (ROSSO)	H81	2034
GRUPPO 2 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	MERLOT PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (ROSSO)	H81	2035
GRUPPO 2 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	TEROLDEGO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (ROSSO)	H81	1267
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	RIESLING - (BIANCO)	H81	1223
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1224
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	TRAMINER AROMATICO - (BIANCO)	H81	1228
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	VARIETA' RESISTENTI - (BIANCO)	H81	2501
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	SYLVANER VERDE - (BIANCO)	H81	1226
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H81	1222
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	SYRAH VALLAGARINA - (ROSSO)	H81	2112
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	MULLER THURGAU - (BIANCO)	H81	1219
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	NOSIOLA - (BIANCO)	H81	1220
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT BIANCO - (BIANCO)	H81	1221
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1213
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	MOSCATO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (BIANCO)	H81	1271
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	MOSCATO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (BIANCO)	H81	1270
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	TEROLDEGO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (ROSSO)	H81	1266
GRUPPO 3 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT NERO PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (ROSSO)	H81	2033
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	KERNER PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (BIANCO)	H81	1269

Gruppo	**Menzione**	**ID prodotto**	**ID varietà**
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	LAGREIN PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (ROSSO)	H81	1264
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	KERNER PER VIGNETI DELLE DOLOMITI - (BIANCO)	H81	1268
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	SCHIAVA PER IGP MITTERBERG - (ROSSO)	H81	2341
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTRE UVE NERE PER IGP MITTERBERG - (ROSSO)	H81	2342
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT NERO PER IGP MITTERBERG - (ROSSO)	H81	2340
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT BIANCO PER IGP MITTERBERG - (BIANCA)	H81	2337
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	PINOT GRIGIO PER IGP MITTERBERG - (BIANCA)	H81	2338
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	ALTRE UVE BIANCHE PER IGP MITTERBERG - (BIANCA)	H81	2339
GRUPPO 4 IGP TRENTINO-ALTO ADIGE	GROPPELLO DI REVÒ - (BIANCO)	H81	1215
GRUPPO 1 IGP VENETO	UVE BIANCHE - (BIANCO)	H81	1288
GRUPPO 1 IGP VENETO	UVE NERE - (ROSSO)	H81	1289
GRUPPO 1 IGP VENETO	VENETO GARGANEGA - (BIANCA)	H81	2164
GRUPPO 1 IGP VENETO	GARGANEGA - (BIANCA)	H81	2175
GRUPPO 1 IGP VENETO	VENETO MERLOT - (NERA)	H81	2165
GRUPPO 1 IGP VENETO	FRIULANO - (BIANCO)	H81	1286
GRUPPO 1 IGP VENETO	VENETO MARZEMINO - (ROSSO)	H81	2522
GRUPPO 1 IGP VENETO	VENETO VERDUZZO - (BIANCO)	H81	2533
GRUPPO 1 IGP VENETO	VENETO MALBECK - (ROSSO)	H81	2528
GRUPPO 1 IGP VENETO	VENETO RABOSO - (ROSSO)	H81	2532
GRUPPO 1 IGP VENETO	VENETO MANZONI - (ROSSO)	H81	2530
GRUPPO 2 IGP VENETO	VENETO CABERNET FRANC - (NERA)	H81	2166
GRUPPO 2 IGP VENETO	SYRAH - (ROSSO)	H81	1301
GRUPPO 2 IGP VENETO	TRAMINER - (BIANCA)	H81	2364
GRUPPO 2 IGP VENETO	MANZONI MOSCATO - (BIANCA)	H81	2367
GRUPPO 2 IGP VENETO	VENETO PINOT NERO - (ROSSO)	H81	2531
GRUPPO 3 IGP VENETO	REFOSCO NOSTRANO - (ROSSO)	H81	1281
GRUPPO 3 IGP VENETO	REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO - (ROSSO)	H81	1280
GRUPPO 3 IGP VENETO	FLEURTAI - (BIANCO)	H81	2409
GRUPPO 3 IGP VENETO	ANCELLOTTA - (NERA)	H81	2163
GRUPPO 3 IGP VENETO	SORELI - (BIANCO)	H81	2408
GRUPPO 3 IGP VENETO	VERDISO - (BIANCO)	H81	1293
GRUPPO 3 IGP VENETO	VERDUZZO RAMANDOLO - (BIANCA)	H81	2363
GRUPPO 3 IGP VENETO	CARMENERE - (ROSSO)	H81	2366
GRUPPO 3 IGP VENETO	CARMENERE - (ROSSO)	H81	2391
GRUPPO 3 IGP VENETO	MULLER THURGAU - (BIANCO)	H81	2116
GRUPPO 3 IGP VENETO	UVE PER MOSCATO - (BIANCO)	H81	1290
GRUPPO 3 IGP VENETO	BARBERA - (ROSSO)	H81	2365

Gruppo	**Menzione**	**ID prodotto**	**ID varietà**
GRUPPO 3 IGP VENETO	MOSCATO GIALLO - (BIANCO)	H81	2114
GRUPPO 3 IGP VENETO	FRANCONIA - (ROSSO)	H81	1303
GRUPPO 3 IGP VENETO	SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1284
GRUPPO 3 IGP VENETO	INCROCIO MANZONI 6.0.13 - (BIANCA)	H81	2361
GRUPPO 3 IGP VENETO	UVE TEROLDEGO - (ROSSO)	H81	1291
GRUPPO 3 IGP VENETO	WILDBACHER - (ROSSO)	H81	2362
GRUPPO 3 IGP VENETO	MUSCARIS - (BIANCO)	H81	2494
GRUPPO 3 IGP VENETO	PALAVA - (BIANCO)	H81	2495
GRUPPO 3 IGP VENETO	VENETO MALVASIA - (BIANCO)	H81	2529
GRUPPO 4 IGP VENETO	CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1272
GRUPPO 4 IGP VENETO	GLERA - (BIANCO)	H81	2457
GRUPPO 4 IGP VENETO	PINOT BIANCO - (BIANCO)	H81	1276
GRUPPO 4 IGP VENETO	RIESLING - (BIANCO)	H81	1282
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	MERLOT	H81	2539
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	VERDUZZO TREVIGIANO	H81	2548
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIESLING ITALICO	H81	2543
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	VERDUZZO FRIULANO	H81	2547
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	CABERNET SAUVIGNON	H81	2535
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	MALVASIA BIANCA	H81	2537
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	MARZEMINO	H81	2538
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	RABOSO	H81	2542
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	VARIETA' RESISTENTI - (ROSSO)	H81	2507
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	REFOSCO - (ROSSO)	H81	1385
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	GLERA IGT - (BIANCHE)	H81	2388
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	FRANCONIA - (ROSSO)	H81	1380
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	MALBECK - (ROSSO)	H81	1399
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	VERDISIO - (BIANCO)	H81	1414
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	UVE NERE IGT - (ROSSO)	H81	2387
GRUPPO 1 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	MULLER THURGAU - (BIANCO)	H81	1388
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	INCROCIO MANZONI 6.0.13 - (BIANCO)	H81	1397
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	MOSCATO GIALLO - (BIANCO)	H81	1381
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	MOSCATO ROSA - (ROSSO)	H81	1382
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	CHARDONNAY	H81	2536
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT BIANCO	H81	2540

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIESLING RENANO	H81	2544
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	CABERNET FRANC	H81	2534
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	PINOT NERO	H81	2541
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	SAUVIGNON	H81	2545
GRUPPO 2 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	TRAMINER AROMATICO	H81	2546
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	PIGNOLO - (ROSSO)	H81	1389
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	UVE BIANCHE IGT - (BIANCHE)	H81	2386
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	VITOSKA - (BIANCO)	H81	1374
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	SCHIOPPETTINO - (ROSSO)	H81	1391
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	TEZZELENGHE - (ROSSO)	H81	1392
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIBOLLA - (BIANCO)	H81	1390
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIBOLLA GIALLA - (BIANCO)	H81	1408
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	RIBOLLA GIALLA - (BIANCO)	H81	1409
GRUPPO 3 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	UVE TERRANO - (ROSSO)	H81	1393
GRUPPO 4 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	PICULIT NERI - (BIANCO)	H81	1383
GRUPPO 4 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	SCIAGLIN - (BIANCO)	H81	1386
GRUPPO 4 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	UCELUT - (BIANCO)	H81	1387
GRUPPO 4 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	FORGIARIN - (NERA)	H81	2176
GRUPPO 4 IGP FRIULI VENEZIA GIULIA	CIVIDIN - (BIANCA)	H81	2177
GRUPPO 1 IGP LIGURIA	LIGURIA DI LEVANTE - (BIANCO)	H81	2498
GRUPPO 1 IGP LIGURIA	LIGURIA DI LEVANTE - (ROSSO)	H81	2499
GRUPPO 2 IGP LIGURIA	SYRAH - (ROSSO)	H81	1419
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	EMILIA BARBERA - (ROSSO)	H81	2073
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	RUBICONE TERRANO - (ROSSO)	H81	2082
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	RUBICONE BARBERA - (ROSSO)	H81	2077
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	RUBICONE RABOSO - (ROSSO)	H81	2079
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	SANGIOVESE RUBICONE - (ROSSO)	H81	1461
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	SILLARO BIANCO - (BIANCO)	H81	2083
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	CILIEGIOLO - (NERA)	H81	2182
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1490
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	MERLOT - (ROSSO)	H81	1446
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	UVE BIANCHE PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP - (BIANCO)	H81	2280

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 1 IGP EMILIA ROMAGNA	UVE NERE PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP - (ROSSO)	H81	2281
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROSATO - (ROSSO)	H81	2075
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	EMILIA LAMBRUSCO BIANCO - (BIANCO)	H81	2071
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	RAVENNA FAMOSO - (BIANCO)	H81	2277
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	RUBICONE FORTANA - (ROSSO)	H81	2078
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	RUBICONE ROSATO - (ROSSO)	H81	2080
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	BOMBINO RUBICONE - (BIANCO)	H81	1428
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	BIANCAME RUBICONE - (BIANCO)	H81	1426
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	RUBICONE ROSSO - (ROSSO)	H81	2081
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	TREBBIANO RUBICONE - (BIANCO)	H81	1468
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	VERDICCHIO RUBICONE - (BIANCO)	H81	1469
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	GENERICA - (BIANCO)	H81	1471
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	GENERICA - (ROSSO)	H81	1472
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	UVA DA VINO BIANCA - (BIANCO)	H81	1491
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	UVA DA VINO NERA - (ROSSO)	H81	1492
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	TREBBIANO - (BIANCO)	H81	1466
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	CANINA RUBICONE - (ROSSO)	H81	2502
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	LAMBRUSCO - (ROSSO)	H81	1441
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	LAMBRUSCO - (ROSSO)	H81	1476
GRUPPO 2 IGP EMILIA ROMAGNA	PIGNOLETTO - (BIANCA)	H81	2183
GRUPPO 3 IGP EMILIA ROMAGNA	BIANCA COLLINA - (BIANCO)	H81	1425
GRUPPO 3 IGP EMILIA ROMAGNA	MONTEPULCIANO - (ROSSO)	H81	1448
GRUPPO 3 IGP EMILIA ROMAGNA	PIACENZA BIANCA - (BIANCO)	H81	1485
GRUPPO 3 IGP EMILIA ROMAGNA	PIACENZA ROSSA - (ROSSO)	H81	1484
GRUPPO 3 IGP EMILIA ROMAGNA	ROSSA COLLINA - (ROSSO)	H81	1459
GRUPPO 3 IGP EMILIA ROMAGNA	SPERGOLA - (BIANCO)	H81	2463
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	RIESLING RUBICONE - (BIANCO)	H81	1458
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	SYRAH RUBICONE - (ROSSO)	H81	1464
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	RUBICONE ANCELLOTTA - (ROSSO)	H81	2076
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	CABERNET - (ROSSO)	H81	1429
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H81	2461
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	MALBO - (ROSSO)	H81	2131

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1434
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	PINOT NERO - (ROSSO)	H81	2462
GRUPPO 4 IGP EMILIA ROMAGNA	SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1462
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	EMILIA ALIONZA - (BIANCO)	H81	2070
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	EMILIA FORTANA - (ROSSO)	H81	2074
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	EMILIA ANCELLOTTA - (ROSSO)	H81	2072
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	FORTANA DEL TARO - (ROSSO)	H81	1439
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	MALVASIA DI CANDIA AROMATICA - (BIANCO)	H81	2465
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	PINOT BIANCO - (BIANCO)	H81	1455
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	MALVASIA BIANCA - (BIANCO)	H81	1445
GRUPPO 5 IGP EMILIA ROMAGNA	MOSCATO - (BIANCO)	H81	2121
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	TREBBIANO TOSCANO - (BIANCO)	H81	1544
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	TOSCANO BIANCO - (BIANCO)	H81	1541
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	ALTA VALLE DELLA GREVE - (BIANCO)	H81	1632
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	COLLI TOSCANA CENTRALE - (BIANCO)	H81	1633
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	TOSCANO ROSSO - (ROSSO)	H81	1542
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	COLLI TOSCANA CENTRALE - (ROSSO)	H81	1634
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1534
GRUPPO 1 IGP TOSCANA	VERMENTINO - (BIANCO)	H81	1559
GRUPPO 2 IGP TOSCANA	VAL DI MAGRA - (BIANCO)	H81	1637
GRUPPO 2 IGP TOSCANA	VAL DI MAGRA - (ROSSO)	H81	1638
GRUPPO 2 IGP TOSCANA	ALTA VALLE DELLA GREVE - (ROSSO)	H81	1631
GRUPPO 2 IGP TOSCANA	COSTA TOSCANA - (BIANCO)	H81	1620
GRUPPO 2 IGP TOSCANA	COSTA TOSCANA - (ROSSO)	H81	1621
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	GAMAY - (BIANCO)	H81	1522
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	CABERNET - (ROSSO)	H81	1512
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H81	1513
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	PINOT BIANCO - (BIANCO)	H81	1530
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	MERLOT - (ROSSO)	H81	1525
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1535
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	PETIT VERDOT TOSCANO - (ROSSO)	H81	1619
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	ALICANTE - (ROSSO)	H81	1508
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	RIESLING - (BIANCO)	H81	1533
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	ALEATICO - (ROSSO)	H81	1507
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1515
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	PETIT VERDOUT - (ROSSO)	H81	1529
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	TRAMINER - (BIANCO)	H81	1543

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	SYRAH - (ROSSO)	H81	1536
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H81	1531
GRUPPO 3 IGP TOSCANA	PINOT NERO - (ROSSO)	H81	1532
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	ALEATICO - (ROSSO)	H81	2469
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	ALICANTE - (NERA)	H81	2202
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	BARBERA - (ROSSO)	H81	2270
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	CANAIOLO - (BIANCO)	H81	1668
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	CANAIOLO - (ROSSO)	H81	1657
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	CILIEGIOLO - (ROSSO)	H81	1658
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	COLORINO - (ROSSO)	H81	2470
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	FALANGHINA - (BIANCA)	H81	2198
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	GAMAY - (ROSSO)	H81	1659
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	GRECHETTO - (BIANCO)	H81	1641
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	MANZONI - (BIANCA)	H81	2273
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	MARSELAN - (ROSSO)	H81	2471
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	MONTEPULCIANO - (ROSSO)	H81	2036
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	MOSCATO BIANCO - (BIANCA)	H81	2199
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	PETIT VERDOT - (ROSSO)	H81	2271
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H81	1644
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1656
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	SEMILLON - (BIANCA)	H81	2197
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	SYRAH - (NERA)	H81	2201
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	TANNAT - (ROSSO)	H81	2269
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	TOCAI - (BIANCA)	H81	2196
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	TREBBIANO - (BIANCO)	H81	1655
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	TREBBIANO SPOLETINO - (BIANCA)	H81	2275
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	VERDELLO - (BIANCO)	H81	1654
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	VERDICCHIO - (BIANCA)	H81	2274
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	VERMENTINO - (BIANCO)	H81	1667
GRUPPO 1 IGP UMBRIA	VIOGNIER - (BIANCA)	H81	2200
GRUPPO 2 IGP UMBRIA	SAGRANTINO - (ROSSO)	H81	2272
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE BARBERA - (ROSSO)	H81	1691
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE CABERNET - (ROSSO)	H81	1692
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1695
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE MERLOT - (ROSSO)	H81	1693
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE PINOT - (ROSSO)	H81	1694
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1696
GRUPPO 2 IGP MARCHE	MARCHE BIANCA - (BIANCO)	H81	1697
GRUPPO 2 IGP MARCHE	MARCHE ROSSA - (ROSSO)	H81	1698

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 2 IGP MARCHE	PASSERINA MARCHE IGT - (BIANCO)	H81	2144
GRUPPO 3 IGP MARCHE	UVE PER VINI DI ALTO PREGIO - (BIANCO)	H81	1675
GRUPPO 1 IGP LAZIO	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1709
GRUPPO 1 IGP LAZIO	SYRAH - (ROSSO)	H81	1710
GRUPPO 2 IGP LAZIO	UVE PER CIVITELLA D'AGLIANO - (BIANCO)	H81	2101
GRUPPO 2 IGP LAZIO	UVE PER CIVITELLA D'AGLIANO - (ROSSO)	H81	2102
GRUPPO 2 IGP LAZIO	COLLI CIMINI BIANCO - (BIANCO)	H81	2447
GRUPPO 2 IGP LAZIO	COLLI CIMINI ROSSO - (ROSSO)	H81	2448
GRUPPO 2 IGP LAZIO	BIANCA PASSERINA FRUSINATE - (BIANCO)	H81	1718
GRUPPO 2 IGP LAZIO	ROSSA FRUSINATE - (ROSSO)	H81	1721
GRUPPO 2 IGP LAZIO	LAZIO BIANCO - (BIANCO)	H81	1706
GRUPPO 2 IGP LAZIO	LAZIO NERO - (ROSSO)	H81	1707
GRUPPO 2 IGP LAZIO	LAZIO MERLOT - (ROSSO)	H81	2486
GRUPPO 2 IGP LAZIO	LAZIO VIOGNIER - (BIANCO)	H81	2485
GRUPPO 2 IGP LAZIO	TREBBIANO - (BIANCO)	H81	1711
GRUPPO 2 IGP LAZIO	CILIEGIOLO - (ROSSO)	H81	1704
GRUPPO 2 IGP LAZIO	BELLONE - (BIANCO)	H81	1700
GRUPPO 2 IGP LAZIO	GRECHETTO - (BIANCO)	H81	1705
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO ALEATICO - (ROSSO)	H81	2476
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO BOMBINO NERO - (ROSSO)	H81	2474
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO CABERNET FRANC - (ROSSO)	H81	2477
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO CESANESE COMUNE -(ROSSO)	H81	2473
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	2487
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO MALVASIA DEL LAZIO - (BIANCO)	H81	2478
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO MOSCATO DI TERRACINA - (BIANCO)	H81	2479
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO NERO BUONO - (ROSSO)	H81	2475
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO PETIT MANSENG - (BIANCO)	H81	2480
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO PETIT VERDOT - (ROSSO)	H81	2481
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO PINOT GRIGIO - (BIANCO)	H81	2482
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO PINOT NERO - (ROSSO)	H81	2483
GRUPPO 3 IGP LAZIO	LAZIO SEMILLON - (BIANCO)	H81	2484
GRUPPO 3 IGP LAZIO	CESANESE (ROSSO)	H81	2396
GRUPPO 1 IGP ABRUZZO	COCOCCIOLA - (BIANCO)	H81	1732
GRUPPO 1 IGP ABRUZZO	MERLOT - (ROSSO)	H81	1733
GRUPPO 1 IGP ABRUZZO	MONTEPULCIANO - (ROSSO)	H81	2401
GRUPPO 1 IGP ABRUZZO	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1737
GRUPPO 1 IGP ABRUZZO	TREBBIANO - (BIANCO)	H81	2402
GRUPPO 1 IGP ABRUZZO	UVE DA VINO BIANCHE PER IGT	H81	2552
GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H81	1730

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1731
GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	MOSCATO - (BIANCO)	H81	2400
GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	PASSERINA - (BIANCO)	H81	1735
GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	PECORINO - (BIANCO)	H81	1736
GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	SYRAH - (ROSSO)	H81	2403
GRUPPO 2 IGP ABRUZZO	UVE DA VINO ROSSE PER IGT	H81	2553
GRUPPO 1 IGP MOLISE	UVE PER TERRE DEGLI OSCI ROSSO - (ROSSO)	H81	2381
GRUPPO 1 IGP MOLISE	UVE PER TERRE DEGLI OSCI ROSATO - (ROSSO)	H81	2382
GRUPPO 1 IGP MOLISE	UVE PER TERRE DEGLI OSCI BIANCO - (BIANCO)	H81	2389
GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	BENEVENTANO FIANO - (BIANCA)	H81	2206
GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	CAMPANIA FALANGHINA - (BIANCA)	H81	2208
GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	BENEVENTANO GRECO - (BIANCA)	H81	2205
GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	PALLAGRELLO BIANCO - (BIANCO)	H81	2503
GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	PALLAGRELLO ROSSO - (ROSSO)	H81	2504
GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	CAMPANIA AGLIANICO - (NERA)	H81	2207
GRUPPO 1 IGP CAMPANIA	CATALANESCA DEL MONTE SOMMA - (BIANCO)	H81	2505
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	TREBBIANO	H81	2354
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	UVE PER BENEVENTANO BIANCO - (BIANCO)	H81	2383
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	LAMBRUSCO - (ROSSO)	H81	2451
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	UVE PER BENEVENTANO ROSSO - (ROSSO)	H81	2384
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	2353
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	MONTEPULCIANO - (ROSSO)	H81	2351
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	ALEATICO	H81	2506
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	BENEVENTANO FALANGHINA - (BIANCA)	H81	2204
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H81	2350
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	SCIASCINOSO - (ROSSO)	H81	2355
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	CODA DI VOLPE - (BIANCO)	H81	2104
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	BARBERA - (ROSSO)	H81	2450
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	CAMPANIA PIEDIROSSO - (NERA)	H81	2209
GRUPPO 2 IGP CAMPANIA	MOSCATO BIANCO	H81	2352
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	TREBBIANO - (BIANCO)	H81	1820
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	TREBBIANO TOSCANO - (BIANCO)	H81	1821
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	UVE BIANCHE - (BIANCO)	H81	1828
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	BOMBINO BIANCO - (BIANCO)	H81	1762
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	BIANCO D'ALESSANO - (BIANCO)	H81	1759
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	VERDECA - (BIANCO)	H81	1832
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1840
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1816
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	PAMPANUTO - (BIANCO)	H81	1805

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	UVE NERE - (ROSSO)	H81	1831
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	GARGANEGA - (BIANCO)	H81	1777
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	BOMBINO NERO - (ROSSO)	H81	1765
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	MONTEPULCIANO - (ROSSO)	H81	1796
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	ROSSO DEL SALENTO - (ROSSO)	H81	1849
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	UVA DI TROIA - (ROSSO)	H81	1824
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	NEGROAMARO - (ROSSO)	H81	1803
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	OTTAVIANELLO - (ROSSO)	H81	2404
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	MOSCATO BIANCO - (BIANCO)	H81	1801
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	MALVASIA NERA - (ROSSO)	H81	1791
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H81	1770
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1851
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	PINOT BIANCO - (BIANCO)	H81	1850
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	MALVASIA - (BIANCO)	H81	2559
GRUPPO 1 IGP PUGLIA	CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	2560
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	MERLOT - (ROSSO)	H81	1793
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	MALBECH - (ROSSO)	H81	1787
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	CABERNET - (ROSSO)	H81	1852
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	GRECO - (BIANCO)	H81	1780
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	PETIT VERDOT - (ROSSO)	H81	1856
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	MINUTOLO - (BIANCO)	H81	2405
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	RIESLING - (BIANCO)	H81	1812
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	MOSCATELLO SELVATICO - (BIANCO)	H81	1798
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	SYRAH - (ROSSO)	H81	1855
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	FALANGHINA - (BIANCO)	H81	1773
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	FIANO - (BIANCO)	H81	1774
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	AGLIANICO - (ROSSO)	H81	1753
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	LAMBRUSCO - (ROSSO)	H81	1782
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	LAMBRUSCO MAESTRI - (ROSSO)	H81	1785
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	SUSUMANIELLO - (ROSSO)	H81	2126
GRUPPO 2 IGP PUGLIA	ALEATICO - (ROSSO)	H81	1756
GRUPPO 3 IGP PUGLIA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H81	1854
GRUPPO 3 IGP PUGLIA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H81	1839
GRUPPO 3 IGP PUGLIA	PRIMITIVO ALLEVAMENTO A SPALLIERA - (ROSSO)	H81	1860
GRUPPO 3 IGP PUGLIA	PRIMITIVO - (ROSSO)	H81	1862
GRUPPO 1 IGP BASILICATA	UVE PER BASILICATA ROSATO - (ROSSO)	H81	2290
GRUPPO 1 IGP BASILICATA	UVE PER BASILICATA ROSSO - (ROSSO)	H81	2289
GRUPPO 1 IGP BASILICATA	UVE PER BASILICATA BIANCO - (BIANCO)	H81	2288

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 2 IGP BASILICATA	MOSCATO - (BIANCO)	H81	1865
GRUPPO 1 IGP CALABRIA	MALVASIA NERA - (ROSSO)	H81	1876
GRUPPO 1 IGP CALABRIA	GAGLIOPPO - (ROSSO)	H81	1873
GRUPPO 1 IGP CALABRIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	1884
GRUPPO 2 IGP CALABRIA	CALABRESE - (ROSSO)	H81	1871
GRUPPO 2 IGP CALABRIA	GRECO NERO - (ROSSO)	H81	1874
GRUPPO 2 IGP CALABRIA	MAGLIOCCO CANINO - (ROSSO)	H81	1875
GRUPPO 2 IGP CALABRIA	PRUNESTA - (ROSSO)	H81	1915
GRUPPO 2 IGP CALABRIA	NERELLO MASCALESE - (ROSSO)	H81	1880
GRUPPO 2 IGP CALABRIA	NERELLO CAPPUCCIO - (ROSSO)	H81	1879
GRUPPO 3 IGP CALABRIA	GRECO BIANCO - (BIANCO)	H81	1887
GRUPPO 3 IGP CALABRIA	MALVASIA BIANCA - (BIANCO)	H81	1890
GRUPPO 3 IGP CALABRIA	UVE NERE MERLOT, CABERNET E SIMILARI	H81	2555
GRUPPO 3 IGP CALABRIA	UVE BIANCHE CHARDONNAY, SAUVIGNON E SIMILARI	H81	2556
GRUPPO 1 IGP SICILIA	CATARRATTO LUCIDO - (BIANCO)	H81	1937
GRUPPO 1 IGP SICILIA	GRECANICO - (BIANCO)	H81	1941
GRUPPO 1 IGP SICILIA	INSOLIA - (BIANCO)	H81	1943
GRUPPO 1 IGP SICILIA	TREBBIANO IGT - (BIANCO)	H81	1952
GRUPPO 1 IGP SICILIA	ALICANTE - (ROSSO)	H81	1933
GRUPPO 1 IGP SICILIA	GRILLO - (BIANCO)	H81	1942
GRUPPO 1 IGP SICILIA	VALLE BELICE - (BIANCA)	H81	2263
GRUPPO 1 IGP SICILIA	PETIT VERDOT - (ROSSO)	H81	1949
GRUPPO 1 IGP SICILIA	CAMARRO - (BIANCA)	H81	2258
GRUPPO 1 IGP SICILIA	NERELLO MASCALESE - (ROSSO)	H81	1947
GRUPPO 1 IGP SICILIA	FONTANAROSSA DI CERDA - (BIANCA)	H81	2259
GRUPPO 1 IGP SICILIA	SANGIOVESE - (ROSSO)	H81	2137
GRUPPO 1 IGP SICILIA	FONTANAROSSA DI CERDA - (NERA)	H81	2252
GRUPPO 1 IGP SICILIA	PETIT MANSENG - (BIANCO)	H81	2140
GRUPPO 1 IGP SICILIA	SYRAH - (ROSSO)	H81	1951
GRUPPO 1 IGP SICILIA	NERO D'AVOLA - (ROSSO)	H81	1948
GRUPPO 1 IGP SICILIA	TERRE SICILIANE - (BIANCA)	H81	2262
GRUPPO 1 IGP SICILIA	MERLOT - (ROSSO)	H81	1946
GRUPPO 1 IGP SICILIA	TERRE SICILIANE CABERNET SAUVIGNON - (NERA)	H81	2210
GRUPPO 1 IGP SICILIA	VIOGNIER - (BIANCO)	H81	1955
GRUPPO 1 IGP SICILIA	SALEMI - (BIANCA)	H81	2260
GRUPPO 1 IGP SICILIA	FRAPPATO - (ROSSO)	H81	2139
GRUPPO 1 IGP SICILIA	AVOLA - (BIANCA)	H81	2257
GRUPPO 1 IGP SICILIA	FIANO - (BIANCO)	H81	1939

Gruppo	**Menzione**	**ID prodotto**	**ID varietà**
GRUPPO 1 IGP SICILIA	CABERNET SAUVIGNON - (ROSSO)	H81	1934
GRUPPO 1 IGP SICILIA	VALLE BELICE - (NERA)	H81	2256
GRUPPO 1 IGP SICILIA	SAUVIGNON BLANC - (BIANCO)	H81	1950
GRUPPO 1 IGP SICILIA	SALINA - (NERA)	H81	2254
GRUPPO 1 IGP SICILIA	SALINA - (BIANCA)	H81	2261
GRUPPO 2 IGP SICILIA	AVOLA - (NERA)	H81	2250
GRUPPO 2 IGP SICILIA	CAMARRO - (NERA)	H81	2251
GRUPPO 2 IGP SICILIA	SALEMI - (NERA)	H81	2253
GRUPPO 2 IGP SICILIA	TANNAT - (ROSSO)	H81	2138
GRUPPO 2 IGP SICILIA	TERRE SICILIANE - (NERA)	H81	2255
GRUPPO 1 IGP SARDEGNA	UVE ROSSE - (ROSSO)	H81	1980
GRUPPO 1 IGP SARDEGNA	UVE BIANCHE - (BIANCO)	H81	1981

23A06138

DECRETO 6 novembre 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Terre di Siena DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Terre di Siena».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997;

Visto in particolare l'articolo 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante: «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle enominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP con l'ispettorato

centrale repressione Frodi, ora ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 281 del 7 novembre 2000, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Terre di Siena»;

Visto il decreto ministeriale del 8 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2001, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Terre di Siena DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Terre di Siena»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle DOP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni. sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lett. *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio a mezzo pec il 4 maggio 2023 (prot. Masaf n. 233694 del 4 maggio 2023) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - Toscana certificazione Agroalimentare S.r.l. - a mezzo pec il 26 gennaio 2023 (prot. Masaf n. 40977 del 27 gennaio 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Terre di Siena»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Terre di Siena DOP a svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Terre di Siena»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 8 ottobre 2001, al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Terre di Siena DOP, con sede legale in Siena, strada delle Ropole, n. 13/15, località Taverne d'Arbia, a svolgere le funzioni di cui di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Terre di Siena».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 8 ottobre 2001 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 novembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A06181

DECRETO 6 novembre 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Radicchio di Verona».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle 2 denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 98 della Commissione del 2 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 33 del 3 febbraio 2009, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona»;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2013, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Radicchio di Verona»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella fi-

liera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio a mezzo pec il 15 maggio 2023 (prot. Masaf n. 255754 del 17 maggio 2023) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - CSQA Certificazioni S.r.l. - a mezzo pec il 4 maggio 2023 (prot. Masaf n. 235336 del 6 maggio 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Radicchio di Verona»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 novembre 2013, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP, con sede legale in Verona, via Sommacampagna, n. 63H, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Radicchio di Verona»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 27 novembre 2013 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 novembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A06182

DECRETO 7 novembre 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva del Ministro 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2023;

Vista la direttiva dipartimentale 17 febbraio 2023, n. 107781, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2023 al n. 119, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023» del 20 gennaio 2023, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 22 febbraio 2023, n. 118468, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 20 gennaio 2023 n. 29419;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizio-

ne, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1084 della Commissione del 17 luglio 2020 pubblicato il 24 luglio 2020 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239, con il quale è stata registrata l'Indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;

Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dall' Associazione Südtiroler Schüttelbrot IGP, con sede in via Mezzo di Piani, 5 - 39100 Bolzano -, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013 n. l2511;

Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia autonoma di Bolzano, competente per territorio, competente per territorio ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie così come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto che la modifica riguarda il disciplinare di una DOP registrata, per cui il documento unico pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 81 dell'11 marzo 2020 è stato modificato;

Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 del 13 luglio 2023 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto 5 settembre 2023 concernente modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2023;

Vista la nota dell'Associazione Südtiroler Schüttelbrot G.G.A. nella quale si segnala che l'allegato A del decreto 5 settembre 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2023, di pari oggetto contiene un errore materiale all'art. 2 del disciplinare di produzione, relativamente al termine latino di cumino «cuminum cyminum» al posto del «carum carvi»;

Considerato necessario procedere alla correzione dell'errore, così come indicato dall'Associazione Südtiroler Schüttelbrot G.G.A. con la nota del 20 settembre 2023;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica del decreto 5 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione Indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige».

2. Il disciplinare di produzione consolidato della Indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige», ed il relativo documento unico figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui all'art. 1 della indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot«/«Schüttelbrot Alto Adige» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 3.

Il decreto 5 settembre 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2023 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SÜDTIROLER SCHÜTTELBROT»/«SCHÜTTELBROT ALTO ADIGE»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è un pane secco alla segale, di forma appiattita e rotonda irregolare, con alveolatura irregolare, croccante, conservabile, aromatico dalla marcata nota di finocchio, che può essere leggermente acido, con un'umidità fino ad un massimo del 11%.

Diametro: da 3 cm a 35 cm

Spessore: da 0,3 a 1,5 cm

Il seme di finocchio (Foeniculum vulgare) è la caratteristica spezia del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige».

Nella preparazione possono essere usate oltre ai semi di finocchio (Foeniculum vulgare), il cumino (Carum carvi), la trigonella (Trigonella caerulea), come anche il coriandolo (Coriandrum sativum) e l'anice (Pimpinella Anisum L.), utilizzati per aromatizzare il pane.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» comprende l'intero territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*.

In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi dei produttori e dei confezionatori gestiti dalla struttura di controllo, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono soggette al controllo da parte della struttura di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Ingredienti

Per la produzione del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige», sono impiegati i seguenti ingredienti: farina di segale (min. 50%), farina di frumento di grano tenero e/o di farro di diversi gradi di macinazione, sale, farina di malto (frumento e/o orzo e/o segale) e/o estratto di malto (frumento e/o orzo), entrambi come ingredienti facoltativi, lievito e/o, come ingrediente facoltativo, pasta madre (minimo 4%) prodotta nell'azienda, spezie (semi di finocchio, trigonella caerulea e/o cumino e/o anice e/o coriandolo). I semi di finocchio sono un elemento fisso della ricetta.

Si possono aggiungere grassi vegetali.

5.2 Processo di produzione

Dopo aver impastato gli ingredienti, si lascia riposare la pasta. Le porzioni di pasta vengono poste a lievitare su appositi apparecchi per un periodo variabile da 20 a 100 minuti a una temperatura tra 25° e 40° C. Dopo la lievitazione le porzioni di pasta vengono scosse, così da ridurre lo spessore della pasta lievitata. Dopo di che vengono infornate a 160° - 250° C per almeno 20 minuti. Si lasciano poi raffreddare e possono essere confezionate a mano o a macchina. Lo «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» si può conservare fino a diciotto mesi.

Come coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati crusca di frumento e/o segale, farina e/o semola di polenta e/o briciole di pane.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

La richiesta di registrazione del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è basata sul caratteristico metodo di produzione adottato nella zona che permette al prodotto di distinguersi sul mercato dagli altri pani italiani.

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» si distingue dagli altri pani italiani per il suo aspetto esteriore rotondo e sottile, per la sua struttura tipica croccante, per il basso contenuto di umidità che conferisce una lunga conservabilità.

Le caratteristiche della denominazione «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» sono strettamente legate al metodo di lavorazione che prevede, dopo la lievitazione, una specifica fase di scuotimento e appiattimento dei panetti che assumono, prima della messa in forno, una forma rotonda e appiattita. Il prodotto deve parte del suo nome proprio a questa fase di scuotimento, detta in tedesco «schütteln».

Le forme appiattite sono poi cotte fino a divenire croccanti. Il processo di cottura adottato nella zona di produzione è finalizzato all'ottenimento di un pane non solo croccante e friabile, ma anche con scarsa umidità che ne permette una conservabilità fino a diciotto mesi.

Questa caratteristica ha una connotazione locale dal punto di vista storico molto importante. Infatti, antiche scritture medioevali indicano come una delle caratteristiche del prodotto fosse già allora la lunga conservabilità. Questa caratteristica ha permesso il sostentamento delle popolazioni della zona che, per il clima piuttosto rigido e relativamente secco, e per le difficoltà legate all'isolamento degli insediamenti rurali di alta montagna, hanno beneficiato della lunga conservabilità del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» per la costituzione di scorte alimentari, per superare i momenti più difficili dell'anno.

Un'altra caratteristica del pane «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» sono le spezie utilizzate nella panificazione, tra queste è tipico l'utilizzo del seme di finocchio (Foeniculum vulgare), che a differenza delle altre spezie, è sempre presente in ricetta, perché utilizzato in passato non solo per aromatizzare il pane ma anche per favorire la digestione. La sinergia creatasi tra l'esigenza di valorizzare i prodotti del territorio, e le necessità in passato di costituire scorte alimentari per i periodi invernali e di massimo impegno lavorativo si è tramandata e trasformata fino a oggi. In tal senso il pane «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» rappresenta uno strumento fondamentale dell'enogastronomia della Provincia di Bolzano, la quale è alla base della strategia di sviluppo socio economico dell'Alto Adige.

Oggi il pane «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è apprezzato dalla popolazione Altoatesina e da milioni di turisti perché fa parte di una tipica merenda altoatesina, accompagnata da speck, formaggio e vino dell'Alto Adige.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è: CSQA Certificazioni S.r.l. - via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI) - Italia, tel. +39 0445 313011, csqa@csqa.it

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

8.1. Confezionamento

L'immissione al consumo può avvenire in pani sfusi o in confezioni idonee per alimenti.

8.2. Etichettatura

Le confezioni dovranno riportare le seguenti informazioni:

per il mercato italiano l'indicazione del tipo di pane, dunque «pane croccante alla segale»;

l'elenco degli ingredienti (con evidenziazione degli allergeni);

la quantità netta;

il termine minimo di conservazione;

le condizioni di stoccaggio, come p.es. «conservare in luogo asciutto»;

la dichiarazione nutrizionale;

il nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del panificatore.

Per il pane sfuso:

la dicitura «Südtiroler Schüttelbrot IGP» e/o «Südtiroler Schüttelbrot g.g.A.» è posta su un apposito cartellino da esporre sullo scaffale di vendita.

La designazione dell'indicazione geografica protetta «Schüttelbrot Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Schüttelbrot» (lingua tedesca) non può essere tradotta in altre lingue. Essa deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla «IGP», che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato, e dal simbolo dell'Unione europea.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati purché non abbiano significato laudativo ovvero significato discriminatorio degli altri produttori.

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» immesso al consumo, deve essere accompagnato da apposita etichetta conforme alla vigente disciplina generale ed ai requisiti di seguito descritti dal presente disciplinare.

8.3. Logo

Il logo della denominazione «Schüttelbrot Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Schüttelbrot» (lingua tedesca) può essere riprodotto solamente completo di tutti gli elementi grafici come di seguito descritti:

il logo ha una forma ovale e riporta al centro il marchio ombrello Alto Adige/ Südtirol;

per il carattere tipografico della scritta «Südtiroler Schüttelbrot g.g.A.« (lingua tedesca) e «Schüttelbrot Alto Adige IGP» (lingua italiana) è stata utilizzata la tipografia appositamente disegnata per il marchio ombrello Alto Adige/ Südtirol, denominata «Südtirol-Type»;

il logo è incorniciato da una linea bianca per renderlo visibile e per dividerlo da sfondi scuri;

il logo è composto centralmente da colori riportati dal marchio ombrello Alto Adige/ Südtirol e da Pantone 7532 C ovvero Pantone 4625 C per i colori marroni.

Il logo «Schüttelbrot Alto Adige IGP» (lingua italiana) o «Südtiroler Schüttelbrot g.g.A.» (lingua tedesca) deve rispettare la seguente disciplina:

il logo deve essere sempre riprodotto sull'etichetta frontale ovvero principale del prodotto;

il logo deve essere riprodotto sulle etichette con una larghezza non inferiore a 2 cm e in modo da occupare al massimo il 25% della superficie dell'etichetta;

è obbligatoria l'indicazione del nome, della ragione sociale oppure del marchio principale di almeno uno dei soggetti che aderiscono al sistema di controllo della indicazione geografica protetta.

Logo versione tedesca

Logo Versione Italiana

Logo su sfondo

grandezza minima
2 cm

colore primario

Pantone 7532 C
Pantone 4625 U

colore secondario

Pantone 291 C Pantone 200 C Pantone 152 C Pantone 390 C Pantone 575 C Pantone 109 C

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

«Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige»

n. UE: PGI-IT-02392 - 14 febbraio 2018

DOP ( ) IGP (X)

1. DENOMINAZIONE (DENOMINAZIONI)

«Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige»

2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Italia

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE

3.1 Tipo di prodotto

Classe 2.3.: prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

3.2 Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è un pane secco alla segale, con alveolatura irregolare, conservabile, aromatico dalla marcata nota di finocchio, che può essere leggermente acido, con un'umidità fino al massimo dell'11%.

Diametro: da 3 cm a 35 cm

Spessore: da 0,3 a 1,5 cm

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» di forma appiattita e rotonda irregolare.

Lo «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» si può conservare fino a diciotto mesi.

3.2 Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Per la produzione del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige», sono impiegati i seguenti ingredienti: farina di segale (min. 50%), farina di frumento di grano tenero e/o di farro di diversi gradi di macinazione, sale, farina di malto (frumento e/o orzo e/o segale) e/o estratto di malto (frumento e/o orzo), entrambi come ingredienti facoltativi, lievito e/o, come ingrediente facoltativo, pasta madre (minimo 4%) prodotta nell'azienda, spezie (semi di finocchio, trigonella caerulea e/o cumino e/o anice e/o coriandolo). I semi di finocchio sono un elemento fisso della ricetta.

Si possono aggiungere grassi vegetali.

3.3 Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

L'intero processo di produzione del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» avviene nell'area geografica delimitata al punto 4.

3.4 Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

L'immissione al consumo può avvenire in pani sfusi o in confezioni idonee per alimenti.

3.5 Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le confezioni dovranno riportare, oltre a quelle previste dalla normativa, le seguenti informazioni:

per il mercato italiano l'indicazione del tipo di pane, dunque «pane croccante alla segale»;

il nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del panificatore.

Per il pane sfuso:

la dicitura «Südtiroler Schüttelbrot IGP» e/o «Südtiroler Schüttelbrot g.g.A.» è posta su un apposito cartellino da esporre sullo scaffale di vendita.

La designazione dell'indicazione geografica protetta «Schüttelbrot Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Schüttelbrot» (lingua tedesca) deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla «IGP», che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato, e dal simbolo dell'Unione europea.

4. DELIMITAZIONE CONCISA DELLA ZONA GEOGRAFICA

La zona di produzione del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» comprende l'intero territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

5. LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è un pane di scorta ottenuto da porzioni di pasta lievitata che prima della cottura vengono scosse, appiattite e poi cotte, ottenendo un pane secco, croccante e conservabile nel tempo.

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» lo troviamo citato per la prima volta nell'Ordinamento tirolese dei fornai del 1610, che tuttavia fa riferimento a regolamenti di più vecchia data.

Informazioni sulla produzione del pane «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» e sull'arte della panificazione in Alto Adige ci vengono fornite da antiche scritture medievali, che indicano come la principale caratteristica fosse già allora la lunga conservabilità. Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» nasce quindi come un pane sottile, secco a basso contenuto di umidità, croccante e a lunga conservazione.

Per il clima piuttosto rigido e relativamente secco, come anche per le difficoltà legate ai collegamenti vari e all'isolamento degli insediamenti rurali di alta montagna, in Alto Adige, già dal primo medioevo si è instaurata una particolare forma di economia basata sulla costituzione di scorte alimentari, le quali dovevano servire per superare i momenti più difficili dell'anno. Per questo motivo grande importanza veniva data all'arte della conservazione degli alimenti, nella quale sono state sviluppate e perfezionate particolari tecniche come quella dell'affumicatura (speck), dell'acidificazione (crauti, cavolo verza), della salamoia (carne in salamoia) e dell'essiccazione (frutta secca, pane).

Producendo in proprio ciò che serviva per vivere, si cercava sempre di avere in casa scorte sufficienti in modo da poter superare i periodi di magra, anche prolungati (inverno) e, inoltre, per non dover essere troppo impegnati nella produzione di alimenti di base durante i periodi di più intenso lavoro (come nel tempo del raccolto, dell'alpeggio ecc.). Un elemento determinante era quindi costituito dalle scorte di pane, e dalla conservazione del pane stesso, il nutrimento principale della popolazione contadina medioevale.

Un'altra caratteristica del pane «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» sono le spezie utilizzate nella panificazione. La trigonella (Trigonella caerulea) è un elemento fisso dei vecchi orti contadini tirolesi, l'anice (Pimpinella Anisum L.) e il finocchio (Foeniculum vulgare) sono le spezie più usate nella preparazione del pane in Alto Adige, come anche il coriandolo (Coriandrum sativum) e all'occorrenza il cumino selvatico (Cuminum silvestre), utilizzati per aromatizzare il pane e aggiunti in passato per favorire la digestione.

La sinergia creatasi tra l'esigenza di valorizzare i prodotti del territorio, e le necessità in passato di costituire scorte alimentari per i periodi invernali e di massimo impegno lavorativo si è tramandata e trasformata fino a oggi. In tal senso il pane «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» rappresenta uno strumento fondamentale dell'enogastronomia della Provincia di Bolzano, la quale è alla base della strategia di sviluppo socio economico dell'Alto Adige.

Oggi il pane «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è apprezzato dalla popolazione Altoatesina e da milioni di turisti perché fa parte di una tipica merenda altoatesina, accompagnata da speck, formaggio e vino dell'Alto Adige.

23A06216

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 novembre 2023.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero

nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 novembre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 114.086 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 novembre 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantasei giorni con scadenza 14 novembre 2024, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste

che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 9 novembre 2023. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2024. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 10 novembre 2023.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2023

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

23A06291

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione delle aree tematiche di «oncologia» e «neurologia» per l'IRCCS di diritto pubblico «Ospedale Policlinico San Martino» di Genova.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 maggio 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per le discipline di «oncologia» e delle «neuroscienze», all'IRCCS di diritto pubblico «Ospedale Policlinico San Martino» con sede a Genova in Largo Rosanna Benzi n. 10;

Vista la nota prot. n. 17680 del 31 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Ospedale Policlinico San Martino», codice fiscale e partita IVA 02060250996, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza alle aree tematiche «oncologia» e «neurologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 3 maggio 2021;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3848 del 25 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'aree tematiche di «oncologia» e «neurologia», richieste dall'istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale anni 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Liguria;

Vista la nota prot. n. 1215648 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Liguria ha espresso parere favorevole in merito alle aree tematiche di «oncologia» e «neurologia» richieste dall'istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 3 maggio 2021 e ferma restando la vigenza del medesimo, le aree tematiche di afferenza individuate per l'IRCCS di diritto pubblico «Ospedale Policlinico San Martino» con sede a Genova in Largo Rosanna Benzi n. 10, sono «oncologia» e «neurologia».

2. Le aree tematiche di cui al presente decreto sono valide con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06177

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «riabilitazione» per l'IRCCS di diritto privato «Istituto Eugenio Medea» dell'associazione «La Nostra Famiglia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 luglio 2023, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «medicina della riabilitazione», all'IRCCS di diritto privato «Eugenio Medea» dell'associazione «La Nostra Famiglia», con sede legale in Ponte Lambro (Como), via Don Luigi Monza n. 1, per le sedi di Bosisio Parini (Lecco), via Don Luigi Monza n. 20; Conegliano (Treviso), via Costa Alta n. 7; Pasian di Prato (Udine), via Cialdini n. 29;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 1894 del 5 aprile 2023, con la quale l'IRCCS «Istituto Eugenio Medea», codice fiscale e partita I.V.A. n. 00307430132, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «riabilitazione», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 10 luglio 2023;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3870 del 25 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «riabilitazione» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. 0034226 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «riabilitazione» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 10 luglio 2023 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto privato «Eugenio Medea» dell'associazione «La Nostra Famiglia», con sede legale in Ponte Lambro (Como), via Don Luigi Monza n. 1, per le sedi di Bosisio Parini (Lecco), via Don Luigi Monza n. 20; Conegliano (Treviso), via Costa Alta n. 7; Pasian di Prato (Udine), via Cialdini, 29, è «riabilitazione».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06178

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «psichiatria» per l'IRCCS di diritto privato «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» di Brescia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «malattie psichiatriche», all'IRCCS di diritto privato «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» della Provincia Lombardo Veneta Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, con sede in Brescia, via Pilastroni n. 4;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 1790 del 31 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli», codice fiscale e partita I.V.A. n. 01647730157, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta a questo Ministero dell'afferenza all'area tematica di «psichiatria», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2021;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3802 del 24 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «psichiatria», richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. 0034226 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «psichiatria» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2021 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto privato «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» della Provincia Lombardo Veneta Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, con sede in Brescia, via Pilastroni n. 4, è «psichiatria».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06179

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «riabilitazione» per l'IRCCS di diritto pubblico «Centro Neurolesi Bonino Pulejo» di Messina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 novembre 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «Neuroscienze nell'ambito della prevenzione, del recupero e del trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite» all'IRCCS di diritto pubblico «Centro Neurolesi Bonino Pulejo» con riferimento alla sede di Messina – via Palermo ss 113, c.da Casazza ed è stato esteso il riconoscimento, per la medesima disciplina, ai laboratori di ricerca siti a Messina, in viale Europa n. 1;

Vista la nota prot. n. 4661 del 20 aprile 2023, con la quale l'IRCCS «Centro Neurolesi Bonino Pulejo», codice fiscale e partita IVA 02733700831, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «riabilitazione», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 23 novembre 2021;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3787 del 24 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «riabilitazione» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale anni 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Siciliana;

Vista la nota prot. n. 50842 del 27 settembre 2023, con la quale la Regione Siciliana ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «riabilitazione» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 23 novembre 2021 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto pubblico «Centro Neurolesi Bonino Pulejo» con riferimento alla sede di Messina - via Palermo ss 113, c.da Casazza e ai laboratori di ricerca siti a Messina, in viale Europa n. 1, è «riabilitazione».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06213

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «psichiatria» per l'IRCCS di diritto privato «Associazione Oasi di Maria Santissima», in Troina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 novembre 2018, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «ritardo mentale e involuzione cerebrale senile» all'IRCCS di diritto privato «Associazione Oasi Maria SS.» con sede in Troina (EN), via Conte Ruggero, n. 73;

Vista la nota prot. n. 1/95 del 29 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Associazione Oasi Maria SS.», codice fiscale e partita IVA 00102160868, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «psichiatria», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 22 novembre 2018;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3874 del 25 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «psichiatria» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale anni 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Siciliana;

Vista la nota prot. n. 50843 del 27 settembre 2023, con la quale la Regione Siciliana ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «psichiatria» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 22 novembre 2018 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto privato «Associazione Oasi Maria SS.» con sede in Troina (EN), via Conte Ruggero, n. 73, è «psichiatria».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06214

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «trapiantologia» per l'IRCCS di diritto privato «Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione» di Palermo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2019, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «Cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo» all'IRCCS di diritto privato «Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie di alta specializzazione» - ISMETT, con sedi a Palermo, via Discesa dei Giudici n. 4 (sede legale) e via Tricomi n. 5 (sede clinica);

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 1927 del 6 aprile 2023, con la quale l'IRCCS «Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione», codice fiscale e partita IVA n. 04544550827, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «trapiantologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2019;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3861 del 25 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «trapiantologia» richiesta dall'istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale anni 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Siciliana;

Vista la nota prot. n. 50841 del 27 settembre 2023, con la quale la Regione Siciliana ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «trapiantologia» richiesta dall'istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2019 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto privato «Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie di alta specializzazione» - ISMETT, con sedi a Palermo, via Discesa dei Giudici n. 4 (sede legale) e via Tricomi n. 5 (sede clinica), è «trapiantologia».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06215

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 settembre 2023.

Disciplina transitoria del regime delle approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Visti gli articoli 7 e 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 2233, del 7 luglio 1994, che ha fornito istruzioni circa l'approvazione o omologazione dei dispositivi secondo la normativa previgente;

Vista la norma tecnica non armonizzata UNI EN CEI 12414:2001 «Attrezzature per il controllo della sosta dei veicoli - parcometri - requisiti tecnici e di funzionamento»;

Vista la norma tecnica non armonizzata UNI EN 12414:2020 «Attrezzature per il controllo della sosta dei veicoli - requisiti e metodi di prova per un parcometro»;

Considerato che la norma tecnica UNI EN CEI 12414:2001, assunta da questa direzione generale come propria specifica tecnica di riferimento per la valutazione dei requisiti costruttivi e funzionali dei dispositivi di controllo di durata della sosta, al fine della loro eventuale approvazione, è stata sostituita dalla norma tecnica UNI EN 12414:2020, entrata in vigore il 24 settembre 2020;

Considerato che si è reso necessario aggiornare le procedure di istruttoria anche in relazione alla evoluzione della normativa tecnica a livello europeo, assumendo a far data dalla sua entrata in vigore la norma tecnica UNI EN 12414:2020 come propria specifica tecnica di riferimento ai fini della valutazione dei requisiti costruttivi e funzionali dei dispositivi di controllo di durata della sosta relativa alle istanze di approvazione pervenute successivamente a tale data;

Ritenuta l'esigenza di disciplinare il regime transitorio delle approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta, in relazione all'evoluzione della norma tecnica di riferimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, n. 190 modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021, n. 115 che regolamenta l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota del Ministero delle imprese e del made in Italy prot. n. 169540 del 11 maggio 2023, acquisita al prot. n. 11005 del 12 maggio 2023, che indica la necessità di notifica alla Commissione europea del nuovo progetto di decreto relativo alla disciplina transitoria del regime delle approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri);

Vista la nota n. 206253 del 20 giugno 2023, acquisita al prot. n. 14569 del 21 giugno 2023, con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato l'avvenuta notifica alla Commissione europea in data 19 giugno 2023 n. 2023/0378/IT -T40T del progetto di decreto predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo alla disciplina transitoria del regime delle approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri);

Considerato che con nota n. 291856 del 26 settembre 2023, acquisita al prot. n. 20894 in medesima data, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato che nel periodo di tre mesi dall'avvenuta notifica del progetto di norma presso la Commissione europea ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017 di adeguamento della direttiva (UE) 2015/1535, non sono pervenute osservazioni da parte di Paesi membri dell'Unione europea;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina il regime delle approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 rilasciate in riferimento a diverse norme tecniche di settore.

2. Il presente decreto si applica a tutti i dispositivi di controllo di durata della sosta approvati o da approvare.

Art. 2.

Validità delle approvazioni

1. I decreti di approvazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta emanati in riferimento alle norme tecniche in vigore precedentemente alla norma tecnica UNI EN 12414:2020 mantengono la loro validità, e costituiscono condizione sufficiente ai fini della commercializzazione dei dispositivi, fino alla data del 31 dicembre 2025.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai dispositivi di controllo di durata della sosta che hanno ottenuto solo una estensione di approvazione in riferimento alla UNI EN 12414:2020, relativa alla modifica di uno o più componenti.

3. I dispositivi di controllo di durata della sosta già installati, approvati in riferimento alle norme tecniche in vigore precedentemente alla norma tecnica UNI EN 12414:2020, possono continuare ad essere utilizzati, gestiti e manutenuti, dalle amministrazioni locali o ad opera di terzi dalle stesse incaricati.

Art. 3.

Riesame dei decreti di approvazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta in riferimento alla norma tecnica previgente

1. Le approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta possono essere riesaminate, a seguito di specifica istanza da parte dei titolari delle approvazioni rilasciate esclusivamente in riferimento alla norma tecnica UNI EN CEI 12414:2001, al fine di ottenere la conferma del decreto di approvazione in riferimento alla norma tecnica UNI EN 12414:2020.

2. Per presentare istanza di riesame del decreto di approvazione dovranno essere prodotte le certificazioni della conformità ai requisiti integrativi previsti dalla norma tecnica in vigore.

3. L'eventuale conferma di approvazione può richiedere di apportare modifiche al prototipo depositato presso questa Direzione generale.

4. L'approvazione ministeriale e/o la conferma di approvazione non possono essere sostituite dalla dichiarazione di conformità alla norma tecnica rilasciata dal produttore o dalla certificazione di conformità attestata da un ente certificatore terzo.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 settembre 2023

Il direttore generale: DI SANTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3568

23A06180

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 novembre 2023.

Rettifica della determina n. 645/2023 del 17 ottobre 2023, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Ranolazina Bruno farmaceutici». (Determina n. 676/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023, con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 645/2023 del 17 ottobre 2023, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Ranolazina Bruno farmaceutici", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2023;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per errore materiale riportato nell'art. 1 (classificazione ai fini della rimborsabilità);

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 645/2023 del 17 ottobre 2023

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 645/2023 del 17 ottobre 2023, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano RANOLAZINA BRUNO FARMACEUTICI, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2023:

laddove è scritto:

confezione: «350 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse - A.I.C. n. 050152026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,84;

confezione «500 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse - A.I.C. n. 050152053 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,84;

confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse - A.I.C. n. 050152089 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,84;

leggasi:

confezione: «375 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse - A.I.C. n. 050152026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,84;

confezione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse - A.I.C. n. 050152053 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,84;

confezione: «750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse - A.I.C. n. 050152089 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,84.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 novembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06217

DETERMINA 6 novembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Norcapto», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 677/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 134/2023 del 14 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 147 del 26 giugno 2023, con la quale la società Neuraxpharm Italy S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Norcapto» relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 047509031;

Vista la domanda presentata in data 27 luglio 2023, con la quale la società Neuraxpharm Italy S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Norcapto»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 ottobre 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Norcapto» (nortriptilina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «5 mg/ml soluzione orale» 1flacone in vetro da 250 ml con siringa per somministrazione orale - A.I.C. n. 047509031 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Norcapto» (nortriptilina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 novembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06218

DETERMINA 10 novembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di vaccino anti COVID-19 (ricombinante, adiuvato), «Nuvaxovid XBB.1.5». (Determina n. 124/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del

direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA del 31 ottobre 2023, relativo alla approvazione della nuova formulazione del vaccino anti COVID-19 (ricombinante, adiuvato) «Nuvaxovid XBB.1.5» variazione EMEA/H/C/005808/II/58/G che autorizza l'immissione in commercio delle due confezioni europee numero EU/1/21/1618/006 e EU/1/21/1618/008;

Vista la decisione della Commissione n. (2023)7576 del 31 ottobre 2023 di autorizzazione all'immissione in commercio della nuova formulazione del vaccino anti Covid-19 (ricombinante, adiuvato) denominato «Nuvaxovid XBB.1.5» variazione EMEA/H/C/005808/II/58/G;

Vista la domanda presentata dalla società Novavax CZ, a.s., Bohumil 138, 281 63 Jevany, Česká republika in qualità di titolare, pervenuta a questa Agenzia il 7 novembre 2023 (Prot. n. 136897 del 07/11/2023-UPC-A), con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio della nuova formulazione del vaccino anti COVID-19 (ricombinante, adiuvato) denominato «Nuvaxovid XBB.1.5» e la autorizzazione all'immissione in commercio delle presentazioni numero EU/1/21/1618/006 e EU/1/21/1618/008 (variazione EMEA/H/C/005808/II/58/G);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 8-10 novembre 2023;

Determina:

1) Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione n. (2023)7576 del 31 ottobre 2023, le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

NUVAXOVID XBB.1.5;

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2) Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex-factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3) Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

4) La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

NUVAXOVID XBB.1.5.

Codice ATC - principio attivo: J07BX03 vaccino anti COVID19 (ricombinante, adiuvato).

Titolare: Novavax CZ, a.s.

Codice procedura: EMEA/H/C/005808/II/0058/G.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Nuvaxovid XBB.1.5» è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID19, malattia causata dal virus SARSCoV2, in soggetti di età pari o superiore a dodici anni.

L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Posologia e modo di somministrazione

Posologia.

«Nuvaxovid XBB.1.5» viene somministrato per via intramuscolare in dose singola (0,5 ml) a soggetti di età pari o superiore a dodici anni, indipendentemente dal precedente stato vaccinale.

Nei soggetti che sono stati precedentemente vaccinati con un vaccino anti-COVID-19, «Nuvaxovid XBB.1.5» deve essere somministrato almeno tre mesi dopo la dose più recente di un vaccino anti-COVID-19.

Soggetti immunocompromessi.

Dosi aggiuntive possono essere somministrate a soggetti gravemente immunocompromessi in conformità con le raccomandazioni nazionali (vedere paragrafo 4.4).

Popolazione pediatrica.

La sicurezza e l'efficacia di «Nuvaxovid XBB.1.5» nei bambini di età inferiore a dodici anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Popolazione anziana.

Non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei soggetti anziani di età pari o superiore a sessantacinque anni.

Modo di somministrazione.

«Nuvaxovid XBB.1.5» viene somministrato esclusivamente mediante iniezione intramuscolare, preferibilmente nel muscolo deltoide del braccio.

Non iniettare il vaccino per via intravascolare, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato nella stessa siringa con altri vaccini o medicinali.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni sulla manipolazione e lo smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1618/006 A.I.C.: 050926017 /E in base 32: 1JL4G1 - 5 mcg - dispersione per preparazione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 2,5 ml (5 dosi) - 10 flaconcini multidose (50 dosi);

EU/1/21/1618/008 A.I.C.: 050926029 /E in base 32: 1JL4GF - 5 mcg - dispersione per preparazione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 2,5 ml (5 dosi) - 2 flaconcini multidose (10 dosi).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti.

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di prescrizione proposto: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), il farmaco potrà essere utilizzato esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

23A06293

DETERMINA 10 novembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di vaccino anti COVID-19 (ricombinante, adiuvato), «Nuvaxovid». (Determina n. 123/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA del 22 giugno 2023, relativo alla approvazione delle nuove confezioni numero EU/1/21/1618/003 e EU/1/21/1618/004 del vaccino anti COVID-19 (ricombinante, adiuvato) «Nuvaxovid», variazione EMEA/H/C/005808/IB/53/G;

Vista la decisione della Commissione n. (2023)7539 del 30 ottobre 2023 di autorizzazione all'immissione in commercio delle nuove confezioni del vaccino anti Covid-19 (ricombinante, adiuvato) «Nuvaxovid» variazione EMEA/H/C/005808/IB/53/G;

Vista la domanda presentata dalla ditta titolare Novavax CZ, a.s., Bohumil 138, 281 63 Jevany, Česká republika, pervenuta a questa Agenzia il 7 novembre 2023 (prot. n. 137442 dell'8 novembre 2023-UPC-A), con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio delle nuove confezioni EU/1/21/1618/003 e EU/1/21/1618/004 del vaccino anti COVID-19 (ricombinante, adiuvato) denominato «Nuvaxovid» (variazione EMEA/H/C/005808/IB/53/G);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 8-10 novembre 2023;

Determina:

1) Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione n. (2023)7539 del 30 ottobre 2023, le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

NUVAXOVID,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2) Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3) Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

4) La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 novembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

NUVAXOVID

Codice ATC - Principio attivo: J07BX03 vaccino anti COVID-19 (ricombinante, adiuvato)

Titolare: Novavax CZ, a.s.

Cod. procedura: EMEA/H/C/005808/IB/0053/G

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Nuvaxovid» è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal *virus* SARS CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a dodici anni.

L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Posologia e modo di somministrazione

Posologia

Vaccinazione primaria

Soggetti di età pari o superiore a dodici anni

«Nuvaxovid» viene somministrato per via intramuscolare come ciclo di 2 dosi da 0,5 ml ciascuna. Si raccomanda di somministrare la seconda dose tre settimane dopo la prima dose (vedere paragrafo 5.1).

Intercambiabilità

Non ci sono dati disponibili sull'intercambiabilità di «Nuvaxovid» con altri vaccini anti-COVID-19 per il completamento del ciclo di vaccinazione primario. I soggetti che hanno ricevuto una prima dose di «Nuvaxovid» devono ricevere la seconda dose di «Nuvaxovid» per completare il ciclo di vaccinazione.

Dose di richiamo

Dose di richiamo in soggetti di età pari o superiore a dodici anni

In soggetti di età pari o superiore a dodici anni, è possibile somministrare una dose di richiamo di «Nuvaxovid» (0,5 *ml)* per via intramuscolare circa tre mesi dopo la vaccinazione primaria di «Nuvaxovid» (dose di richiamo omologa).

«Nuvaxovid» può inoltre essere somministrato come dose di richiamo in soggetti di età pari o superiore a diciotto anni dopo una vaccinazione primaria a base di un vaccino a mRNA o di un vaccino a vettore adenovirale (dose di richiamo eterologa). L'intervallo di somministrazione per la dose di richiamo eterologa è lo stesso di quello autorizzato per una dose di richiamo del vaccino impiegato per la vaccinazione primaria (vedere paragrafo 5.1).

Popolazione pediatrica

La sicurezza e l'efficacia di «Nuvaxovid» nei bambini di età inferiore a dodici anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Popolazione anziana

Non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei soggetti anziani di età pari o superiore a sessantacinque anni.

Modo di somministrazione

«Nuvaxovid» viene somministrato esclusivamente mediante iniezione intramuscolare, preferibilmente nel muscolo deltoide del braccio.

Non iniettare il vaccino per via intravascolare, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato nella stessa siringa con altri vaccini o medicinali.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni sulla manipolazione e lo smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1618/003 - A.I.C.: 049811033/E in base 32: 1HJ3LT - 5 mcg - dispersione per preparazione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 5 ml (10 dosi) - 2 flaconcini multidose (20 dosi);

EU/1/21/1618/004 - A.I.C.: 049811045/E in base 32: 1HJ3M5 - 5 mcg - dispersione per preparazione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 2,5 ml (5 dosi) - 2 flaconcini multidose (10 dosi).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), il farmaco potrà essere utilizzato esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

23A06294

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 216 del 15 settembre 2023)**, coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 2)**, recante: «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAIVANO

Art. 1.

Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione *funzionale al* territorio del predetto comune*, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione*. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario *straordinario* d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del *comma 1 si provvede* in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del *codice dei contratti pubblici, di cui al* decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.

3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno*,* e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui *una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale* non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti *per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,* con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti*, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.* All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche *dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,* necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e *degli enti territoriali, nonché* delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. *Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.* Il compenso del Commissario straordinario è determinato *con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo* in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, *n. 98,* convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 *del presente articolo*.

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della *società Sport e Salute Spa*, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del *codice di cui al* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

4-bis. *Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023.*

4-ter. *Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4*-bis*, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

5. Il Commissario *straordinario* prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari *e dei corpi civili dello Stato*.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede *nella regione Campania*. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.

7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.

7-bis. *Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare «Legalità» 2014-2020.*

8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali *semplificate ai sensi dell'articolo* 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure *di cui agli articoli 30 e 34-bis* del medesimo decreto legislativo *n. 165 del 2001*, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-bis. *Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35*-quater*, comma 3*-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34*-bis *del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.*

10-ter. *Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10*-bis*, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici.*

10-quater. *Le assunzioni di cui ai commi 10*-bis *e 10*-ter *sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM.*

10-quinquies. *Agli oneri derivanti dai commi 10*-bis *e 10*-ter*, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:*

a) *quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

10-sexies. *Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, con-*

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):

«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale di riforma, è disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", è pubblicato nella *G.U.* 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

— Si riporta l'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

«Art. 10 *(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)*. — 1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

3. - 6-*quinquies*. *Omissis*.».

— Si riporta l'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici):

«Art. 63 *(Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)*. — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo:

a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;

c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.

4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.

5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:

a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;

b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;

c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione.

7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono:

a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;

b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;

c) all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresì una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato.

9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.

10. In relazione al parametro di cui alla lettera *b)* del comma 7, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.

11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi tali da eludere la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:

a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;

b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;

c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.

12. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.

13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.".

- Si riporta l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo*). — 1. – 13. (*omissis*)

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

15. – 138. (*omissis*)».

— Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante: «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro», è pubblicato nella *G.U.* 14 aprile 2003, n. 66, S.O.

— Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

«Art. 15 *(Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari)*. — 1.- 2. (*omissis*)

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

4. - 5-*bis*. (*omissis*)».

— Si riporta il comma 337 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)):

«337. Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.".

— Si riporta l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, della L. 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 1 *(Programmazione)*. — 1.- 2. (*omissis*)

3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.

4.- 6. (*omissis*).».

— Si riporta l'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato dalla presente legge:

«676. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di *19 milioni di euro* per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.».

— Si riporta il comma 677 dell'articolo 1, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:

«677. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676.».

— Si riportano gli articoli 30, 34-*bis* e 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 30 *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)*. — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.

1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

1-*bis*. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*ter*. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

1-*quater*. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter*. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-*quinquies*. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai

comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-*bis*. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-*ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-*sexies*. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.»

«Art. 34-*bis (Disposizioni in materia di mobilità del personale)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro otto giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro otto giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

5-*bis*. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'ar-

ticolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273."

«Art. 35-*quater* (*Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale*). — 1. - 3. (*omissis*)

3-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera *a)*, i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.».

— Si riporta il comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)):

«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.».

— Si riporta l'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 259 *(Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)*. — 1.– 5. (*omissis*)

6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.

7. – 11. (*omissis*)».

— Si riporta l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:

«Art. 33 *(Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)*. — 1.- 1-*ter*. (*omissis*)

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

2-*bis*. - 2-*quater*. (*omissis*)».

— Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)):

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".

— Si riporta il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):

«607. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.".

— Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119:

«Art. 5 *(Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti finalità, nei limiti delle risorse finanziariedi cui al comma 3:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; *(30)*

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

2-*bis*. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. *(24) (31)*

3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera *d)*, del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-*bis* del presente decreto.

4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.».

Art. 1 - *bis*

Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonché di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

*2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.*

3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.

*4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea e in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata

*svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-*ter *del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Riferimenti normativi:

— Si riportano gli articoli 1, comma 2, 19, comma 5-*bis*, e 35-*ter* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*. — 1. (*omissis*)

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. (*omissis*)»

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni)*. — 1.- 5. (*omissis*)

5-*bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-*ter*.- 12-*bis*. (*omissis*)»

«Art. 35-*ter (Portale unico del reclutamento)*. — 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

2-*bis*. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella *Gazzetta Ufficiale*.

3.

4. L'utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2.

5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

— Si riporta l'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 9 *(Personale della Presidenza)*.— 1. - 5. (*omissis*)

5-*bis*. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.

5-*ter*.- 7. (*omissis*)».

— Si riporta l'articolo 145, comma 1, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 145 *(Gestione straordinaria)*. — 1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato

spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2.- 5. (*omissis*)».

Art. 1 - *ter*

Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano

1. L'Agenzia italiana per la gioventù destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

2. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali.

3. L'Agenzia italiana per la gioventù è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano

1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, il Ministero dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o più Università statali aventi sede in Campania*, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali*, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

«Art. 5 *(Università)*. — 1.- 5. (*omissis*)

6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

7. - 28. (*omissis*)».

— Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:

«Art. 6 *(Disposizioni finanziarie e finali)*. — 1.- 1-*quater*. (*omissis*)

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE

Art. 3.

Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al *procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo* di residenza del minore.»;

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: «per la vendita» a «decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite dalle seguenti: «per *i delitti di cui all'articolo 73* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e le parole: «vicinanze degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.»;

2) al comma 3, *alinea,* le parole: «nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva», sono sostituite dalle seguenti: «quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità»;

3) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro»;

3-bis*) al comma 7, le parole: «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è sempre»;*

c) all'articolo 13-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale,» sono inserite le seguenti: «oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,»;

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «convalidato dall'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale,»;

3) al comma 2, le parole: «non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni»;

4) al comma 4, dopo le parole «il questore può prescrivere» sono aggiunte le seguenti: «, per la durata massima di due anni,»;

5) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro».

2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento»;

b) all'articolo 76, comma 3, *al primo periodo*, le parole: «l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro», e il secondo periodo è soppresso.

2-bis. *Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attività di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni.*

2-ter. *Al comma 2*-bis *dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro».*

Riferimenti normativi:

— Si riportano gli articoli 10, 13 e 13-*bis* del decreto-legge 20/02/2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificati dalla presente legge:

«Art. 10 *(Divieto di accesso)*. — 1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.

3. La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a dodici mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.

5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.

6-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*quater*. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto."

«Art. 13 *(Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi).* — 1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni *per i delitti di cui all'articolo 73?del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate *vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie*.

2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque. Il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.

3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, *quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità*, può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-*bis*, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione *da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro*.

7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena *è sempre* subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.»

«Art. 13-*bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento).* — 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale *, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,* qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.

1-*bis*. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria *o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale,* ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

1-*ter*. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.

2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può essere limitato a specifiche fasce orarie e *non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni*. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere*, per la durata massima di due anni,* alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-*bis* di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione *da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro*.».

— Si riportano gli articoli 2 e 76 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificati dalla presente legge:

«Art. 2 *(Foglio di via obbligatorio). — 1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento.*»

«Art. 76 *(Altre sanzioni penali)*. — 1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, *commi 4, 5 e 6-bis*, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con *la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro*.

4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

5. La persona a cui è stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo.

6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 34-*bis* nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.".

— Si riportano gli articoli 133 e 138, terzo comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 133.

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.»

«Art. 138.

Omissis.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto, previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Omissis.».

— Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 *(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)*. — 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-*bis*. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo *sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro*.».

Art. 3 - *bis*

Osservatorio sulle periferie

1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) *promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;*

b) *incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni;*

c) *promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;*

d) *promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità;*

e) *effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle* best practice *adottate.*

2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione online *nel sito* web *del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo.*

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 3 - *ter*

Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 676, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «19 milioni di euro»;*

b) *i commi 777 e 778 sono abrogati.*

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Riferimenti normativi:

— Per l'articolo 1, comma 676, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197 si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.

— Si riporta l'articolo 1, comma 776, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:

«Art. 1 *(Comma 776).* — Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.».

Art. 4.

Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti

1. All'articolo 4 della *legge 18 aprile 1975*, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;

b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni».

1-bis. *Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 è inserito il seguente:*

«Art. 4-bis (Porto di armi per cui non è ammessa licenza). — *1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

a) *da persone travisate o da più persone riunite;*

b) *nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-*ter*), del codice penale;*

c) *nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;*

d) *in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica».*

2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma è abrogato.

2-bis. *All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m*-quinquies*) è aggiunta la seguente:*

«m-sexies*) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4*-bis*, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110».*

2-ter. *All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nonché per i delitti» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4*-bis *della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli».*

2-quater. *Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 è inserito il seguente:*

«Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi). — *Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni».*

2-quinquies. *L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è abrogato.*

2-sexies. *All'articolo 4, comma 1, lettera* g), *del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: «condannati» sono inserite le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 421*-bis *del codice penale o».*

3. All'articolo 73, comma 5, *del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto* del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità»* .

3-bis. *All'articolo 85*-bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «esclusa la fattispecie di cui al comma 5,» sono soppresse.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Porto di armi od oggetti atti ad offendere).* — Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/ A11, CEI EN 60825- 4.

Il contravventore è punito con l'arresto *da uno a tre anni* e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto *da due a quattro anni* e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto *da uno a tre anni* e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.».

— Si riporta l'articolo 699 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 699 *(Porto abusivo di armi).* — Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.».

— Si riporta l'articolo 381 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 381 *(Arresto facoltativo in flagranza).* — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

f-*bis*) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614 , primo e secondo comma, del codice penale;

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

l-*bis*) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-*ter*, quarto comma, e 600-*quater* del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-*bis*);

m-*ter*) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

m-*quater*) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-*ter* del codice penale;

m-*quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis* , secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale;

m-sexies*) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4*-bis*, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n.?110.*

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'artico-

lo 90-*bis*. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-*bis*. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».

— Si riportano gli articoli 4 e 71 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificati dalla presente legge:

«Art. 4 *(Soggetti destinatari).*— 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* c.p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;

c) ai soggetti di cui all'articolo 1;

d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, siano stati condannati *per il delitto di cui all'articolo 421*-bis *del codice penale o* per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera *d)*;

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;

i-*bis*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-*bis* o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del medesimo codice;

i-*ter*) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale.»

«Art. 71 *(Circostanza aggravante).* 1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 424, 435, 513-*bis*, 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter*, del codice penale, nonché per i delitti *di cui all'articolo 4*-bis *della legge 18 aprile 1975, n.?110, e per quelli* commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.».

— La legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante: «Disposizioni per il controllo delle armi", è pubblicata nella *G.U.* 12 ottobre 1967, n. 255.

— Si riportano gli articoli 73 e 85-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati dalla presente legge:

«Art. 73 *(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).* — 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-*bis*. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga (90), ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-*bis*.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-*bis*) della lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione *da sei mesi a cinque anni* e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. *Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.*

5-*bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può

applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-*ter*. La disposizione di cui al comma 5-*bis* si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-*bis*. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»

«Art. 85-*bis (Ipotesi particolare di confisca)*. — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale.».

Art. 5.

Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. *Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.* Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.»;

2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-*bis*»;

2-bis*) il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne è opponibile davanti al tribunale per i minorenni»;

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-*bis*, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro *la persona o il patrimonio* ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale *per i minorenni* l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché *del divieto* di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione *radiotrasmittente*, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-*ter*. Il giudice*, sentito il pubblico ministero,* provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta *di cui al comma 6-bis*. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-*bis*, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

6-*quater*. Contro il decreto di cui al comma 6-*ter* è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.»;

b) all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-*bis*».

2. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3-bis. *Il provvedimento di cui al comma 2 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.*

4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore età.

5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura

di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

6-bis. *Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.*

7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore età.

8. *Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,* nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

9. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Avviso orale)*. — 1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

3-bis. *L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.*

4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui *ai commi 1 e 3-bis*, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne è opponibile davanti al tribunale per i minorenni.

6-bis. *Nei casi di cui ai commi 1 e 3*-bis*, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio? ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale per i minorenni l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.*

6-ter. *Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6*-bis. *Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6*-bis*, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.*

6-quater. *Contro il decreto di cui al comma 6*-ter *è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.*».

— Per l'articolo 76 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 3.

— Si riportano gli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale:

«Art. 581 *(Percosse)*. — Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-*octies*), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.»

«Art. 582 *(Lesione personale)*. — Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.»

«Art. 610 *(Violenza privata)*. — Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.»

«Art. 612 *(Minaccia)*.— Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»

«Art. 635*(Danneggiamento)*. — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero

immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.».

— Si riporta l'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38:

«Art. 8 *(Ammonimento).* — 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3.- 4. (*omissis*)».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», è pubblicata nella *G.U.* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Art. 6.

Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori

1. *Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto* del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Servizi minorili). — *1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale»;*

a) all'articolo 18-*bis*, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonché *di uno dei delitti* di cui all'articolo 381, comma 2, lettere *f), g)*, h) *e* m), del codice di procedura penale ovvero *di uno dei reati* di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , »;

b) all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

b-bis*) all'articolo 19, comma 5, le parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» sono soppresse;*

b-ter*) all'articolo 22, comma 4, le parole: «, per un tempo non superiore a un mese,» sono soppresse e le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;*

b-quater*) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. *Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23»;*

c) all'articolo 23:

1) al comma 1, *al primo periodo*, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere *e)*, e-bis*) e* g), del codice di procedura penale, nonché per uno dei *delitti, consumati o tentati,* di cui agli articoli 336*, primo comma,* e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 *del testo unico di cui al decreto* del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

1-bis*) al comma 2, dopo la lettera* a) *è inserita la seguente:*

«a-bis*) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga»;*

2) al comma 3, le parole da: «ridotti della metà» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici»;

c-bis*) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609*-bis *e 609*-octies *del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609*-ter*, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3*-quinquies*), del codice penale».*

1-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b*-ter*) e* c)*, numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Si riportano gli articoli 18-*bis*, 19, 22, 23 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dalla presente legge:

«Art. 18-*bis (Accompagnamento a seguito di flagranza).* — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a *tre anni, nonché di uno dei delitti?di cui all'articolo 381, comma 2, lettere* f), g), h) *e* m)*, del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110*

, e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la responsabilità genitoriale e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.

3. L'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria né dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.»

«Art. 19 *(Misure cautelari per i minorenni)*. — 1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.

3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a *quattro anni*.

5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore età.»

«Art. 22 *(Collocamento in comunità)*. — 1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.

4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a *quattro anni*.

4-bis. *Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23.*"

«Art. 23 *(Custodia cautelare)*. — 1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a *sei* anni. *Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere* e), *e*-bis*) e* g), *del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati,?di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.*

2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:

a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

a-bis*) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;*

b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;

c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono *ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici* e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.»

«Art. 28 *(Sospensione del processo e messa alla prova)*. — 1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

5-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609*-bis *e 609*-octies *del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609*-ter*, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3*-quinquies*), del codice penale.*».

Art. 7.

Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale

1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale e 74 *del testo unico di cui al decreto* del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il *tribunale per i minorenni*, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

1-bis*. All'articolo 609*-decies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «ne dà notizia al» sono inserite le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 416-*bis* del codice penale:

«Art. 416-*bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)*. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

— Si riporta l'articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

«Art. 74 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*). — 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-*bis*. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.».

— Si riporta l'articolo 336 del codice civile:

«Art. 336 *(Legittimazione ad agire)*. — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

I genitori e il minore sono assistiti da un difensore.».

— Si riporta l'articolo 609-*decies* del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 609-*decies (Comunicazione al tribunale per i minorenni)*. — Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater* o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-*bis*, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al *procuratore della Repubblica presso il* tribunale per i minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*ter* e 612-*bis*, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.».

Art. 8.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore

1. *Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto* del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (soppressa)

b) *dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:*

«Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). *— 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.*

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale».

Art. 9.

Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni

1. *Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente: «Art. 10-bis* (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti). — 1. Il direttore dell' *istituto penale per i minorenni* richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia*, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:

a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;

b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;

c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte *di cui alle lettere* a), b) *e* c) *del medesimo comma 1.*

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al *comma 1*, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.».

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante: «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera *p)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103», è pubblicato nella *G.U.* 26 ottobre 2018, n. 250, S.O.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA EDUCATIVA

Art. 10.

Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente: «4-*bis*.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud"*, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023,* sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'*Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)*, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro *per l'anno 2023, si provvede mediante* corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.».

2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», è autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e *10.000.000 di euro* per l'anno 2024. *Agli oneri di cui al primo periodo* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse

del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020*,* destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalità di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative:

a) rafforzare le competenze di base degli studenti;

b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze *fuori dal contesto* di origine;

c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;

d) promuovere il supporto socio-educativo*, anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;*

d-bis*) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale.*

4. All'articolo 16-*ter*, comma 10, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità dei programmi delle politiche di coesione europee».

5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del *contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 141 del 20 giugno 2018,* è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro *annui* per le seguenti finalità:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati *e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*;

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera *a)* che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. *Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata*. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, *di assegnazione provvisoria o di utilizzazione* e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo*, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e* per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere *dall'anno 2023*, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del *programma «Fondi di riserva e speciali»* della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla presente legge:

«Art. 21 *(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)*. — 1. La vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.

3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-*bis*. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-*bis*, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

*4-*bis*.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" ?, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n.?176 del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.*

4-*ter*. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei princìpi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

4-*quater*. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attività del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-*ter*, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei princìpi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-*ter* del presente articolo, effettuano altresì i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-*bis*, lettera f-*quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4-*quinquies*. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-*ter*, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4-*sexies*. Le attività previste dai commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4-*septies*. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

4-*octies*. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4-*novies*. All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121 a 124" sono inserite le seguenti: "nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario".».

— La legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi», è pubblicata nella *G.U.* 23 dicembre 1997, n. 298.

— Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106», è pubblicato nella *G.U.* 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

— Si riporta l'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107), come modificato dalla presente legge:

«Art. 16-*ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti)*. — 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al

benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui al comma 8;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 9. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o finale può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui al presente comma. Resta ferma la progressione salariale di anzianità. Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.

4-*bis*. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere al beneficio di cui al precedente periodo un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera di cui al primo periodo, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma. *(70)*

4-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente stabilmente incentivato nella misura massima di 32.000 unità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4 e al beneficio economico di cui al comma 4-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'an-

no 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, è pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuato in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 335, lettera *a)*, dopo la parola: "titolo," sono inserite le seguenti: "distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,";

b) al comma 335, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"b-*bis*) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione";

c) dopo il comma 335 è inserito il seguente:

"335-*bis*. A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera *a)*, la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le istituzioni AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera *a)*, i soggetti in possesso dei requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'allegato B, annesso al presente decreto.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonché a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, *a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità dei programmi delle politiche di coesione europee*;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

Art. 10 - *bis*

Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – «Agenda Sud»

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio

giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 75*(Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria).* — 1. - 2.

3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

4.- 5. (*omissis*)».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante: «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», è pubblicato nella *G.U.* 2 luglio 2009, n. 151.

Art. 11.

Potenziamento del Piano per asili nido per la *fascia di età 0-2 anni*

1. Al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 *del PNRR,* «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», è autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR*,* da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, già destinate al raggiungimento di obiettivi, target e milestone del PNRR, nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del target. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del *Fondo per l'avvio di opere indifferibili* di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, *dalla legge* 15 luglio 2022, n. 91.

2-bis. *Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «4 milioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma 59 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):

«59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.».

— Si riporta l'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:

«Art. 47 (*Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione*). 1.- 4. (*omissis*)

5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32, comma 7-*bis*, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

6. - 11. (*omissis*)».

— Si riporta l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:

«Art. 26 (*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*). — 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale

di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-*bis*, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.

4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:

a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato "PNRR", di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dalla lettera *a)* del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-*bis*, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera *b)*, del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,

relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-*bis*, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione.

5. Per le finalità di cui al comma 4:

a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l'anno 2022, nonché dall'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera *a)*, del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera *a)* del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023; (98)

b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.

5-*bis*. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-*ter*. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera *b)*, del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-*septies*, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-*ter*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-*quater* del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-*bis*, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-*quater* è ammesso fino al 10 per

cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.

6-*quater*. Per le finalità di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione.

6-*quinquies*. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-*bis*, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario.

6-*sexies*. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera *b)*, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-*bis* e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di cui al terzo periodo: (100)

a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

7-*bis*. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:

a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;

b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera *b)* e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;

d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;

e) determinazione delle modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;

f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.

7-*ter*. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma 7-*bis* può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi, e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.

7-*quater*. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-*bis* e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.

8. Fino al 31 dicembre 2023, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì, le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis è abrogato.

10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera *a)* del presente articolo.

12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio 2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.».

— Si riporta l'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41:

«Art. 24 (*Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali*). — 1.- 4. (*omissis*)

5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR è autorizzata la spesa di *8 milioni* di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a *8 milioni* di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 *, che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024.*

6.- 6-*bis*. (*omissis*)».

Art. 12.

*Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'*obbligo di istruzione

01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione). *— 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-*quater *del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.*

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

1. Dopo l'articolo 570-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 570-*ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori).* — Il responsabile dell'adempimento dell'*obbligo di istruzione* che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, *comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo* 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, *la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione,* o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell' *obbligo di istruzione* che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, *comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo* 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'*obbligo di istruzione*, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.».

2. *Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570*-ter *del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo*, il pubblico ministero ne informa *senza ritardo* il procuratore della Repubblica presso il *tribunale per i minorenni*, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

3. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.

4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-*bis*»;

b) *all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. *Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione»;*

c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-*ter* del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-*bis*, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.»;

2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-*bis* »;

3) al comma 5, le parole: «*dal comma 3*» sono sostituite dalle seguenti: «*dai commi 3 e 3-bis*».

4-bis. *All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3*-bis *dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera* b) *del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Per l'articolo 336 del codice civilesi veda nei riferimenti normativi all'articolo 7.

— Si riportano gli articoli 2 e 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificati dalla presente legge:

«Art. 2 (*Beneficiari*). — 1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre,

incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, *commi 3 e 3-bis*.

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

*3-*bis. *Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione.*

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo. *(8)*

5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.

6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

b-*bis*) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.

7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2), non rilevano:

a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;

b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;

d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.»

«Art. 8 (*Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare*). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità

giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-*bis*, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

3-bis. *Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-*ter *del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-*bis*, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.*

4. Nei casi di cui *ai commi 3 e 3-bis*, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

5. Fermo restando quanto previsto *dai commi 3 e 3-bis*, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:

a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;

b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;

d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;

e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.

7. Gli importi di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.

9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 5, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

13. All'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48".

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

16. Nel primo atto del procedimento cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

18. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

20. Per le finalità di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN AMBITO DIGITALE

Art. 13.

Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica

1. Ai fini del presente articolo *e dell'articolo 14*, trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) controllo parentale: la possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo;

b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito «dispositivi»: smartphone, computer, tablet *e, ove compatibili,* consolle *di videogiochi*, e altri possibili oggetti connessi *che consentano l'accesso ai* browser, come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di «Internet delle cose»;

c) applicazioni di controllo parentale: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.

2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno *dalla data di entrata in vigore* del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni *di controllo parentale*, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilità di applicazioni *di controllo parentale* nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice *delle comunicazioni elettroniche,* di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilità e *sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale*. Tale adempimento può essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni *di controllo parentale* suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai *siti* internet *della Presidenza* del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma è assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il servizio di attivazione delle applicazioni *di controllo parentale*, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni *di controllo parentale* non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.

7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore *del presente decreto*, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera *b)*, già in uso, le applicazioni *di controllo parentale*.

8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, *della legge* 31 luglio 1997, n. 249.

8-bis. *Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di* streaming *o* social*».*

8-ter. *Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», è pubblicato nella *G.U.* 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

— Si riporta l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70:

«Art. 7-*bis* (*Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio*). — 1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.

3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicità dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere.».

— Si riporta l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*). — 1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di "Ministero delle comunicazioni".

3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. I commissari ed il presidente sono scelti sulla base del merito, delle competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima della elezione dei commissari e la designazione del presidente, i curricula ricevuti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalità da questi fissati, sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;

3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

4-*bis*) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione e postali al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio.

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;

10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;

12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;

14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

4-*bis*) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto;

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le forme di attuazione;

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, verificabilità e certificazione da parte di soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentatività dell'intero settore di riferimento. L'Autorità emana le direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e princìpi e vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorità accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente numero, previa diffida, può irrogare al soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale;

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni televisive, anche avvalendosi degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni;

14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, della legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione

dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni e del settore postale, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti;

14-*bis*) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti;

*14-*ter*) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali*.

7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.

7-*bis*. Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del citato regolamento (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.

11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, della legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

16.

17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.

18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. *(40)*

19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite della legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. È abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.

24.

25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 1994, n. 474.

26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

27.

28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.

29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 (lire un milione) a euro 103.291 (lire duecento milioni) irrogata dalla stessa Autorità.

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 (lire venti milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni). Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.

32-bis. *In caso di violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora che l'Autorità può applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella de-*

cisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative previste dal presente comma è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

— Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 (Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (*Oggetto e finalità*). — 1. Il presente decreto provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia.

2. Il presente decreto, in particolare, detta disposizioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedimentali e sanzionatori. *Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social.*».

Art. 13 - *bis*

Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici

1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato):

«Art. 42 (*Misure di tutela*). — 1. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate a tutelare:

a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell'articolo 38, comma 3;

b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI.

2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate. L'Autorità vigila affinché i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43 relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera *c)*, o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.

3. L'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4-*bis* e 28-*ter* della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio all'Autorità, che ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresì sulla loro attuazione.

4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano altresì misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informatori dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo può causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale. Le misure, n. 70 non mirano al controllo - preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. L'Autorità stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il

monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera *a)*, i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell'accesso.

7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:

a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;

b) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE)2018/1808 per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;

c) avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sono a conoscenza;

d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;

e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera *d)*;

f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;

h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da *d)* a *h)*;

l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.

8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del comma 7, lettere *f)* ed *h)*, non sono trattati a fini commerciali.

9. Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, è ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, da un apposito regolamento emesso dall'Autorità entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico.

10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9.».

— Per l'articolo 1 del citato decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 13.

Art. 14.

Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione *dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma*.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero *delle imprese e del* made in Italy avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica *con delega alle politiche per la famiglia* sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all' *uso delle applicazioni di controllo* parentale*, nonché dell'articolo 13*-bis*, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici*.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento *sull'attuazione degli articoli 13 e 13*-bis *e del presente articolo*, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza *nei confronti delle donne* e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5-bis*. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma 1250, lettera *e)* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)):

«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

a) - d) (*omissis*);

e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

f) - r) (*omissis*)».

Art. 15.

Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali

1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, *paragrafo 2*, del Regolamento (UE) 2022/2065.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *c)*, dopo il numero 14-*bis*) è aggiunto il seguente: «14-*ter*) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.»;

b) dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:

«32-*bis*. In caso di violazione degli obblighi previsti agli *articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065* del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli *articoli 51 e 52* del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto *nazionale e dell'Unione europea* applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli *articoli 51 e 52* del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto *nazionale e dell'Unione europea* applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora che l'Autorità può applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata *e dell'eventuale* reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative *previste dal presente comma* è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

5. La pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è incrementata in misura di 23 unità con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro *per l'anno 2024*, 4.125.590 euro *per l'anno 2025*, 3.903.136 euro *per l'anno 2026*, 4.081.636 euro *per l'anno 2027*, 4.267.375 euro *per l'anno 2028*, 4.527.751 euro *per l'anno 2029*, 4.737.357 euro *per l'anno 2030*, 4.971.989 euro *per l'anno 2031*, 5.434.808 euro *per l'anno 2032* e 5.694.052 euro a decorrere *dall'anno 2033*. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo è versato direttamente all'Autorità entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, con

propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorità individua, con la collaborazione *dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia* delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.

6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorità provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unità, posto in posizione di comando, distacco, *fuori ruolo o aspettativa* o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. *Il personale di cui al primo periodo*, non rientrante nella pianta organica dell'Autorità, è individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.

Riferimenti normativi:

— Il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), è pubblicato nella G.U.U.E. 27 ottobre 2022, n. L 277.

— Per l'articolo 1 della citata legge 31 luglio 1997, n. 249, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 13.

— Per l'articolo 17 della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.

— Per l'articolo 1 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1-*bis*.

Art. 15 - *bis*

Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta.*

1-ter. *Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma l e nei limiti di cui al comma 1*-bis, *allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1*-bis, *definendone funzioni e compiti»;*

b) *all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, *e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR»;*

c) *all'articolo 17, dopo il comma 4*-bis *è inserito il seguente:*

«4-ter. *Al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico».*

Riferimenti normativi:

— Si riportano gli articoli 6, 12 e 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come modificati dalla presente legge:

«Art. 6 (*Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*). — 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

1-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta.*

1-ter. *Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma l e nei limiti di cui al comma 1*-bis, *allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1*-bis, *definendone funzioni e compiti.*

2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati altresì:

a) le funzioni del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia;

b) la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti;

c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga

all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR, sentito il CIC."

«Art. 12 (*Personale*). — 1. Con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera *a)*, un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, con riferimento sia al trattamento economico in servizio che al trattamento previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.

2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, in particolare:

a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;

b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato;

c) la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità;

d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato;

e) la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

f) le ipotesi di incompatibilità;

g) le modalità di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia;

h) la disciplina e il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali compensi accessori, economici del rapporto di impiego del personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze del personale;

i) le modalità applicative delle disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, ai prodotti dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia;

l) i casi di cessazione dal servizio del personale assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei rapporti a tempo determinato;

m) quali delle disposizioni possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale.

3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera *b)*, riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori universitari confermati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.

3-*bis*. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera *b)*, nonché del personale proveniente dalle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1, in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera *a)*, e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia.

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trecento unità, di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale.

*5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.*

6. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

7. Il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

8. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR e sentito il CIC.

8-*bis*. In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera *b)*, i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia possono prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma è data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2."

«Art. 17 (*Disposizioni transitorie e finali*). — 1. Per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, l'Agenzia può provvedere, oltre che con proprio personale, con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

2. Per lo svolgimento delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, nonché delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.

4-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le

notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.

4-ter. *Al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.?89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.*

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità:

a) per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;

b) mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, per il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonché per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte delle amministrazioni cedenti.

5-*bis*. Fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera *b)*, la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dalle amministrazioni cedenti. A decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite. *(42)*

6. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *m)*, dall'AgID all'Agenzia, i decreti di cui al comma 5 definiscono, altresì, i raccordi tra le due amministrazioni, per le funzioni che restano di competenza dell'AgID. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è adottato dall'AgID, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa che saranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. A tale fine è istituito un apposito capitolo nel bilancio del DIS. Entro 90 giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri dà informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del presente comma.

8. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo 12, comma 4:

a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attività relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalità da definire mediante intese con lo stesso Dipartimento;

b) l'Agenzia si avvale, altresì, di unità di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza.

8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo, fatta eccezione per il personale proveniente dalle società a controllo pubblico, può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a)*, non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera *b)*, già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4.

8-*bis*. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, prevede apposite modalità selettive per l'inquadramento, nella misura massima del 50 per cento della dotazione organica complessiva, del personale di cui al comma 8 del presente articolo e del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, ove già appartenente alla pubblica amministrazione, nel contingente di personale addetto all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonché delle competenze possedute e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per le specifiche posizioni. Il personale di cui al comma 8, lettera *a)*, è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a)*, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Gli inquadramenti conseguenti alle procedure selettive di cui al presente comma, relative al personale di cui al comma 8, lettera *b)*, decorrono allo scadere dei sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022.

10. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

10-*bis*. In sede di prima applicazione del presente decreto:

a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022;

b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione che dà conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in materia.

10-*ter*. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e del COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere all'adozione dei relativi provvedimenti.".

— Si riporta l'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:

«Art. 18 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2.- 5. *Omissis*.».

Art. 15 - *ter*

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2:*

1) al comma 1, le parole: «può ordinare» sono sostituite dalla seguente: «ordina»;

2) al comma 2, le parole: «ove tecnicamente possibile» sono soppresse;

3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento»;

4) al comma 4, terzo periodo, le parole: «dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tramite la piattaforma all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web *o dei servizi illegali, nonché alla* European Union Internet Referral Unit *dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito* web *o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito* web *o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4»;*

6) al comma 6, secondo periodo, le parole: «in tempi ragionevoli» sono sostituite dalla seguente: «tempestivamente»;

b) *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «l'Autorità applica» sono inserite le seguenti: «, per ogni violazione riscontrata,»;*

c) *all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di* media *audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013».*

Riferimenti normativi:

— Si riportano gli articoli 2, 5 e 6 della legge 14 luglio 2023, n. 93 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica), come modificati dalla presente legge:

«Art. 2 *(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente)*. — 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", con proprio provvedimento, *ordina* ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.

3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. *L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento*.

4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente *tramite la piattaforma all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento*, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.

5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4.

6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire *tempestivamente* nella Counterfeit and Piracy Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea.

7. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.»

«Art. 5 (*Sanzioni amministrative*). 1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Autorità applica *, per ogni violazione riscontrata,* la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»

«Art. 6 (*Regolamento*). — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della tata di 10 unità, di cui 1 unità di livello di-medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n.?680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Art. 15 - *quater*

Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive

*1. All'articolo 1, comma 1031-*bis*, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive,» sono soppresse e dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma 1031-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge:

«1031-*bis*. L'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sulla base dei seguenti princìpi e criteri: *a)* assegnare la capacità trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla metà di un multiplex; *b)* determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; *c)* considerare il valore delle offerte economiche presentate; *d)* garantire la continuità del servizio, la celerità della transizione tecnologica nonché la qualità delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale; *e)* valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale; *f)* valorizzare la capacità strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalità e le competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; *g)* assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto dell'attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della popolazione italiana. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera *c)* del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, secondo modalità operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*.».

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

23A06292

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Rocuronio Bromuro, «Rocuronio Bromuro Aguettant».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 235/2023 del 31 ottobre 2023

Procedura europea: NL/H/5559/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ROCURONIO BROMURO AGUETTANT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare di A.I.C.: Laboratoire Aguettant con sede e domicilio fiscale in 1, rue Alexander Fleming, 69007 Lyon - Francia.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in pp da 5 ml senza ago - A.I.C. n. 050668019 (in base 10) 1JB8HM (in base 32).

Principio attivo: Rocuronio bromuro.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratoire Aguettant,

1, rue Alexander Fleming, 69007 Lyon, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 050668019 «10 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in pp da 5 ml senza ago.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 050668019 «10 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in pp da 5 ml senza ago.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 maggio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06139

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Bimatoprost, «Elymbus».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 234/2023 del 31 ottobre 2023

Procedura europea: DK/H/3312/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ELYMBUS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette(Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Laboratoires Thea con sede e domicilio fiscale in 12 rue Louis Blériot, 63100 Clermont-Ferrand - Francia.

Confezioni:

«0,1 mg/g gel oftalmico in contenitore monodose» 10 (1x10) contenitori monodose in LDPE - A.I.C. n. 050693011 (in base 10) 1JC0WM (in base 32);

«0,1 mg/g gel oftalmico in contenitore monodose» 30 (3x10) contenitori monodose in LDPE - A.I.C. n. 050693023 (in base 10) 1JC0WZ (in base 32);

«0,1 mg/g gel oftalmico in contenitore monodose» 90 (9x10) contenitori monodose in LDPE - A.I.C. n. 050693035 (in base 10) 1JC0XC (in base 32);

Principio attivo: Bimatoprost.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Laboratoire Unither, 1 rue de l'Arquerie, 50200 Coutances, Francia;

Laboratoires Thea, 12 rue Louis Blériot, 63100 Clermont-Ferrand, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 25 maggio 2028 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06140

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Amlodipina-Olmesartan medoxomil, «Lamera».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 233/2023 del 31 ottobre 2023

Procedura europea: PT/H/1882/001-003/E/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LAMERA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Adamed S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Giuseppe Mazzini n. 20 - 20123 - Milano - Italia.

Confezioni:

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748019 (in base 10) 1JDQMM (in base 32);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748021 (in base 10) 1JDQMP (in base 32);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748033 (in base 10) 1JDQN1 (in base 32);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748045 (in base 10) 1JDQNF (in base 32);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748058 (in base 10) 1JDQNU (in base 32);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748060 (in base 10) 1JDQNW (in base 32);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 10 X 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748072 (in base 10) 1JDQP8 (in base 32);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 10 X 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748084 (in base 10) 1JDQPN (in base 32);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050748096 (in base 10) 1JDQQ0 (in base 32);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050748108 (in base 10) 1JDQQD (in base 32);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050748110 (in base 10) 1JDQQG (in base 32);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748122 (in base 10) 1JDQQU (in base 32);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748134 (in base 10) 1JDQR6 (in base 32);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748146 (in base 10) 1JDQRL (in base 32);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748159 (in base 10) 1JDQRZ (in base 32);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748161 (in base 10) 1JDQS1 (in base 32);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748173 (in base 10) 1JDQSF (in base 32);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 10 X 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748185 (in base 10) 1JDQST (in base 32);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 10 X 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748197 (in base 10) 1JDQT5 (in base 32);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050748209 (in base 10) 1JDQTK (in base 32);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050748211 (in base 10) 1JDQTM (in base 32);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050748223 (in base 10) 1JDQTZ (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748235 (in base 10) 1JDQUC (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748247 (in base 10) 1JDQUR (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748250 (in base 10) 1JDQUU (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748262 (in base 10) 1JDQV6 (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748274 (in base 10) 1JDQVL (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748286 (in base 10) 1JDQVY (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 X 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748298 (in base 10) 1JDQWB (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 X 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050748300 (in base 10) 1JDQWD (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050748312 (in base 10) 1JDQWS (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050748324 (in base 10) 1JDQX4 (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050748336 (in base 10) 1JDQXJ (in base 32);

Principio attivo: Amlodipina/Olmesartan medoxomil.

Produttore responsabile del rilascio lotti:

Genepharm S.A., 18 km Marathonos Avenue, 15351 Pallini Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. 050748019 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748021 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748033 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748045 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748058 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748060 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748096 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria;

A.I.C. 050748108 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria;

A.I.C. 050748122 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL-;

A.I.C. 050748134 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748146 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748159 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748161 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748173 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748209 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria;

A.I.C. 050748211 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria;

A.I.C. 050748235 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748247 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748250 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748262 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748274 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748286 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748312 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria;

A.I.C. 050748324 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria.

Per le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

A.I.C. 050748072 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 10 x 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748084 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 10 x 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748185 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 10 x 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748197 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 10 x 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748298 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 x 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. 050748300 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 x 30 compresse in blister AL/AL;

Per le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezioni:

A.I.C. 050748110 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria;

A.I.C. 050748223 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria;

A.I.C. 050748336 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria.

Per le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 20 marzo 2024 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06141

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 189/2023 - 3817 del 2 novembre 2023 è stata revocata, su rinuncia della GMM Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: «PEPTAZOL»

confezione: 043710072

descrizione: «14 compresse gastroresistenti 20 mg» in blister

Paese di provenienza: Ungheria

Medicinale: «DIAMICRON»

confezione: 045630023

descrizione: 60 compresse a rilascio modificato in blister pvc/al da 30 mg

Paese di provenienza: Austria

Medicinale: «HALCION»

confezione: 044935031

descrizione: «125 microgrammi compresse» 20 compresse

Paese di provenienza: Irlanda

Medicinale: «PEPTAZOL»

confezione: 043710060

descrizione: «14 compresse gastroresistenti da 40 mg» in blister al/al

Paese di provenienza: Polonia

Medicinale: «FEMARA»

confezione: 047270018

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

Paese di provenienza: Repubblica Ceca

Medicinale: «DIANE»

confezione: 047452014

descrizione: «2 mg +0,035 mg compresse rivestite» 21 compresse

Paese di provenienza: Romania

Medicinale: «BENZAC»

confezione: 047460011

descrizione: «5% gel» tubo 40 g

Paese di provenienza: Spagna

Medicinale: «STUGERON»

confezione: 047510019

descrizione: «75 mg capsule rigide» blister 20 capsule

Paese di provenienza: Portogallo

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06235

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Angizem».

Con la determina n. aRM - 190/2023 - 8055 del 2 novembre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sanofi S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: «ANGIZEM»

confezione: 025280064

descrizione: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 36 capsule rigide

confezione: 025280052

descrizione: «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule rigide

confezione: 025280049

descrizione: «120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse

confezione: 025280025

descrizione: «60 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06236

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Cavaso del Tomba

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 133 del 28 settembre 2023 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Cavaso del Tomba (TV).

L'affissione all'albo pretorio del comune è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

23A06219

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI ALESSANDRIA-ASTI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251 e dall'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la Camera di commercio di Alessandria-Asti, con determinazione numero 149/2023, ha revocato i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi per mancato rinnovo annuale riferito agli anni 2018-2019-2020.

Le imprese in elenco non hanno provveduto a restituire i punzoni in dotazione, pertanto si intima a tutti i detentori degli stessi la restituzione alla Camera di commercio di Alessandria-Asti.

Marchio Orafo	Denominazione
1507 AL	Canta e Narratone S.n.c. di Canta Severino e Narratone Renato
3203 AL	Orogi S.r.l.
3849 AL	Val-Met S.r.l.
3869 AL	Dal Lago S.r.l.
3966 AL	Giovanni Bosso Atelier di Gioielleria-Modellazione
4037 AL	Raspagni Alessandro
1527 AL	SD Italian Style S.r.l.s.
2297 AL	Rota & Rota di Rota Floriano
4124 AL	Mura Alexandro e Deleani Mauro S.n.c.
3387 AL	Astori Paolo e C. S.n.c.

23A06183

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 29, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che nel periodo da ottobre 2019 a dicembre 2021 le imprese elencate nella tabella seguente hanno comunicato lo smarrimento di punzoni recanti l'impronta del marchio di identificazione.

Si intima a tutti gli eventuali detentori degli stessi la restituzione alla Camera di commercio di Alessandria-Asti.

Marchio orafo	Numero punzoni smarriti	Denominazione
1790 AL	10	Lova Gioielli di Lova Cesarino
3150 AL	1	Musio Alessandro
3953 AL	2	Visconti Paolo
1980 AL	7	Garavello Vincenzo
3461 AL	1	Mason Fratelli S.n.c.
4120 AL	4	Banco Oro 999 S.r.l.
3914 AL	1	Emme di Oro S.r.l.
1617 AL	1	Ceva Carlo
3294 AL	1	G.P. Gioielli S.r.l.
3972 AL	1	MGM Preziosi S.r.l.
1475 AL	8	Varona Guido S.a.s.
5725 AL	1	Novarese e Sannazzaro S.a.s.
2619 AL	6	Moizo Giacomo Bruno
1989 AL	3	Dini Gioielli S.a.s.
571 AL	8	Barbin S.a.s.
1761 AL	13	Panelli Mario S.a.s.
3938 AL	3	Rachele Gioielli S.r.l.
3907 AL	1	Girolamo Loria
3005 AL	1	Grassi F.lli S.n.c.
3974 AL	7	Stileitaliano S.r.l.
2159 AL	3	Massocchi Danilo

2524 AL	7	Minuzzo Gioielli S.r.l.
2829 AL	4	Atelier Checchin S.r.l.
3586 AL	1	Nano Massimiliano

23A06184

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Avviso pubblico per la presentazione di Piani di investimento produttivo per lo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 5.2 «Idrogeno», Linea C «Filiera idrogeno». Finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*.

In attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera *c)* del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022, n. 168 è stato approvato dal direttore generale Incentivi energia l'avviso pubblico, 31 ottobre 2023, n. 492, finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Piani di investimento produttivo per lo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, ivi inclusi componenti per gli elettrolizzatori nonché, qualora strettamente connessi, progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e progetti di formazione del personale.

L'avviso è rivolto alle imprese di tutte le dimensioni ed ha una dotazione complessiva pari a 100.000.000 di euro. Le agevolazioni di cui al presente avviso pubblico sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14, 17, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Le domande di finanziamento possono essere presentate tramite la piattaforma informatica predisposta da Invitalia, a decorrere dalle ore 10,00 del 29 novembre 2023 e fino alle ore 10,00 del giorno 12 gennaio 2024.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica https://www.mase.gov.it/

23A06220

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 27 ottobre 2023, n. 151 del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante: «Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2023).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 31, seconda colonna, all'art. 6, comma 4, lettera *d)*, dove è scritto:

«*d)* fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi;

professionali durante lo svolgimento dell'attività di mediatore familiare;»,

leggasi senza interruzione:

«*d)* fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi professionali durante lo svolgimento dell'attività di mediatore familiare;».

23A06290

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-266) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100231114

€ 1,00